

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO***N° 1169 del 19/08/2022**

Pubblicata all'albo pretorio il 22/08/2022

**Il Direttore del Dipartimento
DIPARTIMENTO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI***adotta il seguente atto avente ad oggetto:*

Oggetto: ISTITUZIONE SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI DI VARIO GENERE OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE TOSCANA - INDIZIONE (CUI 2022-032-0010)

Struttura Proponente: UOC DISPOSITIVI MEDICI SPECIALISTICI

Direttore del dipartimento: Torrico Paolo Gennaro

Direttore di area: Donella Racheli

Dirigente: Vincenzo Filippis

Responsabile del Procedimento: cinzia malesci

Proposta di determina: 2359

Del: 16/08/2022

Hash documento proposta formato .pdf (SHA256):

7cf8121aaabf89d6d3667ef921357793b6d565ea5cba67097a6dc35f42ea523b

Hash documento proposta formato .p7m (SHA256):

9386dcad74cfbb48202bf17b16d048488aec8c291f0ca0a6b1958fc88602147c

Il Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi

Su proposta del Dr. Vincenzo Filippis, dirigente proponente afferente all'Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici, che con riferimento alla procedura in oggetto attesta la regolarità amministrativa e la legittimità degli atti ed in particolare:

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e la Legge Regionale n. 40 del 24/02/2005 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale, così come modificata dalle successive Leggi Regionali n. 26/2014, n. 86/2014;

VISTO l'art. 100 e ss. della L.R.T. n. 40/2005 di istituzione e funzionamento dell'Ente unico di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale (ESTAR) che, dal 1° gennaio 2015, subentra ai tre ESTAV del SSR, con successione a titolo universale dei rapporti e riallocazione delle effettive risorse umane e strumentali;

RICHIAMATE le deliberazioni del Direttore Generale di ESTAR esecutive ai sensi di legge:

- n. 313/2018 e nr. 241/2022 di "Revisione del Regolamento generale di organizzazione di ESTAR";
- n. 374/2018 con cui si è proceduto al conferimento, con decorrenza 1 dicembre 2018, degli incarichi di direzione di Sezione territoriale, di Dipartimento, di Area e di Struttura complessa e la Deliberazione n. 378/2018 con cui sono stati conferiti, con pari decorrenza, gli incarichi di direzione di struttura semplice e gli incarichi dirigenziali professionali;
- n. 382/2018 avente ad oggetto "Revisione Sistema deleghe dirigenziali" con la quale, alla luce del nuovo assetto organizzativo, sono state conferite le deleghe dirigenziali con decorrenza 1 dicembre 2018";
- n.307/2019 con la quale sono state adottate le linee guida in tema di coperture economiche della AA.SS. sulle procedure di acquisizione Estar;
- n. 458/2020 "Regolamento Attività Contrattuale di Estar – aggiornamento e riedizione 2020";
- n. 499/2021 avente ad oggetto "Regolamento attività contrattuale di Estar – Aggiornamento";

RICHIAMATE altresì le seguenti procedure aziendali ed istruzioni operative, per quanto applicabili al presente procedimento:

- PA 2/2015 Rev. 02 (Delibere di Indizione – controlli ed attestazioni),
 - PA 7/2017 Procedura aziendale per la gestione degli adempimenti istruttori inerenti alla quantificazione dei fabbisogni ed alla acquisizione delle coperture economiche per le procedure ABS;
 - PA/11/2017 (iter di gestione della gara)
- applicate alla procedura di cui al presente provvedimento;

PREMESSO con Deliberazione del Direttore Generale n. 591 del 24/11/2021 è stata approvata la programmazione dell'attività contrattuale di competenza del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi per gli Anni 2022-2023, nella quale è previsto di attivare uno specifico "Sistema Dinamico di Acquisizione per l'acquisizione di dispositivi medici di vari genere – CUI 2022-032-0010";

PREMESSO CHE tra gli obiettivi dell'attività contrattuale del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi viene ricompreso in particolare la necessità di provvedere alla fornitura di dispositivi medici di vario genere che per la loro natura e/o entità non sono stati ricompresi in gare già contrattualizzate oppure in corso di definizione dalle UOC DM e UOC DM specialistici, di dispositivi medici dedicati ad apparecchiature di proprietà delle AA.SS. RT acquisite con varie modalità senza ricomprendersi un

quantitativo sufficiente di consumabili per il loro corretto e continuo funzionamento/utilizzo, di dispositivi acquisiti con affidamenti diretti che necessitano, visto l'utilizzo continuativo, di una specifica regolamentazione contrattuale da destinare alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, soprattutto in relazione ai tempi di espletamento delle acquisizioni ed alle modalità di finanziamento;

PREMESSO CHE le richieste di acquisizione dei suddetti dispositivi medici di vari genere da parte delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere sono spesso caratterizzate da urgenza non programmata o da richieste in economia, alle quali risulta indispensabile rispondere nel modo più tempestivo possibile, al fine di non pregiudicare l'attività routinaria delle Aziende Sanitarie interessate;

EVIDENZIATO CHE, lo strumento che meglio si addice alle suddette esigenze è l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione in considerazione del fatto che è uno strumento che permette:

- dalla parte dell'offerta di aver un mercato sempre aperto per tutta la durata del sistema, con possibilità di qualificazione in qualsiasi momento, garantendo pertanto una maggiore dinamicità, concorrenzialità e trasparenza;
- dalla parte della domanda di avere maggiore flessibilità nella soddisfazione delle esigenze delle singole Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Toscana, per la possibilità di ridurre la tempistica di progettazione e preparazione dei singoli Appalti specifici, di aumentare la tempestività di riposta alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, di soddisfare in modo più adeguato le specificità e peculiarità di ciascuna richiesta, di sfruttare una sempre ampia concorrenzialità nel corso del tempo di durata del sistema;
- che le richieste di acquisizione dei prodotti da parte delle Aziende Sanitarie sono spesso caratterizzate da nuova immissione in commercio, urgenza non programmata o da richieste in economia, alle quali risulta indispensabile rispondere nel modo più tempestivo possibile, al fine di non pregiudicare la continuità del trattamento cui gli stessi sono destinati

PREMESSO CHE la procedura in oggetto prevede un processo in due fasi: la prima prende avvio attraverso la pubblicazione di un bando istitutivo che può essere diviso in categorie definite di prodotti a cui gli Operatori Economici possono richiedere l'ammissione e la seconda che prevede l'avvio di singoli Appalti Specifici per tutta la durata del Sistema Dinamico di Acquisizione, nei quali saranno specificate, volta per volta, nel dettaglio le specifiche tecniche, i quantitativi, il valore del singolo acquisto, nonché le ulteriori condizioni contrattuali, nonché i criteri di valutazione delle offerte;

CONSIDERATO CHE per l'istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione è dapprima necessario pubblicare il bando istitutivo che definisca le condizioni per l'ammissione degli Operatori Economici, che darà avvio, durante tutta la durata del Sistema Dinamico di Acquisizione e previa autorizzazione successiva, ai singoli Appalti Specifici che abbiano ad oggetto la fornitura di dispositivi medici di vari genere, secondo le necessità delle Aziende sanitarie che potranno essere anche successivamente riviste, al ricorrere dei casi previsti negli atti di gara;

DATO ATTO CHE:

- l'importo complessivo presunto del Sistema Dinamico di Acquisizione è stimato sulla base delle procedure che sono in programma nel corso di validità del Sistema Dinamico di Acquisizione e che saranno oggetto dei futuri Appalti Specifici in base ai consumi storici e prospettici;
- dalla istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione non derivano impegni o oneri di spesa a carico delle Aziende o di ESTAR;
- in fase di autorizzazione del singolo Appalto Specifico ESTAR provvederà, se del caso, a formalizzare l'impegno economico a copertura della fornitura attivata, secondo le modalità previste

in tema di coperture finanziarie (Linee guida in tema di coperture finanziarie approvate con Delibera del DG 307/2019);

EVIDENZIATO CHE, ai sensi del comma 12 dell'art. 55 del D. Lgs. 50/2016, si ritiene di dare una durata al Sistema Dinamico di acquisizione pari a 48 mesi, con riserva di sospendere o revocare lo stesso strumento anteriormente alla data di cessazione dell'efficacia e che per l'aggiudicazione, verranno seguite le norme previste per la procedura ristretta di cui all'articolo 61 del D. Lgs. 50/2016;

EVIDENZIATO CHE, gli elementi essenziali del Sistema Dinamico di Acquisizione sono i seguenti:

- durata dello SDA: 36 mesi dalla data di invio del bando alla GUUE;
- importo presunto del quadro economico complessivo del SDA: € 50.000.000,00 al netto di IVA
- requisiti di ammissione e di relativa qualificazione al SDA: requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e quelli di idoneità professionale (iscrizione nel Registro della CCIAA ovvero nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali con oggetto sociale compatibile con le prestazioni oggetto della presente gara);
- il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi di quanto previsto all'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, nei casi in cui trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate, oppure dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i cui parametri e punteggi di valutazione saranno individuati in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche dell'affidamento da aggiudicare a livello di singolo Appalto Specifico;

EVIDENZIATO inoltre che, i singoli Appalti Specifici prevederanno duree contrattuali che potranno variare a seconda dell'oggetto ed alle caratteristiche dell'affidamento;

CONSIDERATO CHE dall'istruttoria è altresì emerso:

- che non è presente un Sistema Dinamico di Acquisizione posto in essere da Consip S.p.A. per la fornitura di dispositivi medici di vario genere da destinare alle Aziende Sanitarie richiedenti;
- che pertanto risulta necessario provvedere attraverso uno strumento che raccolga tutte le categorie di interesse delle Aziende della Regione Toscana, al fine di dare uniformità di procedura e di comportamento agli Operatori Economici attraverso un unico strumento di gestione delle procedure di acquisto;

DATO ATTO CHE la presente procedura di gara non rientra nel Piano delle iniziative del soggetto aggregatore e rispetta il DPCM 24.12.2015 (pubblicato su GURI n. 32 del 9.2.2016) in punto di "categorie merceologiche" ai sensi dell'art. 9 del DL 66/2014, convertito in Legge 89/2014;

DATO ATTO CHE, in base alla nota prot. n. 32611 del 29/06/2020 a firma del Direttore Generale di ESTAR, l'ammontare massimo, oneri compresi, dell'incentivo teorico previsto dall'art. 113 del D.lgs. 50/2016, eventualmente spettante ai soggetti che effettuano le funzioni ivi indicate, sarà di volta in volta determinato nelle procedure ristrette che saranno effettuate sul Sistema Dinamico d'Acquisto, oggetto della presente indizione, e che l'erogazione dei relativi incentivi avverrà successivamente all'approvazione da parte di ESTAR e delle Aziende ed Enti del SSR dell'apposito regolamento previsto dal comma 3 del medesimo articolo 113, secondo le modalità e i limiti quantitativi, complessivi e specifici per ciascuna funzione, dallo stesso previsti;

CONSIDERATO CHE il Responsabile del Procedimento, nominato ai sensi della Legge n. 241/90, nonché dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 17 del DPRGT 7/R/2018, è la Sig.ra Cinzia Malesci e che:

- la stessa risulta in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa ed in particolare dei titoli di studio e di esperienza di cui alle Linee Guida ANAC n. 3/2016;
- non si ritiene di dover ricorrere a professionalità in possesso di titoli di studio nelle materie oggetto della gara, in considerazione del carattere standardizzato del prodotto e del fatto che il RUP nominato da ESTAR gestisce autonomamente solo le fasi della procedura di gara (mentre l'istruttoria tecnica è stata condotta da un apposito Collegio Tecnico e la fase esecutiva sarà gestita da diversi soggetti) ai sensi dell'art. 31, comma 14 del DLgs 50/2016;

DATO ATTO CHE il Dr. Vincenzo Filippis sarà il Presidente di gara e la sig.ra Cinzia Malesci sarà Responsabile del procedimento, rinviando a fasi successive l'individuazione dei RES e dei DEC per ogni Appalto Specifico;

CONSIDERATO che il RUP attesta la completezza e la legittimità della istruttoria procedimentale di cui al presente atto e la relativa regolarità procedurale;

CONSIDERATO CHE il Dr. Vincenzo Filippis, in qualità di dirigente afferente Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici, la Dr.ssa Donella Racheli Direttore Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici del Dipartimento ABS ed il Dott. Paolo Torrico, in qualità di Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi attestano che la procedura di cui alla presente proposta è coerente con le linee strategiche dell'Ente e:

- a. persegue un livello di aggregazione regionale;
- b. non produce duplicazioni o frazionamenti artificiosi di rapporti contrattuali a livello regionale;
- c. non si sovrappone ad analoghe iniziative della Consip SpA o di altri soggetti aggregatori che, in base ai parametri tecnico economici del servizio o fornitura evidenziati in sede istruttoria tecnica, potrebbero efficacemente rispondere alle esigenze perseguitate con la presente indizione;
- d. è conforme agli obiettivi di performance del Dipartimento.

RITENUTO pertanto necessario procedere all'indizione di un "Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di Dispositivi Medici di Vario Genere", con i seguenti elementi caratterizzanti:

- **oggetto:** "Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di Dispositivi Medici di Vario Genere occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana";
- **quadro economico complessivo presunto:** € 50.000.000,00 oneri fiscali esclusi;
- **durata del Sistema Dinamico di Acquisizione:** 36 mesi dalla data di invio del bando alla GUUE;
- **criterio di aggiudicazione:** prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa, i cui parametri e punteggi di valutazione saranno individuati in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche dell'affidamento da aggiudicare a livello di singolo Appalto Specifico, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che sarà assegnato un termine per il ricevimento delle domande di partecipazione al SDA non inferiore a 30 giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara alla GUUE;

RITENUTO, altresì, di approvare i seguenti atti di gara, parti integranti e sostanziali del presente atto:

- Allegato A - Avviso GUUE,
- Allegato B - Bando GURI,
- Allegato C - Estratto del Bando,
- Allegato D – Disciplinare,
- Allegato D1 – DGUE,
- Allegato D2 - Ulteriori Dichiarazioni,
- Allegato D3 – Elenco Categorie Merceologiche,

- Allegato E - Capitolato Normativo e Prestazionale,
- Allegato F - Patto di integrità,
- Allegato G – Codice di Etico e di Comportamento;

CONSIDERATO che ai sensi della normativa vigente (art. 26 del D.Lgs. 81/2008), per l'indizione del bando istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione in argomento, non è prevista la predisposizione del DUVRI, che verrà eventualmente redatto per i singoli Appalti Specifici, in relazione alla fornitura da aggiudicare;

RILEVATO che la gara sarà pubblicizzata secondo le modalità previste dagli artt. 72 e 73 del D. Lgs. n. 50/2016 e cioè tramite la pubblicazione:

- del bando di gara integrale sulla GUUE, a titolo gratuito;
- del bando di gara integrale sulla GURI, per una spesa presunta di € 2.000,00;
- del bando di gara per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura locale
- sul “Profilo committente” di ESTAR;
- sul sito dell’Osservatorio degli appalti della Regione Toscana;

Di autorizzare la pubblicazione dell'avviso di gara sulle seguenti testate, per un importo complessivo pari a € 1.174,94 oltre IVA (€ 1.433,43 IVA 22% inclusa), come previsto dal contratto con la Società Atena Communication S.r.l. per il servizio di coordinamento editoriale dei bandi di gara sui quotidiani a diffusione nazionale e locale di ESTAR di cui alla Determinazione Dirigenziale nr. 1319 del 15/10/2020, così suddiviso:

Diffusione	Testata	Costo iva esclusa
Ed. Nazionale	Gazzetta Aste ed Appalti	€ 274,00
	Il Foglio	€ 147,00
Ed. Locale	La Nazione Reg	€ 326,34
	Il Tirreno Reg	€ 427,60
<i>Totale iva esclusa</i>		€ 1.174,94
<i>Totale iva inclusa</i>		€ 1.433,43

DATO ATTO che:

- le spese sostenute per la pubblicazione degli avvisi sui quotidiani e del bando sulla GURI saranno rimborsate ad ESTAR dalle ditte risultate aggiudicatarie dei primi 5 Appalti specifici, giusto artt. 73 e 216, comma 11 D. Lgs. 50/2016;
- che non è previsto in fase di istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione alcun importo dovuto dalla Stazione Appaltante all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C), ai sensi dell’art. 1 comma 67 della L. 2006/05;

RITENUTO CHE sussistono le condizioni per dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005, in quanto è necessario che la procedura venga espletata nel più breve tempo possibile, al fine di addivenire all’indizione e all’affidamento dei singoli appalti specifici per garantire senza soluzione di continuità l’approvvigionamento dei prodotti di cui trattasi;

EVIDENZIATO, infine, che il Responsabile del Procedimento, il Dirigente Proponente nonché il Direttore del Dipartimento ABS, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiarano sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che in relazione alla presente procedura di appalto non si trovano in condizioni di incompatibilità di cui

all'art. 35bis del D.Lgs. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6bis della L. 241/1990 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/2013.

con il parere di conformità della UOC Audit e Compliance ai sensi delle procedure interne (PA/2/2015 rev. 2);

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa, che qui integralmente si richiama:

- 1) **di indire**, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs 50/2016, un sistema dinamico di acquisizione (S.D.A.), i cui elementi essenziali sono:
 - **oggetto**: "Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di Dispositivi Medici di Vario Genere occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana";
 - **quadro economico complessivo presunto**: € 50.000.000,000 oneri fiscali esclusi;
 - **durata del Sistema Dinamico di Acquisizione**: 36 mesi dalla data di invio del bando alla GUUE;
 - **criterio di aggiudicazione**: prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa, i cui parametri e punteggi di valutazione saranno individuati in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche dell'affidamento da aggiudicare a livello di singolo Appalto Specifico, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016;
- 2) **di approvare** i seguenti documenti per l'istituzione di un Sistema Dinamico di Acquisizione, allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, in particolare:
 - Allegato A - Avviso GUUE,
 - Allegato B - Bando GURI,
 - Allegato C - Estratto del Bando,
 - Allegato D – Disciplinare,
 - Allegato D1 – DGUE,
 - Allegato D2 - Ulteriori Dichiarazioni,
 - Allegato D3 – Elenco Categorie Merceologiche,
 - Allegato E - Capitolato Normativo e Prestazionale,
 - Allegato F - Patto di integrità,
 - Allegato G – Codice di Etico e di Comportamento;
- 3) **di stabilire che**:
 - dalla istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione non derivano impegni o oneri di spesa a carico delle Aziende o di ESTAR;
 - in fase di autorizzazione del singolo Appalto Specifico ESTAR provvederà, se del caso, a formalizzare l'impegno economico a copertura della fornitura attivata, secondo le modalità previste in tema di coperture finanziarie (Linee guida in tema di coperture finanziarie approvate con Delibera del DG 307/2019);
 - non è previsto in fase di istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione alcun importo dovuto dalla Stazione Appaltante all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C), ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. 2006/05;
- 4) di inviare, per la pubblicazione, il bando di gara all'Ufficio delle Pubblicazioni della Comunità Europea ed alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

- 5) di autorizzare la pubblicazione dell'avviso di gara sulle seguenti testate, per un importo complessivo pari a € 1.174,94 oltre IVA (€ 1.433,43 IVA 22% inclusa), come previsto dal contratto con la Società Atena Communication S.r.l. per il servizio di coordinamento editoriale dei bandi di gara sui quotidiani a diffusione nazionale e locale di ESTAR di cui alla Determinazione Dirigenziale nr. 1319 del 15/10/2020, così suddiviso:

Diffusione	Testata	Costo iva esclusa
Ed. Nazionale	Gazzetta Aste ed Appalti	€ 274,00
	Il Foglio	€ 147,00
Ed. Locale	La Nazione Reg	€ 326,34
	Il Tirreno Reg	€ 427,60
<i>Totale iva esclusa</i>		€ 1.174,94
<i>Totale iva inclusa</i>		€ 1.433,43

ricordando che, ai sensi dell'art. 34, comma 35 del D.L. 18/10/2012, n° 179, così come modificato dalla Legge di conversione 17/12/2012, n° 221, per i bandi e gli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, e ai sensi dell'art. 216 comma 11 del D.Lgs 50/2016, le spese per la pubblicazione sui quotidiani e sul Guri saranno rimborsate alla stazione appaltante dalle ditte risultate aggiudicatarie dei primi 5 Appalti specifici, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;

- 6) di nominare, secondo le disposizioni di cui al capo secondo della legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto della normativa vigente, la Sig.ra Cinzia Malesci, quale Responsabile del Procedimento di gara e il Dr. Vincenzo Filippis Presidente della gara medesima, autorizzandoli alla sottoscrizione degli atti e comunicazioni necessari e conseguenti alla presente determinazione in conformità al contenuto della stessa;
- 7) di rinviare a fasi successive l'individuazione dei RES e dei DEC di ogni singolo Appalto Specifico;
- 8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4 della L.R.T. n. 40/2005, in quanto è necessario che la procedura venga espletata nel più breve tempo possibile, al fine di addivenire all'aggiudicazione quanto prima;
- 9) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42 comma 2 della L.R. Toscana n. 40/2005 e s.m.i. e all'albo di pubblicità degli atti di questo ESTAR;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento compresi gli atti allegati sarà pubblicato ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 sul sito WEB di ESTAR – sezione amministrazione trasparente.

Dr. Vincenzo Filippis
Dirigente afferente
Area FDDM

Il Direttore Dipartimento
Acquisizione Beni e Servizi
Dr. Paolo Gennaro Torrico

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	donellaracheli
NO_DOC_EXT:	2022-XXXXXX
SOFTWARE VERSION:	13.2.0
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	donella.racheli@estar.toscana.it

LANGUAGE:	IT
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F02
VERSION:	R2.0.9.S05
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

Bando di gara**Forniture****Base giuridica:**

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice**I.1) Denominazione e indirizzi**

Denominazione ufficiale: ESTAR - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo

Numero di identificazione nazionale: Ente di Supporto Tecnico Amministrativo

Indirizzo postale: Via di San Salvi n. 12

Città: Firenze

Codice NUTS: ITI14 Firenze

Codice postale: 50135

Paese: Italia

Persona di contatto: Cinzia Malesci

E-mail: cinzia.malesci@estar.toscana.it

Tel.: +39 0553799321

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: <http://www.estar.toscana.it>

Indirizzo del profilo di committente: <https://start.toscana.it/>

I.2) Appalto congiunto

L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: <https://start.toscana.it/>

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività

Salute

Sezione II: Oggetto**II.1) Entità dell'appalto****II.1.1) Denominazione:**

Sistema Dinamico di Acquisto per la fornitura di Dispositivi medici di vario genere occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana

II.1.2) Codice CPV principale

33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.1.3) Tipo di appalto

Forniture

II.1.4) Breve descrizione:

Sistema Dinamico di Acquisto per la fornitura di Dispositivi medici di vario genere occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana

II.1.5) Valore totale stimato

Valore, IVA esclusa: 50 000 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITI14 Firenze

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Istituzione Sistema Dinamico di Acquisto per la fornitura di Dispositivi medici di vario genere occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 50 000 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni:

Si, in applicazione dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 opzioni potranno essere previste nei singoli appalti specifici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

Elenco e breve descrizione delle condizioni:

L'operatore Economico al fine della presentazione della domanda di ammissione allo SDA, se cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia, deve essere iscritto nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara o presso i competenti ordini professionali.

Sezione IV: Procedura

IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura

Procedura ristretta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

-
- IV.2.2) **Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione**
Data: 31/08/2025
 - IV.2.3) **Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare**
 - IV.2.4) **Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:**
Italiano
 - IV.2.6) **Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta**
Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

Sezione VI: Altre informazioni

- VI.1) **Informazioni relative alla rinnovabilità**
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
- VI.2) **Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici**
Sarà accettata la fatturazione elettronica
- VI.3) **Informazioni complementari:**
- VI.4) **Procedure di ricorso**
 - VI.4.1) **Organismo responsabile delle procedure di ricorso**
Denominazione ufficiale: TAR TOSCANA
Città: Firenze
Paese: Italia
 - VI.4.2) **Organismo responsabile delle procedure di mediazione**
Denominazione ufficiale: TAR TOSCANA
Città: Firenze
Paese: Italia
 - VI.4.4) **Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso**
Denominazione ufficiale: Estar
Indirizzo postale: Via S. Salvi, 12
Città: Firenze
Codice postale: 50135
Paese: Italia
E-mail: direzione@estar.toscana.it
- VI.5) **Data di spedizione del presente avviso:**

ESTAR
BANDO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE **I.1) Denominazione, e indirizzi:** ESTAR – Via di San Salvi, 12 – persona di contatto: Cinzia Malesci- Area FDDM, tel.+39 0553799321/346 – email: cinzia.malesci@estar.toscana.it; **indirizzi internet:** indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: <http://www.estar.toscana.it>; accesso elettronico alle informazioni: <https://start.toscana.it/estar/>; presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: <https://start.toscana.it/estar/>; **I.3) Ulteriori informazioni sono disponibili presso:** i punti di contatto sopra indicati; **Il capitolato/normativo e la documentazione competa di gara sono disponibili presso:** i punti di contatto sopra indicati; **Le offerte vanno inviate a:** i punti di contatto sopra indicati; **I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice:** Autorità regionale o locale; **I.5) Principali settori di attività:** Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

SEZIONE II: OGGETTO

II.1.1) Denominazione: Sistema Dinamico di acquisto per la fornitura di dispositivi medici di vario genere occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana **II.1.2) Codice CPV principale:** 33190000-8 **II.1.3) Tipo di appalto:** Fornitura **II.1.4) breve descrizione:** Sistema dinamico di acquisto **II.1.5) Valore totale stimato:** Euro 50.000.000,00 iva esclusa; oneri per la sicurezza: € 0,00 **II.1.6) informazioni relative ai lotti:** questo appalto è suddiviso in lotti: no **II.2.5) Criteri di aggiudicazione:** per tutti i lotti il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara **II.2.7) Durata del contratto di appalto, della Convenzione o del sistema dinamico di acquisizione:** Durata in mesi: 36 **II.2.11) informazioni relative alle opzioni:** Si, in applicazione dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 opzioni potranno essere previste nei singoli appalti specifici. **IV.1.1) tipo di procedura:** procedura ristretta **IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di**

acquisizione: l'avviso comporta l'istituzione di un Sistema dinamico di acquisizione **IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte:** [REDACTED] ore: XX:00 **IV.2.4) lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte:** italiana. **VI.3) Informazioni complementari:** Gli operatori economici, per partecipare allo SDA, dovranno presentare domanda di ammissione con le modalità indicate nel disciplinare di gara. La documentazione di gara è reperibile sul sito <https://start.toscana.it/estar/> dove saranno pubblicate risposte ad eventuali quesiti di interesse generale oltre che ad ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si rendessero opportune. Le ditte sono pertanto invitate a consultarlo. **VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:** TAR Toscana – Firenze - Italia. **VI.5) data di spedizione del presente avviso:** [REDACTED]

ESTAR – DIRETTORE UOC DM Specialistici

Dr.ssa Donella Racheli

ESTAR
Via di San Salvi n.12 - 50135 - Firenze
Estratto di bando di gara

In esecuzione della determina n. ____ del ____ è stato indetto un Sistema Dinamico di Acquisizione della durata di 36 mesi, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016, **per la fornitura di dispositivi medici di vario genere occorrenti alle Aziende Sanitarie della regione Toscana** per un importo presunto complessivo € 50.000.000,00 (IVA esclusa). Il Bando di Gara è stato inviato alla GUUE il giorno _____. Gli atti istitutivi sono disponibili sul sito <https://start.toscana.it/estar/>. La domanda di ammissione può essere inviata in qualsiasi momento per tutta la durata del Sistema Dinamico di Acquisizione

Il Direttore Area FDDM
Dr.ssa Donella Racheli

Sistema Dinamico di Acquisizione
per la Fornitura di Dispositivi medici di vario genere da destinare alle AA.SS R.T.

Disciplinare

ART. 1 -PREMESSE.....	3
CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA DI GARA.....	3
ART. 2 -SISTEMA INFORMATICO.....	3
ART. 3 -DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIAMENTI E COMUNICAZIONI	4
ART. 3.1 – DOCUMENTI DI GARA.....	4
ART. 3.2 - CHIAMENTI	5
ART. 3.3 - COMUNICAZIONI	5
ART. 4 -OGGETTO DELLA PROCEDURA: IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	6
ART. 4.1–CATEGORIE MERCEOLOGICHE	6
ART. 4.2 - DURATA DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	6
ART. 4.3 - QUADRO ECONOMICO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	7
ART. 4.4 – CRITERIO DI SCELTA DELL'OPERATORE ECONOMICO.....	7
ART. 5 -CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLO SDA.....	7
ART. 5.1 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	7
ART. 5.2 - GARANZIA PROVVISORIA E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	8
ART. 5.3 – SICUREZZA D. LGS. 81/2008	8
ART. 6 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLO SDA.....	8
ART. 6.1 – REQUISITI GENERALI	9
ART. 6.2 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	10
ART. 6.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE	10
ART. 6.4 - INDICAZIONI PER RTI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	11
ART. 6.5 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOP. E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	11
ART. 6.6 - AVVALIMENTO	11
ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLO SDA	11
ART. 7.1 – REQUISITI INFORMATICI PER LA PARTECIPAZIONE ALLO SDA	11
ART. 7.2 – MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE	12
ART. 7.3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE	12
ART. 8 - CONTENUTO DELLA “DOMANDA DI AMMISSIONE”.....	13
ART. 8.1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....	13
Modalità telematica di Inserimento della Domanda di Partecipazione	14
Art. 8.1.1 – Soggetti da indicare nel Form “Forma di partecipazione/Dati identificativi”	15
ART. 8.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	16
Art. 8.2.1 – Modalità di compilazione del DGUE	16
Art. 8.2.2 – Obbligatorietà dei soggetti che devono presentare il DGUE	17
ART. 8.3 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE	18
ART. 8.4 – DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	18
Art. 8.5 - Documentazione in caso di Curatela fallimentare e Concordato Preventivo	19
ART. 9 AMMISSIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE.....	20
ART. 9.1 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE	20
Art. 9.1.1 - Soccorso Istruttorio.....	20
Art. 9.1.2 - Procedimento di ammissione dopo la pubblicazione del GUUE	21
Art. 9.1.3- Procedimento di ammissione a regime	21
ART. 9.2 - ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE: AMMISSIONE O RIFIUTO	22
ART. 9.3 - EFFICACIA E DURATA DELL'AMMISSIONE ALLO SDA	22
ART. 9.4 –AGGIORNAMENTO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL'AMMISSIONE ALLO SDA.....	22
ART. 10 GLI APPALTI SPECIFICI	22
ART. 10.1 - OGGETTO DEL SINGOLO APPALTO SPECIFICO.....	22
ART. 10.2 – PARTECIPANTI AL SINGOLO APPALTO SPECIFICO.....	23
ART. 10.3- INVIO DELLA LETTERA DI INVITO	23

ART. 10.4 - INVITO AL CONFRONTO CONCORRENZIALE	24
ART. 11 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	24
ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	24

Art. 1 - PREMESSE

In applicazione della Legge Regione Toscana n. 40/2005, così come integrata e modificata dalla Legge Regione Toscana n. 26/2014, artt. 100 e ss., ESTAR è costituito centrale di committenza ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”) e dell’art. 37 del D. Lgs. 50/2016 che aggiudica appalti e stipula contratti per le Aziende Sanitarie e gli Enti Sanitari della Regione Toscana.

Con determina a contrarre n. del/2022, questa Amministrazione ha indetto un Sistema Dinamico di Acquisizione ai sensi dell’art.55 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la Fornitura di dispositivi medici di vario genere per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Toscana.

Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento della procedura per l’istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di dispositivi medici di vario genere (in seguito: SDA), conforme alle prescrizioni dell’art. 55 del D. Lgs. 18 aprile 2016n. 50/2016– Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione del sistema START, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione delle domande di ammissione allo SDA, di verifica e valutazione delle stesse e di ammissione degli operatori, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente documento.

CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA DI GARA

Stazione appaltante	ESTAR
Tipologia della procedura	Sistema Dinamico di Acquisizione - SDA
Luogo di svolgimento della fornitura	Codice NUTS: ITI14
Codice CPV principale	33190000-8
Termine ultimo richiesta chiarimenti	
Termine ultimo per la presentazione della documentazione per abilitazione allo SDA	
Criterio di Aggiudicazione	Prezzo più basso oppure miglior rapporto qualità prezzo – il criterio sarà definito nei singoli Appalti Specifici ai sensi dell’art.95 del D:lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
Valore complessivo indicativo SDA	€ 50.000.000,00 - IVA esclusa
Durata SDA	36 mesi
Responsabile Unico del Procedimento	Cinzia Malesci

Art. 2 - SISTEMA INFORMATICO

La procedura di gara si svolge in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice: le domande dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – accessibile all’indirizzo <https://start.toscana.it/>

La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nel presente disciplinare, nel D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R Regolamento per l’attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e nelle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana” approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet: <https://start.toscana.it/> nella sezione Sito e Riferimenti – Progetto.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;

- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto da questo richiamato.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, dandone tempestiva comunicazione sulla piattaforma stessa ovvero sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.regione.toscana.it>, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario:

- a) la previa registrazione al Sistema con le modalità successivamente indicate;
- b) per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento dell'inoltro della documentazione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica". L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

Art. 3 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

ART. 3.1 – DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e Allegati

- 3) Capitolato Normativo e Capitolato Prestazionale
- 4) Elenco Categorie Merceologiche
- 5) Patto di integrità di cui alla Delibera ESTAR n. 65 del 03/02/2022;
- 6) Codice etico e di comportamento

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <https://start.toscana.it/>

ART. 3.2 - CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare all'indirizzo <https://start.toscana.it/> nella apposita sezione "chiarimenti" nell'area riservata della presente gara, entro il/22.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, attraverso lo stesso mezzo, ESTAR procederà a pubblicare le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il/22 mediante pubblicazione in forma anonima.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute successivamente al termine ultimo sopra indicato.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

ART. 3.3 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara tra stazione appaltante e operatore economico avvengono tramite il sistema telematico e sono archiviate e consultabili nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente o alla stazione appaltante e accessibile previa identificazione al sistema START. Tutte le comunicazioni inviate dalla Stazione appaltante sono inoltre trasmesse alla casella di posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale".

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 3.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul Sito nella sezione "Chiarimenti" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

La stazione appaltante declina ogni responsabilità nel caso di errata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica e/o PEC inserito dai concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Le comunicazioni relative all'esclusione e/o all'attivazione del soccorso istruttorio di cui all'articolo 9 si intendono validamente ed efficacemente effettuate all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate a ESTAR e al Gestore; diversamente ESTAR declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Sul sito <https://start.toscana.it/> saranno pubblicate altresì le eventuali ulteriori informazioni e comunicazioni in merito al Sistema Dinamico di Acquisizione che si rendessero necessarie, avente carattere generale, e che ESTAR riterrà opportuno diffondere. Gli interessati sono pertanto tenuti a consultare il sito fino alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.

Il concorrente si impegna inoltre a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione ESTAR e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Attenzione: Il sistema telematico START utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica.

Art. 4 - OGGETTO DELLA PROCEDURA: IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

La presente procedura ha ad oggetto l'ammissione degli operatori economici allo SDA per la fornitura di dispositivi medici di vario genere, alle condizioni stabilite nel Bando, nel presente Disciplinare e suoi allegati, nel Capitolato Normativo e nell'Allegato: "Elenco Categorie Merceologiche".

Nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione ESTAR segue le norme previste per la procedura ristretta.

Gli Operatori Economici abilitati e ammessi al Sistema Dinamico di Acquisizione saranno di volta in volta invitati nei successivi Appalti Specifici a presentare offerta per l'aggiudicazione di specifici contratti, che abbiano ad oggetto la fornitura di dispositivi medici secondo le specifiche tecniche e le condizioni stabilite nei singoli Appalti Specifici, di valore superiore o inferiore alla soglia comunitaria.

Per tutta la durata dello SDA, sono ammessi al Sistema tutti gli Operatori Economici che presentano la relativa "Domanda di ammissione" e che siano in possesso dei requisiti richiesti, così come indicato nel Bando, come previsto al successivo articolo 5.

L'ammissione al presente SDA non comporta l'aggiudicazione di alcun contratto o procedura a favore dell'Operatore Economico ammesso, né vincola ESTAR ad aggiudicare ovvero attribuire una qualsiasi fornitura di beni o prestazione di servizi all'Operatore Economico ammesso allo SDA.

La domanda di ammissione può essere inviata, da parte dell'Operatore Economico, in qualsiasi momento per tutta la durata dello SDA.

L'ammissione allo SDA consente all'Operatore Economico di ricevere tutte le lettere di invito relative ai singoli Appalti Specifici. L'operatore economico potrà, ove interessato, partecipare agli Appalti Specifici indetti da ESTAR, alle condizioni e con le modalità previste nella lettera di invito e nella documentazione ad essa allegata, come dettagliatamente descritto al successivo articolo 10.

ART. 4.1 – CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Il presente SDA è aperto. Gli Operatori Economici possono indicare a quali categorie merceologiche sono interessati fra le differenti categorie merceologiche indicate e meglio descritte nell'Allegato al Disciplinare: "*Elenco categorie merceologiche*"

Attualmente la piattaforma START non gestisce le diverse categorie, pertanto gli inviti saranno trasmessi a tutti gli Operatori Economici ammessi allo SDA.

L'indicazione delle categorie di interesse è pertanto indicativa e non esclude gli Operatori Economici ammessi allo SDA da alcun Appalto Specifico.

ART. 4.2 - DURATA DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

Il presente SDA ha una durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di invio del bando alla GUUE per la relativa pubblicazione.

ESTAR, si riserva, altresì, il diritto di sospendere o revocare il presente SDA anteriormente alla data di cessazione dell'efficacia.

Per tutta la durata dello SDA gli operatori Economici non ancora ammessi e in possesso dei requisiti richiesti dal Bando potranno inviare la loro “Domanda di ammissione”.

Per tutta la durata dello SDA, ESTAR potrà esprimere Appalti Specifici invitando gli operatori ammessi a presentare offerta.

Saranno invitati gli Operatori Economici che risultano ammessi allo SDA al momento dell’invio della lettera di invito per l’Appalto Specifico.

ART. 4.3 - QUADRO ECONOMICO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato del presente SDA ammonta indicativamente a Euro 50.000.000,00 oltre IVA.

Si precisa che il valore sopraindicato è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Toscana nell’arco temporale di durata dello SDA.

Pertanto il valore del quadro economico indicato non è in alcun modo impegnativo, né vincolante per ESTAR e per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Toscana, nei confronti dei soggetti ammessi allo SDA.

ART. 4.4 – CRITERIO DI SCELTA DELL’OPERATORE ECONOMICO

I singoli Appalti Specifici saranno aggiudicati sulla base del minor prezzo e/o dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sul miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi di quanto previsto all’art.95 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., così come sarà meglio specificato in ciascuna lettera di invito e nella documentazione ad essa allegata relativa al singolo Appalto Specifico.

Art. 5 - CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLO SDA

ART. 5.1 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare al Sistema Dinamico di Acquisizione in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) del Codice.

È vietato ai concorrenti di presentare domanda di ammissione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che presenta domanda di ammissione in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di presentare domanda di ammissione anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che presenta domanda di ammissione in aggregazione di imprese di rete, di presentare domanda di ammissione anche in forma individuale.

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) e le Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (di seguito Aggregazioni) di cui all’art. 45, comma 2, lettera f) del Codice, possono presentare domanda di ammissione, in una delle seguenti modalità:

- con la “propria struttura di impresa” oppure
- “con le consorziate esecutrici/retiste”.

Nel caso in cui tali soggetti intendano partecipare allo SDA “con le consorziate esecutrici/retiste” la domanda di ammissione deve contenere l’indicazione delle imprese consorziate esecutrici/retiste con le quali il Consorzio/Aggregazione intende partecipare ai successivi appalti specifici. Alle imprese consorziate esecutrici **è vietato** presentare domanda di ammissione, in qualsiasi altra forma, al bando. In caso di violazione non sono ammessi allo SDA sia il consorzio/aggregazione sia il consorziato/retista; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

Inoltre, per le Aggregazioni di imprese aderenti ai contratti di rete:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'Aggregazione può presentare la domanda di ammissione a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione allo SDA, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'Aggregazione può presentare domanda di ammissione a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di ammissione allo SDA. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la ammissione allo SDA, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'Aggregazione può presentare domanda di ammissione nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, in concordato preventivo con continuità aziendale può presentare domanda di ammissione anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 5.2 - GARANZIA PROVVISORIA E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Per l'ammissione al Sistema Dinamico di acquisizione non è prevista la costituzione né la produzione di alcuna garanzia provvisoria, né tantomeno è previsto il pagamento del contributo a favore dell'ANAC. Tali adempimenti saranno disciplinati nei singoli Appalti specifici nella lettera invito e nella documentazione ad essa allegata.

ART. 5.3 – SICUREZZA D. LGS. 81/2008

In considerazione della natura della presente procedura di ammissione allo SDA, che non comporta l'affidamento di alcun contratto, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Resta inteso che la predisposizione di tali documenti, nei casi previsti dalla legge, compete a livello di singolo Appalto Specifico.

ART. 6 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLO SDA

I concorrenti, a **pena di non ammissione allo SDA**, devono essere in possesso dei requisiti previsti negli articoli seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, non saranno ammesse le domande di partecipazione prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Qualora prevista, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico-professionale ed economico-finanziario, ai sensi dell'art. 81 del D. Lgs. 50/2016, è acquisita direttamente da ESTAR tramite la piattaforma SDA, fino alla attivazione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici, ai sensi dell'art. 216, comma 13 del D. Lgs. 50/2016.

La procedura in oggetto, interamente gestita con sistemi telematici, risulta esclusa dall'ambito di applicazione del sistema di verifica dei requisiti denominato AVCPass, di cui all'art. 6-bis D.Lgs. 163/2006 come modificato dall'art. 20, comma 1, lettera a), della Legge n. 35/2012.

ART. 6.1 – REQUISITI GENERALI

Non sono ammessi al Sistema Dinamico di Acquisizione gli Operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate esecutrici.

Sono comunque **non ammessi allo SDA** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pена la non ammissione allo SDA**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010, oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

Gli operatori economici, che operano nei settori a rischio d'infiltrazioni mafiose, devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di non ammissione allo SDA**, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

L'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, deve essere dichiarata per tutti i soggetti di cui al comma 3 dello stesso articolo, sotto indicati:

- Impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- Società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
- Società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- Altri tipi di società o consorzio:
 1. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o controllo;
 2. soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
 3. direttore tecnico;
 4. socio unico persona fisica;
 5. socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
 6. entrambi i soci persone fisiche titolari ciascuno del 50% del capitale in caso di società con due soci.

Inoltre, i soggetti sopra indicati che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara devono rendere la dichiarazione della insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In particolare si precisa che:

- tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 [di cui all'art. 80, comma 5, lett. a)], rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla stazione appaltante;
- le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'A.N.A.C., **salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14.12.2018, n. 135**. Si precisa che, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali **provvedimenti esecutivi** di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricoprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti.

La stazione appaltante valuterà i **provvedimenti esecutivi** dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

ART. 6.2 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

L'operatore Economico al fine della presentazione della domanda di ammissione allo SDA, se cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia, deve essere iscritto nel **Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara o presso i competenti ordini professionali.

Qualora non sussista in capo all'Operatore Economico partecipante alla domanda di ammissione, obbligo di iscrizione presso registri ufficiali, dovrà essere resa espressa dichiarazione in tale senso, soggetta a controllo, e dovranno essere indicati gli elementi sostitutivi dai quali ricavare l'idoneità professionale necessaria per la ammissione allo SDA.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta domanda di ammissione, attraverso dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

ART. 6.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE

Non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale nella fase di ammissione al sistema dinamico

ART. 6.4 - INDICAZIONI PER RTI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'art. 5.2 deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

ART. 6.5 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOP. E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'art. 5.2 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

ART. 6.6 - AVVALIMENTO

Le disposizioni in materia di avvalimento di cui all'art. 89 del Codice **NON SI APPLICANO** ai fini dell'abilitazione al Sistema Dinamico ma **troveranno applicazione nei successivi Appalti Specifici, purché fra operatori economici iscritti ed abilitati al presente Sistema Dinamico**

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

ART. 6.7 – SUBAPPALTO

La disciplina del subappalto verrà dettagliata all'interno dei singoli Appalti Specifici

ART. 6.8 – SOPRALLUOGO

In ogni Appalto Specifico verrà disposta o meno l'effettuazione del sopralluogo (tenuto conto dell'oggetto dell'appalto) e verranno specificate le relative modalità dell'eventuale svolgimento.

ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLO SDA

ART. 7.1 – REQUISITI INFORMATICI PER LA PARTECIPAZIONE ALLO SDA

La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta telematicamente è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla singola procedura di gara. Per poter operare sul sistema gli utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione e dei seguenti ulteriori requisiti informatici:

POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione “Software di verifica”.

L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.

Si consiglia, comunque, di inserire nel sistema file di dimensioni il più possibile inferiori impostando la più bassa risoluzione accettabile ed evitando le scansioni a colori (se non strettamente necessario).

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, alla “offerta economica” ed alla “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale” .

NOTA PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file non può superare i **150 MB**. Nel caso occorra apportare delle modifiche a dei documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento.

ART. 7.2 – MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE

Gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti di ESTAR - accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>.

Per identificarsi i fornitori dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite user ID e password. Il certificato digitale e/o la userID e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

Ottenute le credenziali gli Operatori possono richiedere l'abilitazione al bando istitutivo, consultando il bando presente nel modulo “Sistema Dinamico Acquisto”.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al **Call Center del gestore del Sistema Telematico** al numero **0810084010** o all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.

ART. 7.3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

La documentazione per l'ammissione allo SDA dovrà essere formulata dagli Operatori Economici e inviata ad ESTAR esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico di Acquisto dell'ESTAR accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it> nello spazio relativo alla gara di cui trattasi.

Non saranno accettate domande presentate con modalità difformi da quelle previste nel presente Disciplinare.

L'ammissione al sistema non è soggetta a scadenza e rimane valida per tutto il periodo di apertura al sistema Dinamico di Acquisizione. E' pertanto possibile per l'Operatore Economico presentare la “Domanda di Ammissione” in qualsiasi momento della validità dello SDA.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive e la documentazione da presentare sono resi mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di ammissione, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Si evidenzia che l'Operatore Economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. ESTAR assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la ammissione allo SDA.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000 e dovrà essere espressamente attestata la conformità .

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella domanda di ammissione, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

ART. 8 - CONTENUTO DELLA “DOMANDA DI AMMISSIONE”

La Domanda di Ammissione è costituita da:

1. **Domanda di Partecipazione** recante la forma di partecipazione ed i dati generali dell'Operatore Economico, vedasi successivo art. 8.1.
2. **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) allegato A:** ovvero l'autodichiarazione resa dalle imprese partecipanti, da eventuali imprese ausiliarie, vedasi successivo art. 8.2.
3. **Dichiarazione Integrative – allegato A1:** Sono dichiarazioni integrative a quelle già presenti nel DGUE e nella “Domanda di partecipazione”, oltre ad altre informazioni utili per i successivi controlli previsti dalla legge. Le dichiarazioni sono state riassunte nell'Allegato A del presente disciplinare. Vedasi in particolare il successivo art. 8.3.
4. **Elenco delle categorie merceologiche – allegato A2:** individuano le categorie di interesse dell'Operatore Economico. L'elenco rappresenta, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le categorie che potranno essere oggetto dei singoli Appalti Specifici.

Ulteriore **eventuale** documentazione nella domanda di Ammissione:

5. In caso in cui la domanda di partecipazione sia sottoscritta da un procuratore o da un institore: copia conforme all'originale della **procura generale o speciale o della procura institoria** oppure nel caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
6. **In caso di Curatela Fallimentare e Concordato Preventivo con Continuità Aziendale:** documentazione di cui al successivo art. 8.5.

ART. 8.1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La “Domanda di partecipazione” è generata dal sistema telematico e reca la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione allo SDA, quali:

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato descrittivo e prestazionale e nei suoi eventuali allegati, nello schema di contratto e nel patto di integrità;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad

osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;

- di non avere residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001;
- di essere a conoscenza che non sussistono, a carico di alcuno dei professionisti sotto elencati come prestatori di servizio, provvedimenti di sospensione o revoca dell'iscrizione all'Ordine professionale di appartenenza (eventuale)

Modalità telematica di Inserimento della Domanda di Partecipazione

Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema, dovrà cliccare sul tag di “Sistema Dinamico Acquisto” e individuare il bando su cui intende abilitarsi:

1. **Accedere** allo spazio dedicato al Sistema Dinamico cliccando sul nome dello stesso;
2. **Visualizzare** i dettagli della procedura e scaricare la eventuale documentazione;
3. **Cliccare** su “Presenta Domanda”
4. **Compilare** i Form on Line
 - “*Forma di partecipazione/Dati identificativi*”
 - “*Modelli Dinamici: inserimento dati*”
5. **Scaricare** sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema;
6. **Firmare** digitalmente il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
7. **Inserire** nel sistema il documento “domanda e scheda” firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

La suddetta domanda viene generata dal sistema telematico in seguito all'imputazione dei dati richiesti nei Form on Line e deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o persona legittimata. In caso di RTI, GEIE o Consorzio Ordinario, il sistema genererà una domanda per ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, che deve essere firmata digitalmente dai rispettivi legali rappresentanti o procuratori.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf “domanda di partecipazione” generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione “Modifica”.

L'operatore economico deve indicare, i dati anagrafici e di residenza **di** tutti i soggetti che **ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto** nell'anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf “domanda di partecipazione” generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione “Modifica” presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page.

Nel caso di partecipazione in forma di RTI, Consorzi Ordinari, GEIE e Reti di Imprese:

1. La mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”.

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori ed essere ammesso allo SDA prima dell'invio della lettera di invito;

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf “domanda di partecipazione” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page;

- 2.** per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificato, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta:

- la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario relativamente a tutti i membri dell'operatore riunito, tenendo presente che tale indicazione deve essere conforme a quanto indicato nel DGUE;
- le prestazioni e la relativa quota percentuale che saranno eseguite da tutti i membri dell'operatore riunito;
- la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;

- A)** Ognuno dei membri dell'operatore riunito (mandanti, raggruppate, imprese retiste) dovrà firmare digitalmente le “domanda di partecipazione” generate dal sistema e ad essi riferiti.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di partecipazione in forma di Consorzi di cui all'art. 45 comma 1, lettera b) e c), l'operatore Economico abilitato dovrà:

- 1. compilare i form on line** per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”, specificandola tipologia di consorzio (lett. b) o lett. c), comma 2, art. 45 del D.Lgs.50/2016 , indicando le consorziate esecutrici. Qualora il consorzio non indichi le consorziate per il quale concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- 2. firmare digitalmente** la “domanda di partecipazione” generata dal sistema.

Nel caso di consorzi di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Nel caso in cui la domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni siano firmate da un procuratore il concorrente inserisce a sistema nell'apposito spazio riservato alla Procura l'originale informatico firmata digitalmente dal notaio ovvero copia informatica conforme all'originale firmata digitalmente dal notaio della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La suddetta documentazione deve essere inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio in caso di forma associata a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

N.B.:

Qualora il concorrente intenda generare una nuova domanda di partecipazione (modificare la domanda generando un nuovo documento in pdf), il Sistema elimina il documento “offerta economica” precedentemente caricato. Pertanto dovrà essere nuovamente caricato a sistema il documento “offerta economica”.

Art. 8.1.1 – Soggetti da indicare nel Form “Forma di partecipazione/Dati identificativi”

Il concorrente dovrà indicare, nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati identificativi”, tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le cariche indicate nel nell'art. 80 comma 3, del Codice, in particolare:

- in caso di **impresa individuale**: titolare e direttore tecnico,
- in caso di **società in nome collettivo**: socio e direttore tecnico,
- in caso di **società in accomandita semplice**: soci accomandatari e direttore tecnico,

in caso di **altri tipo di società o consorzio**: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con numero di soci inferiori a 4.

Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

ART. 8.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Art. 8.2.1 – Modalità di compilazione del DGUE

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Non è richiesta la compilazione della **sezione C**, in quanto non sono richiesti, per la procedura di cui all'oggetto, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali e pertanto non vi è necessità per l'operatore economico partecipante di ricorrere all'avvalimento.

In caso di ricorso al **subappalto** si richiede la compilazione della **sezione D**: il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 6 del presente disciplinare, compilando tutte le sezioni (A-B-C-D) della parte III del DGUE.

Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In particolare si precisa che:

- tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 [di cui all'art. 80, comma 5, lett. a)], rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla stazione appaltante;
- le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 (ora: c, c-bis, c-ter c-quater) sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'A.N.A.C., salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14.12.2018, n. 135. Si precisa che, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricoprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti.

La stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.

Si fa presente che la fattispecie di cui art.80 , comma 5, lettere c-bis) e c.ter) sono quelle indicate nelle linee guida ANAC 6/2016, salve le modifiche apportate dalla normativa successiva alla loro

adozione; al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti(ivi inclusi a titolo esemplificativo gli eventuali provvedimenti di risoluzione al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione

A titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno essere dichiarati:

- abusivo esercizio di una professione;
- reati fallimentari;
- reati tributari ex art.74/2000, reati societari, i delitti contro l'industria e il commercio;
- reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
- condanne non definitive reati di cui agli artt. 353, 353 bis, 354, 355 e 356 ;
- significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto che abbiano comportato la risoluzione anticipata non contestata in giudizio o la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni quali l'applicazione di penali o l'escussione delle garanzie ai sensi degli artt. 103 e 104 del Codice;
- gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara che configurano comportamenti volti ad alterare illecitamente la par condicio tra i concorrenti oppure finalizzati al soddisfacimento di interessi personali in danno dell'amministrazione aggiudicatrice o di altri partecipanti;
- provvedimenti esecutivi dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato;
- provvedimenti sanzionatori esecutivi sanciti dall'ANAC ai sensi dell'art. 213, comma 13 del Codice.

Ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante verifica l'assenza della causa ostativa prevista dall'art.80, comma 5, lett. c) del codice, in capo :

- all'operatore economico
- ai soggetti individuati dall'art.80 , comma 3 del Codice

E' rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell'esclusione dalla gara.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'art. 6.2 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Dovrà essere allegato al DGUE: In caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore o da un istituto: copia conforme all'originale della **procura generale o speciale o della procura istitoria** oppure nel caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Art. 8.2.2 – Obbligatorietà dei soggetti che devono presentare il DGUE

Il DGUE deve essere presentato dal legale rappresentante/istituto/procuratore:

- dell'operatore singolo;
 - nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
 - nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
 - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di consorzi stabili dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e dagli altri consorziati, diversi dai precedenti, che apportano i requisiti di capacità tecnico-professionale o economico-finanziari necessari alla qualificazione del consorzio stabile.

L'inserimento del/i DGUE nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

- da ciascuna ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezione A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI
- al momento dell'attivazione del subappalto da ciascun subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D e alla parte VI
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
- Le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere rese anche per il socio unico e per il socio di maggioranza persona fisica (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%) in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro.

ART. 8.3 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che sono state ricomprese nell'Allegato A1 del disciplinare, dichiarazioni richieste per la partecipazione all'appalto specifico. Si rinvia al modello, nel quale vengono indicate le istruzioni per la corretta compilazione e presentazione delle dichiarazioni.

ART. 8.4 – DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Qualora l'offerta sia presentata da concorrenti plurisoggettivi, costituiti o costituendi, dovrà essere prodotta la seguente ulteriore documentazione.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- 1) copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- 2) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, da rendere nello spazio "R.T.I. e forme multiple".

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- 3) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- 4) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati, da rendere nello spazio "R.T.I. e forme multiple".

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- 5) dichiarazione attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, da rendere in sede di offerta economica generata dal sistema;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate, da rendere attraverso Allegato C.A al presente disciplinare;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, da rendere nello spazio "R.T.I. e forme multiple".

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre, da rendere attraverso DGUE (parte II, lettera A);

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, da rendere nello spazio “R.T.I. e forme multiple”.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, da rendere nello spazio “R.T.I. e forme multiple”.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, da rendere anche nello spazio “R.T.I. e forme multiple”. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 2. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, da rendere in sede di offerta economica generata dal sistema;
 3. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei, da rendere attraverso Allegato C.A al presente disciplinare;
 4. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, da rendere nello spazio “R.T.I. e forme multiple”.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese attraverso l'Allegato C.A e la compilazione nello spazio nella piattaforma START “R.T.I. e forme multiple”.

Art. 8.5 - Documentazione in caso di Curatela fallimentare e Concordato Preventivo

Nel caso in cui l'operatore economico sia stato ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale dovrà indicare nel DGUE nella sezione C – parte III gli estremi dell'autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 110 comma 3 lettera a) del Codice e dovrà allegare la relazione, sottoscritta da un professionista, ai sensi del comma 4 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo decreto, che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Inoltre dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi

dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e che l'impresa ausiliaria è _____ in possesso dei requisiti come dalla stessa dichiarati nel proprio DGUE e nella dichiarazione integrativa

Tale relazione deve essere in formato elettronico firmata digitalmente dal professionista. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel sistema la dichiarazione che la relazione è copia conforme all'originale.

Saranno tenuti a produrre la relazione di cui sopra, con le medesime modalità ivi riportate, le consorziate esecutrici ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale e l'impresa ausiliaria art.89 D.Lgs. 50/2016 che si trovino nella situazione di cui all'art.110, comma 3, lett. a), D.Lgs. 50/2016.

Nei casi in cui la partecipazione alle procedure di affidamento dell'impresa ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale o del curatore di impresa in fallimento autorizzati, ai sensi dell'art. 110 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, sia stata subordinata, così come dichiarato nel relativo DGUE, ad avvalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, e degli altri requisiti di selezione richiesti nel presente disciplinare, l'impresa ausiliaria, ivi indicata, deve produrre un proprio DGUE.

L'impresa ausiliaria indicata dall'operatore economico deve presentare la documentazione di cui all'art. 89 del Codice Appalti.

ART. 9 AMMISSIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

ART. 9.1 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

L'esame delle domande di ammissione inviate dagli operatori economici viene effettuata da ESTAR in sedute riservate.

Art. 9.1.1 - Soccorso Istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci ESTAR procederà alla non ammissione o alla revoca dell'ammissione dell'operatore economico dallo SDA.

L'esame delle domande di ammissione e le relative attività sono svolte da ESTAR in via continuativa per tutta la durata dello SDA, in base a criteri di efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto dei principi di egualanza e non discriminazione e di quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal D. Lgs. n. 82/2005. L'individuazione delle domande da sottoporre a verifica avviene in base alla priorità temporale dell'ordine di ricezione delle domande di ammissione, così come risultante dal Sistema.

Art. 9.1.2 - Procedimento di ammissione dopo la pubblicazione del GUUE

Dalla data di invio del Bando per la pubblicazione alla GUUE decorre un primo termine **di trenta giorni solari** per la presentazione delle domande di ammissione.

Come stabilito dell'art. 55, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, ESTAR valuterà le domande pervenute entro **dieci giorni** lavorativi dal loro ricevimento.

ESTAR potrà prorogare tale termine fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi giustificati (a titolo esemplificativo, nel caso in cui sia necessario esaminare documentazione aggiuntiva o verificare in altro modo se i criteri e le condizioni di qualificazione siano stati soddisfatti).

ESTAR si riserva la facoltà di prorogare ulteriormente il suddetto termine fino ad ulteriori 10 giorni lavorativi, ciò a condizione che l'invito a presentare offerte per il primo Appalto Specifico nel Sistema dinamico di acquisizione non sia stato inviato.

Art. 9.1.3- Procedimento di ammissione a regime

Durante l'intera durata dello SDA, ESTAR procederà ai sensi dell'art. 55, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, ad esaminare le domande pervenute entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento.

ESTAR potrà prorogare tale termine fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi giustificati (a titolo esemplificativo, nel caso in cui sia necessario esaminare documentazione aggiuntiva o verificare in altro modo se i criteri e le condizioni di qualificazione siano stati soddisfatti).

L'operatore economico, che non sia stato ammesso allo SDA al momento dell'invio di una lettera di invito, non potrà partecipare al relativo Appalto Specifico, in nessuna forma neanche consorziata o raggruppata; ciò potrebbe avvenire sia nel caso in cui l'operatore abbia inoltrato la "Domanda di ammissione" successivamente all'invio della lettera di invito, sia nel caso in cui tale domanda sia stata inoltrata entro un termine inidoneo a consentire ad ESTAR l'esame della domanda stessa secondo la tempistica sopra descritta. In tali casi ESTAR non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile del mancato invito.

Stante quanto precede, a pena di esclusione, può presentare offerta per un Appalto specifico solo un Operatore Economico che risulti ammesso allo SDA, al momento dell'invio della lettera di Invito. Questa regola si applica

- sia agli operatori economici che presentano offerta singolarmente,
- sia agli operatori che siano parte (quali capogruppo mandatario, mandanti o consorziati) di un RTI o di un Consorzio ordinario,
- sia ai Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, rispetto tanto al Consorzio quanto alle consorziate esecutrici,
- sia alle Aggregazioni con e senza personalità giuridica, rispetto tanto all'Aggregazione quanto a tutte le imprese retiste esecutrici.

La regola suddetta si applica anche nel caso in cui partecipi al singolo Appalto Specifico un RTI che preveda una combinazione delle suddette forme (ad es. nel caso in cui di un RTI sia mandatario o mandante un Consorzio stabile che agisca con Consorziate esecutrici).

Nel caso in cui presentino offerta, in qualsiasi forma, operatori economici che non sono stati ammessi allo SDA al momento dell'invito al singolo Appalto Specifico, essi saranno esclusi dalla gara unitamente ai soggetti (Raggruppamenti, Consorzi ordinari, Consorzi stabili, etc...) con i quali essi partecipano.

ART. 9.2 - ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE: AMMISSIONE O RIFIUTO

All'esito dell'attività di valutazione, ESTAR:

- comunicherà all'operatore economico, attraverso l'invio di apposita comunicazione mediante la piattaforma START, con gli estremi del provvedimento di ammissione;
- oppure
- invierà il provvedimento di esclusione e relativa comunicazione di rifiuto di ammissione al Sistema Dinamico di Acquisizione.

In caso di rifiuto dell'ammissione allo SDA l'operatore economico può presentare una nuova domanda di ammissione successivamente all'acquisizione dei requisiti e/o delle condizioni la cui mancanza aveva determinato il precedente diniego.

ESTAR curerà la pubblicazione, conformemente agli adempimenti previsti all'art. 29 del Codice Appalti, dei provvedimenti di ammissione/esclusione con l'elenco degli operatori ammessi e di quelli destinatari di un provvedimento di diniego.

ART. 9.3 - EFFICACIA E DURATA DELL'AMMISSIONE ALLO SDA

L'ammissione dell'operatore economico allo SDA sarà efficace per l'intero periodo di validità dello stesso, indicato all'art. 4 del presente Disciplinare.

L'ammissione impegna in ogni caso l'operatore economico ad aggiornare periodicamente le dichiarazioni al fine di garantire la permanenza allo SDA. Verrà pertanto richiesto da parte di ESTAR agli Operatori Economici ammessi l'aggiornamento delle dichiarazioni dei requisiti richiesti.

In particolare, ai fini della permanenza nello SDA, l'operatore economico è tenuto a mantenere i requisiti e le caratteristiche indicati dal Bando e dal presente Disciplinare. La permanenza dei citati requisiti e caratteristiche può essere in qualsiasi momento accertata da parte di ESTAR attraverso la richiesta di invio di attestazioni ovvero di dichiarazioni volte alla dimostrazione dell'attuale possesso dei medesimi.

ART. 9.4-AGGIORNAMENTO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL'AMMISSIONE ALLO SDA

L'operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente a ESTAR ogni modifica dei dati riportati nella *"Domanda di ammissione"*, l'eventuale perdita dei requisiti previsti dal Bando e dal presente Disciplinare e l'eventuale revoca e/o modifica dei poteri del soggetto che firma la *"Domanda di ammissione"*.

In caso di ammissione allo SDA, le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell'operatore economico e del legale rappresentante che richiede l'ammissione, nonché di tutti gli altri eventuali soggetti registrati e abilitati al Sistema in quanto ammessi ad agire in nome e per conto dell'operatore economico, dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritieri e corrette e, in ogni caso, rinnovate ogni **sei mesi dal rilascio, pena la sospensione o la revoca** dell'Ammissione allo SDA.

Nel caso di modifica di qualsiasi informazione contenuta nella *"Domanda di ammissione"* ovvero nelle dichiarazioni successivamente rilasciate dall'operatore economico ai fini dell'ammissione allo SDAPA o del mantenimento della medesima, l'operatore economico è tenuto senza indugio ad aggiornare le dichiarazioni e tutte le informazioni presenti sullo SDA.

ESTAR si riserva, in qualsiasi momento, di svolgere verifiche e controlli sulla veridicità, completezza, correttezza e aggiornamento delle dichiarazioni rese dagli operatori economici. Delle verifiche compiute potrà essere data evidenza attraverso la piattaforma, nonché all'A.N.AC. L'esito negativo delle verifiche potrà comportare la non ammissione allo SDA, la revoca o l'annullamento della stessa ammissione, con impossibilità per l'operatore economico di partecipare alle relative procedure di Appalto specifico.

ART. 10 GLI APPALTI SPECIFICI

ART. 10.1 - OGGETTO DEL SINGOLO APPALTO SPECIFICO

L'Appalto Specifico avrà ad oggetto la fornitura di dispositivi medici di vario genere di cui alle categorie merceologiche definite nell'Allegato A2 ***"Elenco categorie merceologiche"***.

Tale documento contiene, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'elenco delle categorie che potranno essere oggetto del singolo Appalto Specifico. Tale elenco potrà, per tutta la durata del SDA, essere integrato da ESTAR anche a seguito di segnalazioni da parte delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Toscana.

ART. 10.2 – PARTECIPANTI AL SINGOLO APPALTO SPECIFICO

Tutti gli Operatori Economici ammessi allo SDA saranno invitati a partecipare ai singoli Appalti Specifici e dovranno possedere i requisiti di partecipazione che saranno eventualmente indicati in ciascuno degli stessi.

Il candidato ammesso individualmente allo SDA, ha facoltà, a norma del comma 11 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, di presentare offerta come singolo operatore o quale mandatario di operatori riuniti, sotto forma di Raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi Ordinari di imprese costituiti o costituendi, nonché di Aggregazioni al contratto di rete con le modalità di cui all'art. 48 del Codice, solo se tutte le imprese del RTI o Consorzio sono state ammesse allo SDA precedentemente l'invio della lettera invito.

Tutte le imprese che si presentano in forma aggregata al singolo Appalto Specifico devono comunque essere state ammesse allo SDA al momento dell'invio della Lettera invito, pena esclusione della impresa non qualificata e della RTI/Consorzio/Aggregazione.

L'Operatore Economico, che non sia stato ammesso allo SDA al momento dell'invito al singolo Appalto Specifico, non potrà partecipare al relativo Appalto Specifico, neanche in forma consorziata, raggruppata o aggregata. essi saranno esclusi dalla gara unitamente ai soggetti (Raggruppamenti, Consorzi ordinari, Consorzi stabili,..) con i quali essi partecipano.

È vietato comunque ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Nel caso in cui i Consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 siano stati ammessi (come da specifica richiesta) allo SDA:

- “con la propria struttura di impresa”, non sarà possibile presentare offerta per il singolo Appalto Specifico indicando come Consorziate esecutrici imprese singole autonomamente ammesse;
- “con le proprie consorziate”, potranno, in fase di partecipazione all'Appalto Specifico, scegliere di presentare offerta:
 - I. con alcune delle consorziate, ammesse al momento dell'invio della lettera di invito;
 - II. con tutte le consorziate, ammesse al momento dell'invio della lettera di invito.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per ogni singolo Appalto Specifico cui partecipano, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

ART. 10.3- INVIO DELLA LETTERA DI INVITO

Per avviare un Appalto Specifico, ESTAR invierà una Lettera di invito per presentare offerta.

La lettera di invito contiene: denominazione dell'Appalto Specifico, termine di presentazione dell'offerta, termine per la ricezione dei chiarimenti, eventualmente giorno e ora in cui si terrà la seduta pubblica in via telematica, criterio di aggiudicazione prescelto.

In apposita sezione del Sistema saranno pubblicati i documenti allegati alla lettera di invito, il Capitolato prestazionale e il Capitolato Normativo e altra documentazione che:

- definiscono i beni/servizi oggetto della procedura di acquisto,
- individuano le quantità, gli eventuali lotti e le basi d'asta,
- indicano il CIG,
- indicano le modalità di aggiudicazione,
- individuano tutti i requisiti e le condizioni di partecipazione al rilancio competitivo da svolgersi nell'ambito dello SDA, incluse le modalità di partecipazione in forma associata (RTI, Consorzi ordinari, Aggregazioni),
- definiscono il valore della garanzia provvisoria e la modalità della sua produzione,
- disciplinano il ricorso al subappalto e le modalità di applicazione dell'istituto;
- definiscono le modalità di aggiudicazione e le modalità di attribuzione del punteggio,
- definiscono i controlli che saranno eseguiti,
- chiariscono le modalità di comprova dei requisiti di ammissione dell'aggiudicatario,
- precisano le modalità di esecuzione contrattuale,
- disciplinano il rilascio della garanzia definitiva,
- prevedono eventuali coperture assicurative.

ART. 10.4 - INVITO AL CONFRONTO CONCORRENZIALE

Nella lettera di invito verrà fissato il termine per la presentazione dell'offerta che, comunque, non sarà mai inferiore a **10 giorni solari** dalla data dell'invio della stessa lettera.

Gli operatori economici ammessi allo SDA e invitati a partecipare all'Appalto Specifico inviano entro il termine indicato nell'invito la propria offerta attraverso l'apposita procedura prevista dal Sistema, secondo le modalità che saranno indicate nella documentazione allegata alla lettera di invito.

Si precisa che in sede di Appalto specifico gli operatori ammessi che vogliono ricorrere al subappalto dovranno attenersi alle disposizioni di cui all'art. 105, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, anche in ragione delle prestazioni indicate nella lettera di invito.

ART. 11 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs.101/2018 e del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente disciplinare di gara.

ALLEGATI:

All. A – DGUE

All. A1 - Dichiarazioni integrative

All. A2 – Elenco categorie merceologiche

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico⁽¹⁾. Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando⁽²⁾ nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:

GU UE S numero data / / pag.

Numero dell'avviso nella GU S: /S -

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale):

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Identità del committente ⁽³⁾	Risposta:
Nome:	<input type="text"/>
Codice fiscale	<input type="text"/>
Di quale appalto si tratta?	Risposta: <input type="text"/>
Titolo o breve descrizione dell'appalto ⁽⁴⁾ :	<input type="text"/>
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) ⁽⁵⁾ :	<input type="text"/>
CIG	<input type="text"/>
CUP (ove previsto)	<input type="text"/>
Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)	<input type="text"/>

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

⁽¹⁾I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

⁽²⁾Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.

⁽³⁾Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.

⁽⁴⁾Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

⁽⁵⁾Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

<p>Dati identificativi</p> <p>Nome:</p> <p>Partita IVA, se applicabile: Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile</p> <p>Indirizzo postale:</p> <p>Persone di contatto (⁶):</p> <p>Telefono:</p> <p>PEC o e-mail:</p> <p>(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):</p>	<p>Risposta:</p> <p>[Redacted]</p> <p>[Redacted]</p> <p>[Redacted]</p> <p>[Redacted]</p> <p>[Redacted]</p> <p>[Redacted]</p> <p>[Redacted]</p> <p>[Redacted]</p>
<p>Informazioni generali:</p> <p>L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (⁷)?</p>	
<p>si <input type="radio"/> no <input type="radio"/></p>	
<p>Solo se l'appalto è riservato (⁸): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa sociale" (⁹) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?</p>	
<p>si <input type="radio"/> no <input type="radio"/></p>	
<p>In caso affermativo,</p> <p>qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?</p>	
<p>Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:</p>	
<p>Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ?</p>	
<p>si <input type="radio"/> no <input type="radio"/> Non applicable <input type="radio"/></p>	
<p>In caso afferativo: Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI.</p>	
<p>a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione</p>	
<p>Denominazione [Redacted]</p>	
<p>n. iscrizione [Redacted]</p>	
<p>n. certificazione [Redacted]</p>	
<p>indirizzo web [Redacted]</p>	
<p>autorità o organismo di emanazione [Redacted]</p>	
<p>riferimento preciso della documentazione): [Redacted]</p>	
<p>c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (¹⁰):</p>	
<p>[Redacted]</p>	
<p>Classificazione [Redacted]</p>	
<p>si <input type="radio"/> no <input type="radio"/></p>	
<p>In caso di risposta negativa alla lettera d): Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso</p>	

⁶ Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

⁷ Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

⁸Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

⁹ Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

¹⁰I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:

e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

si no

indirizzo web

autorità o organismo di emanazione

riferimento preciso della documentazione):

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

ovvero,

è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali

In caso affermativo:

a) Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione)

b) Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

si no

si no

Numero data

indirizzo web

autorità o organismo di emanazione

riferimento preciso della documentazione):

c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione:

d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

si no

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (¹)?

si no

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.):

b) Indicare gli altri operatori economici che partecipano alla procedura di appalto:

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:

d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

Lotti

Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:

^¹Specificamente nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

Eventuali rappresentanti:	Risposta:
Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	<input type="text"/> Data <input type="text"/> Luogo di nascita <input type="text"/>
Posizione/Titolo ad agire:	<input type="text"/>
Indirizzo postale:	<input type="text"/>
Telefono:	<input type="text"/>
E-mail:	<input type="text"/>
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	<input type="text"/>

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (ARTICOLO 89 DEL CODICE – AVVALIMENTO)

Affidamento:	Risposta:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	si <input type="radio"/> no <input type="radio"/>
In caso affermativo: Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:	<input type="text"/>
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:	<input type="text"/>

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE – SUBAPPALTO)

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:	Risposta:
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?	si <input type="radio"/> no <input type="radio"/>
In caso affermativo: Elenicare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:	<input type="text"/> Quota percentuale <input type="text"/>
Nel caso ricorrono le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori (o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

Parte III: Motivi di esclusione (ARTICOLO 80 DEL CODICE)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

1. Partecipazione a un'organizzazione criminale (¹²)
2. Corruzione(¹³)
3. Frode(¹⁴);
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (¹⁵);
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (¹⁶);
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(¹⁷)

CODICE

7. Ogni altro delitto da cui deriva, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);

<p>Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):</p> <p>I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?</p> <p>In caso affermativo, indicare (¹⁹):</p> <p>a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,</p> <p>b) dati identificativi delle persone condannate;</p> <p>c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:</p> <p>In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione(²⁰)</p> <p>(autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7)?</p> <p>In caso affermativo, indicare:</p> <p>1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?</p> <p>2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?</p>	<p>Risposta:</p> <p>si <input type="radio"/> no <input type="radio"/></p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare indirizzo web</p> <p>autorità o organismo di emanazione</p> <p>riferimento preciso della documentazione):</p> <p>(¹⁸)</p> <p>Data</p> <p>durata</p> <p>Lettera <input type="text"/> comma 1, art. 80</p> <p>Motivi di condanna</p> <p>durata del periodo d'esclusione</p> <p>lettera comma 1, articolo 80</p> <p>si <input type="radio"/> no <input type="radio"/></p>
--	--

¹² Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

¹³ Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

¹⁴ Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

¹⁵ Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

¹⁶ Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

¹⁷ Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

¹⁸ Ripetere tante volte quanto necessario

¹⁹ Ripetere tante volte quanto necessario

²⁰ In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

<p>3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hanno risarcito interamente il danno? - si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? <p>4) per le ipotesi 1) e 2 l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati ?</p> <p>5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:</p>	<p>si <input type="radio"/> no <input type="radio"/></p> <p>si <input type="radio"/> no <input type="radio"/></p> <p>si <input type="radio"/> no <input type="radio"/></p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente</p> <p>e, se disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web</p> <p>autorità o organismo di emanazione</p> <p>riferimento preciso della documentazione):</p>
---	--

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

<p>Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):</p> <p>L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?</p> <p>In caso negativo, indicare:</p> <p>a) Paese o Stato membro interessato</p> <p>b) Di quale importo si tratta</p> <p>c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: <p>Tale decisione è definitiva e vincolante?</p> <p>Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.</p> <p>Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita <u>direttamente</u> nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione:</p> <p>2. In altro modo? Specificare:</p> <p>d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?</p> <p>Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>Risposta:</p> <p>si <input type="radio"/> no <input type="radio"/></p> <p>Imposte/tasse</p> <p>Contributi previdenziali</p> <p>si <input type="radio"/> no <input type="radio"/></p> <p>si <input type="radio"/> no <input type="radio"/></p> <p>Indirizzo web</p> <p>autorità o organismo di emanazione</p> <p>riferimento preciso della documentazione):</p>
--	--

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali	Risposta:
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice?	si <input type="radio"/> no <input type="radio"/>
In caso affermativo , l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?	si <input type="radio"/> no <input type="radio"/>
In caso affermativo , indicare:	
1) L'operatore economico	
- ha risarcito interamente il danno?	si <input type="radio"/> no <input type="radio"/>
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?	si <input type="radio"/> no <input type="radio"/>
2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati?	si <input type="radio"/> no <input type="radio"/>
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente	
e, se disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web	
autorità o organismo di emanazione	
riferimento preciso della documentazione):	
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:	
a) fallimento	si <input type="radio"/> no <input type="radio"/>
In caso affermativo :	
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lettera a) del Codice)?	si <input type="radio"/> no <input type="radio"/>
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti	
si <input type="radio"/> no <input type="radio"/>	
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?	
b) liquidazione coatta	si <input type="radio"/>
c) concordato preventivo	si <input type="radio"/>
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale	si <input type="radio"/>
In caso di risposta affermativa alla lettera d):	
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice?	si <input type="radio"/> no <input type="radio"/>
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?	si <input type="radio"/> no <input type="radio"/>
In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria	

22 Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE

23 Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

<p>L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali⁽²⁴⁾ di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:</p> <p>In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina?</p> <p>In caso affermativo, indicare:</p> <p>1) L'operatore economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno? <p>2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?</p>	<p>si <input type="radio"/> no <input type="radio"/></p> <div style="background-color: #d9e1ff; height: 1.2em; margin-top: 5px;"></div> <p>si <input type="radio"/> no <input type="radio"/></p> <p>si <input type="radio"/> no <input type="radio"/></p> <p>si <input type="radio"/> no <input type="radio"/></p> <p style="margin-top: 10px;">In caso affermativo elencare la documentazione pertinente</p> <div style="background-color: #d9e1ff; height: 1.2em; margin-top: 5px;"></div> <p>e, se disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web</p> <div style="background-color: #d9e1ff; height: 1.2em; margin-top: 5px;"></div> <p>autorità o organismo di emanazione</p> <div style="background-color: #d9e1ff; height: 1.2em; margin-top: 5px;"></div> <p>riferimento preciso della documentazione):</p> <div style="background-color: #d9e1ff; height: 1.2em; margin-top: 5px;"></div>
<p>L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi⁽²⁵⁾ legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:</p>	<p>si <input type="radio"/> no <input type="radio"/></p> <div style="background-color: #d9e1ff; height: 1.2em; margin-top: 5px;"></div> <p>si <input type="radio"/> no <input type="radio"/></p>
<p>L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrettanto partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice?)</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:</p> <p>L'operatore economico può confermare di:</p> <p>a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,</p> <p>b) non avere occultato tali informazioni?</p>	<p>si <input type="radio"/> no <input type="radio"/></p> <div style="background-color: #d9e1ff; height: 1.2em; margin-top: 5px;"></div> <p>si <input type="radio"/> no <input type="radio"/></p> <p>si <input type="radio"/> no <input type="radio"/></p>

²⁴ Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

²⁵ Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

**D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO
MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE**

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001	Risposta: si <input type="radio"/> no <input type="radio"/> Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web autorità o organismo di emanazione riferimento preciso della documentazione): (26)
Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?	
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?	si <input type="radio"/> no <input type="radio"/> Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web autorità o organismo di emanazione riferimento preciso della documentazione):
1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);	si <input type="radio"/> no <input type="radio"/> Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web autorità o organismo di emanazione riferimento preciso della documentazione):
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);	si <input type="radio"/> no <input type="radio"/> Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web autorità o organismo di emanazione riferimento preciso della documentazione):
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?	si <input type="radio"/> no <input type="radio"/> In caso affermativo: - indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione: - la violazione è stata rimossa ?
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i);	<input type="radio"/> si <input type="radio"/> no <input type="radio"/> Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web autorità o organismo di emanazione riferimento preciso della documentazione): Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni: Numero dipendenti altro

<p>5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?</p> <p>In caso affermativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria? - ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera I) ? 	<p>si <input type="radio"/> no <input type="radio"/></p> <p>si <input type="radio"/> no <input type="radio"/></p> <p>si <input type="radio"/> no <input type="radio"/></p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web <input type="text"/></p> <p>autorità o organismo di emanazione <input type="text"/></p> <p>riferimento preciso della documentazione: <input type="text"/></p>
<p>Si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?</p>	<p>si <input type="radio"/> no <input type="radio"/></p>
<p>L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantoufle o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ?</p>	<p>si <input type="radio"/> no <input type="radio"/></p>

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione \checkmark o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α : INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti	Risposta
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:	si <input type="radio"/> no <input type="radio"/>

A: IDONEITÀ (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA A), DEL CODICE)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneità	Risposta
1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento (27) Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	<input type="text"/> indirizzo web <input type="text"/> autorità o organismo di emanazione <input type="text"/> riferimento preciso della documentazione: <input type="text"/>
2) Per gli appalti di servizi: È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione (elendi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?	si <input type="radio"/> no <input type="radio"/> In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: <input type="text"/> indirizzo web <input type="text"/> autorità o organismo di emanazione <input type="text"/> riferimento preciso della documentazione: <input type="text"/>

²⁷ Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA B), DEL CODICE)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria	Risposta:																																																																																										
1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente: e/o, 1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente (⁽²⁸⁾): Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	<table border="1" style="width: 100px; margin-bottom: 5px;"> <tr><td style="width: 30px;">esercizio</td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td></tr> <tr><td>esercizio</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>esercizio</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100px; margin-bottom: 5px;"> <tr><td style="width: 30px;">Fatturato</td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td></tr> <tr><td>Fatturato</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Fatturato</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100px; margin-bottom: 5px;"> <tr><td style="width: 30px;">Valuta</td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td></tr> <tr><td>Valuta</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Valuta</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100px; margin-bottom: 5px;"> <tr><td style="width: 30px;">esercizio</td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100px; margin-bottom: 5px;"> <tr><td style="width: 30px;">Fatt. medio</td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100px; margin-bottom: 5px;"> <tr><td style="width: 30px;">valuta</td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>indirizzo web autorità o organismo di emanazione riferimento preciso della documentazione):</p>	esercizio					esercizio					esercizio					Fatturato					Fatturato					Fatturato					Valuta					Valuta					Valuta					esercizio															Fatt. medio															valuta														
esercizio																																																																																											
esercizio																																																																																											
esercizio																																																																																											
Fatturato																																																																																											
Fatturato																																																																																											
Fatturato																																																																																											
Valuta																																																																																											
Valuta																																																																																											
Valuta																																																																																											
esercizio																																																																																											
Fatt. medio																																																																																											
valuta																																																																																											
2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente: e/o, 2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente (⁽²⁹⁾): Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	<table border="1" style="width: 100px; margin-bottom: 5px;"> <tr><td style="width: 30px;">esercizio</td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td></tr> <tr><td>esercizio</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>esercizio</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100px; margin-bottom: 5px;"> <tr><td style="width: 30px;">Fatturato</td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td></tr> <tr><td>Fatturato</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Fatturato</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100px; margin-bottom: 5px;"> <tr><td style="width: 30px;">Valuta</td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td></tr> <tr><td>Valuta</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Valuta</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100px; margin-bottom: 5px;"> <tr><td style="width: 30px;">esercizio</td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100px; margin-bottom: 5px;"> <tr><td style="width: 30px;">Fatt. medio</td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100px; margin-bottom: 5px;"> <tr><td style="width: 30px;">valuta</td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>indirizzo web autorità o organismo di emanazione riferimento preciso della documentazione):</p>	esercizio					esercizio					esercizio					Fatturato					Fatturato					Fatturato					Valuta					Valuta					Valuta					esercizio															Fatt. medio															valuta														
esercizio																																																																																											
esercizio																																																																																											
esercizio																																																																																											
Fatturato																																																																																											
Fatturato																																																																																											
Fatturato																																																																																											
Valuta																																																																																											
Valuta																																																																																											
Valuta																																																																																											
esercizio																																																																																											
Fatt. medio																																																																																											
valuta																																																																																											
3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:	<table border="1" style="width: 100px; margin-bottom: 5px;"> <tr><td style="width: 30px;"></td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																																										
4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (⁽³⁰⁾) specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell'art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	<p>(Indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (⁽³¹⁾), e valore)</p> <table border="1" style="width: 100px; margin-bottom: 5px;"> <tr><td style="width: 30px;"></td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>indirizzo web autorità o organismo di emanazione riferimento preciso della documentazione):</p>																																																																																										
5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del Codice): Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:	<table border="1" style="width: 100px; margin-bottom: 5px;"> <tr><td style="width: 30px;"></td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>indirizzo web autorità o organismo di emanazione riferimento preciso della documentazione):</p>																																																																																										
6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	<table border="1" style="width: 100px; margin-bottom: 5px;"> <tr><td style="width: 30px;"></td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>indirizzo web autorità o organismo di emanazione riferimento preciso della documentazione):</p>																																																																																										

²⁸ Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

²⁹ Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

³⁰ Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

³¹ Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

³² Ripetere tante volte quanto necessario

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA C), DEL CODICE)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali	Risposta:																
1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il periodo di riferimento ⁽³³⁾ l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato:	<p>Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 10%;">Anno</td><td style="width: 90%;">lavori</td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table> <p>Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare:</p> <p>indirizzo web</p> <p>autorità o organismo di emanazione</p> <p>riferimento preciso della documentazione):</p>	Anno	lavori														
Anno	lavori																
1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi:	<p>Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati⁽³⁴⁾:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr><th style="width: 25%;">Descrizione</th><th style="width: 25%;">importi</th><th style="width: 15%;">date</th><th style="width: 35%;">destinatari</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p>Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara):</p>	Descrizione	importi	date	destinatari												
Descrizione	importi	date	destinatari														
2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici ⁽³⁵⁾ , citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità:	<p>Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:</p>																
3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:																	
4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto:																	
5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare:	<p>L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche⁽³⁶⁾ delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità?</p> <p style="text-align: center;">si <input type="radio"/> no <input type="radio"/></p>																
6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso:	<p>a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,</p> <p>e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara)</p> <p>b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro:</p>																
7) L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:																	

³³Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.

³⁴In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

³⁵Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

³⁶La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.

<p>8) L'organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:</p>	<table border="1" style="width: 100px; margin-bottom: 10px;"> <tr><td>Anno</td><td>organico medio annuo</td></tr> <tr><td>[redacted]</td><td>[redacted]</td></tr> <tr><td>[redacted]</td><td>[redacted]</td></tr> <tr><td>[redacted]</td><td>[redacted]</td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100px; margin-bottom: 10px;"> <tr><td>Anno</td><td>numero di dirigenti</td></tr> <tr><td>[redacted]</td><td>[redacted]</td></tr> <tr><td>[redacted]</td><td>[redacted]</td></tr> <tr><td>[redacted]</td><td>[redacted]</td></tr> </table>	Anno	organico medio annuo	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Anno	numero di dirigenti	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Anno	organico medio annuo																
[redacted]	[redacted]																
[redacted]	[redacted]																
[redacted]	[redacted]																
Anno	numero di dirigenti																
[redacted]	[redacted]																
[redacted]	[redacted]																
[redacted]	[redacted]																
<p>9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico seguenti:</p> <div style="background-color: #d3d3d3; height: 40px; margin-bottom: 10px;"></div>																	
<p>10) L'operatore economico intende eventualmente subappaltare⁽³⁷⁾ la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto:</p> <div style="background-color: #d3d3d3; height: 20px; margin-bottom: 10px;"></div>																	
<p>11) Per gli appalti pubblici di forniture:</p> <p>L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti; se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>																	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> si <input type="radio"/> no <input type="radio"/> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> si <input type="radio"/> no <input type="radio"/> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>indirizzo web</p> <div style="background-color: #d3d3d3; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>autorità o organismo di emanazione</p> <div style="background-color: #d3d3d3; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>riferimento preciso della documentazione):</p> <div style="background-color: #d3d3d3; height: 20px;"></div> </div>																	
<p>12) Per gli appalti pubblici di forniture:</p> <p>L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?</p> <p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>																	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> si <input type="radio"/> no <input type="radio"/> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> si <input type="radio"/> no <input type="radio"/> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>indirizzo web</p> <div style="background-color: #d3d3d3; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>autorità o organismo di emanazione</p> <div style="background-color: #d3d3d3; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>riferimento preciso della documentazione):</p> <div style="background-color: #d3d3d3; height: 20px;"></div> </div>																	
<p>13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:</p> <p>Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:</p>																	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> si <input type="radio"/> no <input type="radio"/> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> si <input type="radio"/> no <input type="radio"/> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>indirizzo web</p> <div style="background-color: #d3d3d3; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>autorità o organismo di emanazione</p> <div style="background-color: #d3d3d3; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>riferimento preciso della documentazione):</p> <div style="background-color: #d3d3d3; height: 20px;"></div> </div>																	

³⁷ Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale	Risposta:
<p>L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?</p> <p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p style="text-align: center;">si <input type="radio"/> no <input type="radio"/></p> <div style="background-color: #d9e1ff; border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: #d9e1ff; border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: #d9e1ff; border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div>
<p>L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione ambientale?</p> <p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p style="text-align: center;">si <input type="radio"/> no <input type="radio"/></p> <div style="background-color: #d9e1ff; border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: #d9e1ff; border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: #d9e1ff; border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div>

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero	Risposta
Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato:	<input type="text"/>
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti:	si <input type="radio"/> no ⁽³⁸⁾ <input type="radio"/>
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente ⁽³⁹⁾ , indicare per ciascun documento:	indirizzo web <input type="text"/> autorità o organismo di emanazione <input type="text"/> riferimento preciso della documentazione: <input type="text"/> ⁽⁴⁰⁾

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritieri e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

- a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ⁽⁴¹⁾, oppure
- b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ⁽⁴²⁾, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente ESTAR ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui al presente documento di gara unico europeo, ai fini della

procedura di appalto:

estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento

Data, luogo

e, se richiesto o necessario, firma/firme:

³⁸ Ripetere tante volte quanto necessario.

³⁹ Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

⁴⁰ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁴¹ A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.

⁴² In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

Allegato A

Dichiarazioni integrative

Dichiarazione Sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445

ATTENZIONE: Le dichiarazioni devono essere rese dal titolare /rappresentante legale/institore

- dell'Operatore **singolo**,
- del **Consorzio di cooperative e imprese artigiane** o del **Consorzio Stabile**, di cui all'art. 45, co. 2 lett. b)ec)
- della **Mandataria /Capofila** nel caso di RTI o Consorzi Ordinari costituiti
- da tutti le imprese **raggruppate** di un RTI nel caso di RTI ancora **dacostituire**
- da tutte le imprese **consorziate** nel caso di un Consorzio Ordinario ancora **dacostituire**
- della impresa retista che riveste la funzione di organo comune nel caso diretto o indiretto di organo comune con potere di **rappresentanza e con/senza soggettività giuridica**;
- da tutte le imprese retiste nel caso di Rete dotata di organo comune privo di rappresentanza o se la Rete è sprovvista di organo comune o se l'organo comune è privo di requisiti di qualificazione richiesti per assumere la relativa mandataria.
- del **Gruppo Europeo Interesse Economico**

Il sottoscritto

nella sua qualifica di :

- Legale Rappresentante Institore Procuratore speciale o generale con mandato di rapp. con firma disgiunta
- Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma congiunta

Della ditta che rappresenta

consapevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 50/2016 e alla normativa vigente in materia

Dichiara

- di applicare il seguente CCNL _____ codice alfanumerico unico art. 16 quater DL n. 76/2020 _____ ai dipendenti che svolgono la/le seguente/i prestazione/i oggetto dell'appalto _____; (ripetere la suddetta dichiarazione nel caso in cui siano applicati più contratti collettivi)
- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice
- l'impresa, società o altro soggetto non ha tenuto i comportamenti di cui all'art. 80, comma 5, lettera c-bis) del Codice;
- l'impresa, società o altro soggetto, in relazione all'art. 80, comma 5, lettera c-ter) del Codice:

[] non ha commesso carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
oppure

[] ha commesso carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili: _____
(specificare le tipologie di inadempimento, il valore del contratto/concessione, la data cui si riferiscono, l'Amministrazione contraente e in caso di condanna al risarcimento del danno la relativa quantificazione)

- l'impresa, società o altro soggetto non ha commesso, in relazione all'art. 80, comma 5, lettera c-quater) del codice, grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura.
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta.
- di accettare il patto di integrità di cui alla Delibera ESTAR n. 65 del 03.02.2022
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile nel sito www.estar.toscana.it si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento.
- che con riferimento alla presente gara non ha in corso e non intende attuare intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile.
- di aver preso visione della documentazione relativa a (*se presente*):
- Dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare gli operatori dell'appaltatore e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (pubblicato sul sito www.estar.toscana.it selezionando la voce "Documenti/Documenti pubblici/Documenti valutazione rischi");
- (se presente negli atti di gara) Documento ricognitivo redatto dalla centrale di committenza relativamente alle ipotesi dei rischi interferenti con relative misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi stessi e la stima degli eventuali costi della sicurezza relativi ai rischi interferenti (parte integrante del DUVRI)
- In fase di contratto attuativo si impegna eventualmente, in relazione al tipo di appalto, di prendere visione dello stato dei luoghi e delle attività svolte dall'Azienda presso la quale si svolge l'appalto sia per quanto concerne lo svolgimento dell'appalto stesso, sia al fine della valutazione degli eventuali rischi in ambito lavorativo connessi all'espletamento delle attività oggetto dell'appalto (futura cooperazione e coordinamento con il committente ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti)

Ulteriori eventuali dichiarazioni

In caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53 della l. 190/2012

- di non essere iscritto nella *WhiteList*
- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *White List*)
- di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *White List*) istituito presso la Prefettura della provinciadì

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- Di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R.. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

Se richiesta conformità agli standard sociali minimi (facoltativo)

- di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto.

Se è previsto il sopralluogo obbligatorio

- di aver preso visione dei luoghi
- allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione.

Se sono previste condizioni di esecuzione particolari

- di accettare, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, previste, se del caso, nel disciplinare di gara.

Per gli operatori economici che hanno presentato domanda per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art.186bis del R.D. 16/03/42, n.267

Ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale di ovvero rilasciato dal Giudice delegato Dott. del Tribunale di in data nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e che l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti come dalla stessa dichiarati nel proprio DGUE e nella dichiarazione integrativa. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16/03/42, n. 267

Ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale rilasciato dal Tribunale di in data nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e che l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti come dalla stessa dichiarati nel proprio DGUE e nella dichiarazione integrativa.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

(Solo per le Cooperative)

- di applicare il seguente CCNL codice alfanumerico unico art. 16 quater DL n. 76/2020 anche per i soci della cooperativa;
- (ripetere la suddetta dichiarazione nel caso in cui siano applicati più contratti collettivi)

Indica

- I seguenti dati, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice

domicilio fiscale

codice fiscale

 Partita

indirizzo PEC

solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri

l'indirizzo di posta elettronica

Ulteriori dichiarazioni nel caso di Avvalimento

Dichiara

Che l'impresa ausiliaria

- appartiene al medesimo gruppo e che il legame giuridico ed economico esistente deriva dal fatto che

- NON appartiene al medesimo gruppo e allega il contratto di avvalimento ed dichiara che è copia conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000.

- Inoltre nel caso di avvalimento ex art. 183 del R.D. 267/42, oltre alle dichiarazioni sopra indicate allega la relazione del professionista accreditato e ne dichiara che è copia conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000

Ulteriori dichiarazioni per soggetti aggregati

ATTENZIONE: Le dichiarazioni devono essere rese dal titolare /rappresentante legale/intituire

- da tutti le imprese **raggruppate** di un RTI nel caso di RTI ancora **dacostituire**
- da tutte le imprese **consorziate** nel caso di un Consorzio Ordinario ancora **dacostituire**
- da tutte le **imprese di un GEIE** nel caso di GEIE ancora **dacostituire**
- da tutte le imprese retiste nel caso di Rete dotata di organo comune privo di rappresentanza o se la Rete è sprovvista di organo comune o se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, **dacostituire**

Dichiara

- Che l'impresa si impegna, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai RTI, o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata quale mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

Dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 3 del Codice

Il soggetto Economico indica tutte le generalità dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice:

Dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice

Ai sensi degli art. 46 e 47 del dpr 445/2000, ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, consapevole della responsabilità penale nel caso di affermazioni mendaci, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui all'art. 80, del d.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni

Dichiara

relativamente all'insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, di cui all'art. 80, comma 1 e 2, del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, che i fatti stati e qualita' di seguito riportati corrispondono a verità:

relativamente ai Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):	
I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, indicati nel presente modello, sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
In caso affermativo, indicare:	
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,	Data _____ Durata _____ Lettera comma 1, art. 80 _____ Motivi di condanna _____ _____ _____
b) dati identificativi delle persone condannate;	_____ _____
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare durata del periodo d'esclusione lettera comma 1, articolo 80	_____ _____
In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione(autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7)?	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
In caso affermativo, indicare:	

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva nonsuperiore a 18 mesi?	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice: - hanno risarcito interamente il danno? - si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
relativamente ai Motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2, del Codice):	
Sussistono a carico dei suddetti soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web _____ autorità o organismo di emanazione _____ riferimento preciso della documentazione _____

Dichiara inoltre

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento GDPR (2016/679/UE), che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento di gara ed in caso di aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento dei propri dati.

Data

Firmato digitalmente dal dichiarante

CATEGORIE MERCEOLOGICHE DI INTERESSE

L'operatore Economico deve indicare in corrispondenza delle posizioni relative alle categorie merceologiche di interesse il simbolo " X " :

X	POS.	CATEGORIE DEI DISPOSITIVI MEDICI	DESCRIZIONE
	1	A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA
	2	B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA
	3	C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO
	4	D	DISINFETTANTI, ANTISettICI E PROTEOLITICI (D. Lgs. 46/97)
	5	F	DISPOSITIVI PER DIALISI
	6	G	DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE
	7	H	DISPOSITIVI DA SUTURA
	8	J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA ED ELETTROCIRURGIA
	9	K	
	10	M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE
	11	N	DISPOSITIVI PER SISTEMA NERVOSO E MIDOLLARE
	12	P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI
	13	Q	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOLOGIA
	14	R	DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA
	15	S	PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE
	16	T	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. Lgs. 46/97)
	17	U	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE
	18	V	DISPOSITIVI VARI
	19	Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI

ISTITUZIONE DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO PER DISPOSITIVI MEDICI DI VARIO GENERE NECESSARI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE TOSCANA

CAPITOLATO NORMATIVO

OBIETTIVI E PROGETTO DELLA GARA: CONTESTO DI RIFERIMENTO	3
ART. 1 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE	3
ART. 2 – OGGETTO E DEFINIZIONI	4
ART. 2.1 – OGGETTO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO (SDA).....	4
ART. 2.2 – DEFINIZIONI.....	5
ART. 3 – STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE	7
ART. 4 – DURATA DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO.....	8
ART. 4.1 – DURATA E OPZIONI DEI SINGOLI CONTRATTI.....	8
ART. 4.1.1 – OPZIONE DI INTEGRAZIONE / ESTENSIONE.....	9
ART. 4.1.2 – REVISIONE PREZZI (ART. 106 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016).....	9
ART. 4.1.3 – OPZIONE DI PROROGA DEL CONTRATTO ATTUATIVO	13
ART. 5 – IMPORTO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO	13
ART. 6 – DESTINATARI DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO	13
ART. 6.1 - PROCEDURA DI ADESIONE E STIPULA DEI CONTRATTI ATTUATIVI	14
ART. 7 - PERIODO DI PROVA	15
ART. 8 - PERSONALE IMPIEGATO	15
ART. 8.1 - DISPOSIZIONI GENERALI	15
ART. 8.2 – REFERENTE DEL FORNITORE	15
ART. 8.3 - CONTRATTO DI LAVORO E OBBLIGHI FISCALI, PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI.....	16
ART. 8.4 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO/ADEMPIMENTI D. LGS. 81/2008	16
ART. 8.5 - NORME COMPORTAMENTALI.....	17
ART. 8.6 - ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DEL CODICE ETICO DI ESTAR	18
ART. 9 - OBBLIGAZIONI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE	18
ART. 9.1 – OBBLIGAZIONI GENERALI	18
ART. 9.2 – OBBLIGAZIONI DI COMUNICAZIONE.....	18
ART. 9.3 - RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE	19
ART. 10 – VERIFICHE, INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALITÀ.....	19
ART. 10.1 – VERIFICHE E VISITE ISPETTIVE	19
ART. 10.2 – PENALI	20
ART. 10.2.1 – PENALI SUL FORNITORE	20
ART. 10.3 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO	20
ART. 11 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI	21
ART. 11.1 - FATTURAZIONE	21
ART. 11.2 - PAGAMENTI	22
ART. 12 - SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE	23
ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	23
ART. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA	24
ART. 15 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	26
ART. 16 ESECUZIONE DEL CONTRATTO	26
ART. 16.1– RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	26
ART. 16.2- ATTIVITA' DEL DEC	27
ART. 16.3- ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL DEC	27
ART. 16.4- ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI ESTAR	29
ART. 16.5- AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	29
ART. 16.6- CONTESTAZIONI E RISERVE	30
ART. 16.7- VERIFICA DI CONFORMITÀ O DI REGOLARE ESECUZIONE.....	30
ART. 16.8- VERIFICHE DI CONFORMITÀ AZIENDALI	31
ART. 16.9- VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI PROPOSTE DAL FORNITORE	31
ART. 16.10- DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DAL FORNITORE	31
ART. 17 - SUBAPPALTO	31
ART. 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO	33
ART. 19 – SOSPENSIONE CONTRATTUALE	33

ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI	34
ART. 20.1 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	34
ART. 20.2 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO	35
ART. 20.3 - OBBLIGHI PER IL FORNITORE IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	35
ART. 21 – CAUSE DI RECESSO	35
ART. 22 - VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI	36
ART. 23 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE.....	36
ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	37
ART. 25 – FORO COMPETENTE.....	40
ART. 26 – NORME DI RINVIO	40

OBIETTIVI E PROGETTO DELLA GARA: CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il presente capitolato contiene la disciplina per i contratti specifici che verranno affidati nell'ambito del SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO.

Oggetto della procedura è la conclusione di un SISTEMA DINAMICO D'ACQUISTO (di seguito anche solo SDA) per la fornitura di dispositivi medici di vario genere, per le categorie merceologiche indicate all'articolo 2.1 del presente documento, da destinare alle Aziende Ospedaliere e Sanitarie della Regione Toscana.

Gli Operatori Economici abilitati e ammessi al Sistema Dinamico di Acquisizione saranno di volta in volta invitati nei successivi Appalti Specifici a presentare offerta per l'aggiudicazione di specifici contratti, che abbiano ad oggetto la fornitura di dispositivi medici di vario genere, secondo le specifiche tecniche e le condizioni stabilite nei singoli Appalti Specifici, di valore superiore o inferiore alla soglia comunitaria.

Per tutta la durata del SDA, sono ammessi al Sistema tutti gli Operatori Economici che presentano la relativa "Domanda di ammissione" e che siano in possesso dei requisiti richiesti, così come indicato nel Bando, come previsto nel presente capitolato. Requisiti di ammissione allo SDA - del Disciplinare.

L'ammissione al presente SDA non comporta l'aggiudicazione di alcun contratto o procedura a favore dell'Operatore Economico ammesso, né vincola ESTAR ad aggiudicare ovvero attribuire una qualsiasi fornitura di beni o prestazione di servizi all'Operatore Economico ammesso allo SDA.

La domanda di ammissione può essere inviata, da parte dell'Operatore Economico, in qualsiasi momento per tutta la durata dello SDA.

L'ammissione allo SDA consente all'Operatore Economico di ricevere tutte le lettere di invito relative ai singoli Appalti Specifici. L'operatore economico potrà, ove interessato, partecipare agli Appalti Specifici indetti da ESTAR, alle condizioni e con le modalità previste nella Lettera di Invito e nella documentazione ad essa allegata, come dettagliatamente descritto nel presente capitolato. Partecipanti al singolo appalto specifico - del Disciplinare.

I dispositivi medici oggetto degli appalti specifici saranno dispositivi ricompresi nelle categorie merceologiche riportate all'art. 2.1 che per la loro natura e/o entità non sono stati ricompresi in gare già contrattualizzate oppure in corso di definizione dalle UOC DM e UOC DM specialistici, dispositivi medici dedicati ad apparecchiature di proprietà delle AA.SS. RT acquisite con varie modalità senza ricomprendersi un quantitativo sufficiente di consumabili per il loro corretto e continuo funzionamento/utilizzo, dispositivi acquisiti con affidamenti diretti che necessitano, visto l'utilizzo continuativo, di una specifica regolamentazione contrattuale.

Il presente Sistema Dinamico potrà essere utilizzato in casi di particolare urgenza per affidamenti sottosoglia, ai sensi dell'art. 36 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e per affidamenti ai sensi dell'art. 63, alle quali saranno invitati gli Operatori Economici ammessi al Sistema, in possesso dei requisiti previsti per legge.

ART. 1 – NORME REGOLATORIE E DISCIPLINA APPLICABILE

I rapporti contrattuali relativi ai contratti specifici tra la Stazione Appaltante/ESTAR/Aziende Sanitarie e il Fornitore sono regolati, in via graduata:

- dalle condizioni del presente documento, compresi gli allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore;

- dalle disposizioni degli Atti di Gara (Bando – Documento istitutivo del SDA – Capitolato normativo – Capitolato tecnico - Allegati);
- da quanto previsto nell'Offerta presentata dal Fornitore in sede di procedura ristretta;
- dal D.Lgs. n 50 del 18 aprile 2016.

Le clausole del sistema dinamico sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Le Parti, nel corso dell'esecuzione del servizio, si riservano comunque la facoltà di concordare ulteriori condizioni migliorative, senza alcun onere aggiuntivo a carico di ESTAR e delle Aziende Contraenti nel rispetto del corrispettivo offerto in sede di gara

ART. 2 – OGGETTO E DEFINIZIONI

ART. 2.1 – OGGETTO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO (SDA)

Oggetto della procedura è la conclusione di un SISTEMA DINAMICO D'ACQUISTO (di seguito anche solo SDA) per la fornitura di dispositivi medici di vario genere, per le seguenti categorie merceologiche, da destinare alle Aziende Ospedaliere e Sanitarie della Regione Toscana:

CATEGORIE DEI DISPOSITIVI MEDICI	DESCRIZIONE
A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA
C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO
D	DISINFETTANTI, ANTISettICI E PROTEOLITICI (D. Lgs. 46/97)
F	DISPOSITIVI PER DIALISI
G	DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE
H	DISPOSITIVI DA SUTURA
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI
K	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA ED ELETTROCIRURGIA
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE
N	DISPOSITIVI PER SISTEMA NERVOSO E MIDOLLARE
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI
Q	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOLOGIA
R	DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA
S	PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE
T	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. Lgs. 46/97)

U	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE
V	DISPOSITIVI VARI
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI

ART. 2.2 – DEFINIZIONI

Sistema Dinamico (SDA): procedimento interamente elettronico e aperto per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione.

Appalto specifico: costituisce un invito a presentare un'offerta conforme a quanto previsto nella documentazione di gara, rivolto a tutti gli Operatori economici che hanno conseguito l'ammissione allo SDA entro la data di invio della lettera d'invito alle categorie di ammissione oggetto dell'AS

Accordo Quadro/Convenzione (di seguito: **Contratto**): Contratto stipulato tra ESTAR e il Fornitore che disciplina le modalità di adesione, di conclusione e di esecuzione dei singoli Contratti Attuativi che potranno essere stipulati nel periodo di durata stabilita.

Come previsto dalla legge 160 del 27/12/2019 (legge di bilancio 2020), all'art.1 comma 586 all'interno dei lotti banditi con appalti specifici del sistema dinamico potranno essere stipulati gli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ad essi sarà applicato il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. La suddetta opzione sarà specificata nei singoli appalti specifici.

Appaltatore/Fornitore/Affidatario: operatore economico aggiudicatario e firmatario del Contratto, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e ad eseguire i singoli Contratti Attuativi/Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti.

Amministrazioni Contraenti: ciascuno dei soggetti che possono aderire al Contratto che predispongono e sottoscrivono adesioni al medesimo nel periodo della sua validità ed efficacia, richiedendo le forniture oggetto del Capitolato prestazionale attraverso la successiva emissione di Contratti Attuativi/ Ordinativi di Fornitura. I Soggetti che possono aderire al Contratto sono pertanto: gli Enti del Sistema Sanitario Toscano In particolare sono: Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Toscana, la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, l'ISPRO, Enti, Amministrazioni, Strutture della Regione Toscana, altre Pubbliche Amministrazioni che insistono sul territorio regionale.

Atto di Adesione: l'atto sottoscritto da un soggetto autorizzato a rappresentare l'Amministrazione contraente e dal RUP che formalizza l'adesione al Contratto, sulla base del quale verrà effettuato il Contratto attuativo o gli Ordinativi di Fornitura.

Estar: Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, firmatario del Contratto per conto delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere di Regione Toscana nonché degli enti Convenzionati, interessati ai singoli Contratti Attuativi.

Contratto attuativo/specifico: contratto con il quale le Amministrazioni Contraenti esprimono la volontà di acquisire la fornitura oggetto del Contratto. Esso recepisce le

prescrizioni e le condizioni fissate nel Contratto. Il contratto attuativo potrà assumere la forma dell'Ordinativo di fornitura.

Codice: D.Lgs. 50 del 18.04.2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e ss.mm.ii.;

CIG - Codice Identificativo Gara - è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG di ANAC.; esso è unico per ciascun appalto o lotto, consentendo l'identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti, con riferimento agli obblighi di comunicazione delle informazioni all'Osservatorio, di cui all'art. 213 del D.Lgs.50/2016 e successive deliberazioni dell'Autorità; esso svolge anche il compito, nell'ambito della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall'importo dell'affidamento stesso.

Data di Attivazione: la data a partire dalla quale le Aziende o Enti possono utilizzare il Contratto.

DURC: documento unico di regolarità contributiva – Certificato che attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Casa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza - documento con il quale sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare oppure, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi, e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente o da altri appaltatori.

Importo del Contratto: l'importo corrispondente al valore di cui all'art. 5 del presente documento, iva esclusa.

Richiesta di Adesione: il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con il quale le Aziende manifestano la loro volontà di utilizzare il Contratto alle specifiche contenute nel Capitolato Prestazionale nonché alle condizioni tecniche ed economiche fissate dal Fornitore nell'Offerta.

ESTAR: ente firmatario del Contratto per conto delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere di Regione Toscana nonché degli enti Convenzionati, interessati ai singoli Appalti Attuativi.

Aziende: Aziende Sanitarie/Ospedaliere della Regione Toscana o Enti convenzionati che utilizzeranno il Contratto nel periodo della sua validità ed efficacia, nonché ESTAR per le esigenze proprie dell'Ente.

Aziende Contraenti: le Aziende Sanitarie/Ospedaliere della Regione Toscana e altri Enti aderenti al Contratto.

Fornitore: Operatore Economico aggiudicatario e firmatario del Contratto e destinatario dei singoli Contratti Attuativi. Nel documento è sinonimo a Ditta Aggiudicataria, Aggiudicatario, Impresa aggiudicataria, Affidatario.

Responsabile del Procedimento (RUP): il soggetto che svolge le funzioni di cui all'art.31 del D.Lgs. 50/2016 ed alle Linee Guida ANAC n. 3/2016.

Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione del contratto (RES): il soggetto che svolge le funzioni di cui all'art. 18 del Regolamento 7R/2018.

Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione del contratto attuativo (RES): soggetto individuato dell'Amministrazione contraente che svolge il ruolo di Responsabile del procedimento per l'adesione al Contratto. Il RES svolge le funzioni attribuite al Responsabile del Procedimento come individuate all'art.31 del D.Lgs. 50/2016 ed alle Linee Guida ANAC n. 3/2016, relativamente all'adesione in riferimento alla quale assume tale ruolo.

Direttore dell'Esecuzione (DEC): soggetto individuato dall'Amministrazione contraente che aderisce al Contratto, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione delle prestazioni individuate nei relativi Ordinativi di Fornitura che devono essere eseguite secondo quanto previsto nel Capitolato prestazionale. Svolge i compiti attribuiti dal D.Lgs. 50/2016 al Direttore dell'esecuzione relativamente all'adesione in riferimento alla quale assume tale ruolo.

Negozio elettronico: strumento telematico che le Amministrazioni contraenti possono utilizzare per aderire al Contratto.

Ordinativo di fornitura: è l'atto in forma elettronica, sottoscritto da un soggetto autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Amministrazione contraente, che viene inviato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al Fornitore, il quale, con la sottoscrizione del Contratto con ESTAR, risulta obbligato ad eseguire le prestazioni indicate nell'Ordinativo di Fornitura stesso. L'Ordinativo di Fornitura costituisce il documento contrattuale che formalizza l'accordo tra le Amministrazioni contraenti e il Fornitore e ha la stessa valenza di stipula del Contratto Attuativo.

Quantitativi presunti del Contratto: quantitativi presunti delle forniture oggetto del presente documento individuati ai soli fini del calcolo del prezzo complessivo per l'attribuzione del punteggio economico ed indicati nelle tabelle fabbisogni allegate al Capitolato normativo.

START: Sistema telematico acquisti Regione Toscana - accessibile dal sito www.start.e.toscana.it.

ART. 3 – STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

La stipula dei contratti derivanti dagli appalti specifici avverrà secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Tutte le spese e tasse inerenti alla stipula saranno a carico del fornitore e dovranno essere versate in sede di stipulazione del contratto.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Trattandosi di un sistema dinamico per il quale non è previsto lo "stand still" potranno

essere emessi ordini a partire dalla data del provvedimento di aggiudicazione, anche prima della stipula formale del contratto.

ART. 4 – DURATA DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO

La durata complessiva del sistema è di 36 (trentasei) mesi; in tale periodo, per ogni singolo Appalto Specifico, verranno richieste offerte tramite lettere di invito di procedure ristrette, che determineranno la quantità e/o la tipologia di prodotti e la durata di fornitura.

Successivamente alla prima richiesta di offerta, che verrà effettuata dopo l'istituzione del Sistema dinamico di acquisto (SDA), ESTAR si riserva di richiedere di nuovo offerta, oltre che per nuovi prodotti anche per gli stessi prodotti presenti nell'appalto aggiudicato, in caso di:

- Innovazioni tecnologiche significative,
- Superamento quadro economico per lotto.

Espletata la nuova procedura ristretta si procederà alla aggiudicazione delle nuove risultanze ed alla risoluzione del precedente contratto. Fino alla data di decorrenza del nuovo contratto il fornitore originariamente individuato dovrà continuare la fornitura allo stesso prezzo contrattualmente previsto.

ART. 4.1 – DURATA E OPZIONI DEI SINGOLI CONTRATTI

La durata dei singoli Contratti sarà definita per ogni appalto specifico. Il Contratto Attuativo potrà assumere la forma dell'Ordinativo di Fornitura.

Il periodo contrattuale dei singoli Contratti Attuativi è pertanto così suddiviso:

1. un primo periodo della durata di 6 mesi, corrispondente al periodo di prova secondo la disciplina di cui al successivo art. 7;
2. un secondo periodo della durata di ulteriori XX anni (durata Contratto - periodo prova).

L'intero periodo contrattuale è soggetto a verifica da parte di ESTAR delle seguenti condizioni:

- regolare esecuzione del Contratto;
 - ragioni di convenienza economica, verificate sulla base delle convenzioni Consip o dai prezzi di riferimento dell'osservatorio dell'ANAC.
3. Eventuale proroga di 12 mesi, necessaria per la predisposizione della nuova procedura di gara.

Prima della scadenza del Contratto, Estar può prorogare la durata dello stesso per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tale ipotesi, i Contratti Attuativi sono parimenti prorogabili per la stessa durata. Nel periodo di proroga possono utilizzare il Contratto solo le Amministrazioni contraenti che hanno già in essere Contratti Attuativi. Durante tale periodo l'Aggiudicatario dovrà eseguire il servizio/fornitura alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste in sede di gara, senza che per questo lo stesso possa sollevare eccezione alcuna. Tale periodo contrattuale è sottoposto alla clausola risolutiva espressa, nel caso di aggiudicazione di una nuova procedura di gara da parte di ESTAR e qualora le condizioni siano migliorative.

Accertata la mancanza delle condizioni sopra riportate, ESTAR si riserva la facoltà di recedere dal Contratto dopo il primo periodo contrattuale. Resta comunque la possibilità di ESTAR di proseguire nella fornitura per il tempo necessario per la predisposizione della nuova procedura, così come definito al punto 3 del presente articolo.

La facoltà di recedere si intende esercitata ora per allora, salvo espressa comunicazione scritta, da inviarsi entro un mese dalla scadenza del Contratto, con la quale ESTAR accertata la presenza delle condizioni che consentono la prosecuzione del Contratto, comunica la sua espressa volontà di proseguire nell'esecuzione del Contratto fino alla sua naturale scadenza.

Il recesso verrà esercitato con l'invio di messaggio di Posta Elettronica Certificata, attraverso piattaforma informatica e decorrerà dal momento del ricevimento della comunicazione.

ART. 4.1.1 – Opzione di integrazione / estensione

Le quantità stimate e richieste nell'ambito dei singoli appalti specifici saranno da ritenersi indicative, poiché l'attività clinica ed il consumo di prodotti ad essa correlata, è difficilmente quantificabile ex ante in quanto subordinata a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla sua particolare natura, nonché alle eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposte dallo Stato o dalla Regione Toscana.

Per aumentati fabbisogni nel corso di vigenza del periodo contrattuale, sono consentite integrazioni dei singoli appalti specifici entro il limite massimo dell'importo del quadro economico previsto per il lotto/i di riferimento.

Nel caso di richieste di prodotti non offerti in sede di gara, riferiti all'oggetto dell'appalto specifico e dopo apposita valutazione da parte di idoneo organo, ESTAR o l'Azienda Sanitaria potrà estendere il contratto, così pure per prodotti complementari la cui variazione di fornitore sia motivo di incompatibilità o difficoltà tecniche per l'Azienda Sanitaria utilizzatrice, fino alla capienza massima corrispondente con l'importo del quadro economico previsto per il lotto/i di riferimento.

Art. 4.1.2 – Revisione Prezzi (art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016)

A decorrere dal secondo anno di durata della Convenzione/Accordo Quadro, i corrispettivi dovuti al Fornitore, potranno essere oggetto di revisione ordinaria, sia in aumento che in diminuzione, ai sensi dell'articolo 29 del D.L. n. 4/2022 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 (fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo del medesimo co 1 art 106), sulla base di un'istruttoria condotta con riferimento ai costi standard o, in mancanza, all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - FOI-netto tabacchi (Indice Generale di Riferimento = IGR), secondo le modalità indicate ai successivi commi.

A) Revisione ordinaria

La revisione ordinaria potrà essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità della Convenzione/Accordo Quadro, e comportare un adeguamento massimo dei prezzi pari all'incremento dei costi standard o, in mancanza, pari al 75% dell'incremento registrato dall'IGR. La relativa istanza:

1) dovrà essere presentata fra il 45° ed il 30° giorno precedenti l'inizio della nuova annualità, per le forniture gestite (anche solo parzialmente) dalla Logistica Estar, al fine di consentire l'aggiornamento delle relative anagrafiche e la contabilizzazione dei nuovi valori, ovvero, nei 30 giorni precedenti l'inizio della nuova annualità, in tutti gli altri casi. Qualora il Fornitore presenti la richiesta successivamente ai predetti termini, la revisione potrà essere riconosciuta:

1a) per le forniture gestite (anche solo parzialmente) dalla logistica Estar: a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo a quello della data della richiesta, se quest'ultima è presentata nella prima decade del mese, ovvero, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della data della richiesta, se quest'ultima è presentata dopo la prima decade del mese, soltanto ove il Fornitore presenti altresì, secondo le modalità e le tempistiche riportate di seguito, la dichiarazione di accettazione e il Tracciato Prodotto contenente i nuovi prezzi.

1b) nelle altre tipologie contrattuali: dal primo giorno del mese successivo a quello della data della richiesta.

In entrambe le suddette ipotesi 1a) e 1b), verrà considerato il costo standard o, in mancanza, l'IGR del mese di presentazione della richiesta, rispetto al medesimo Indice del corrispondente mese dell'anno precedente. Per la seconda revisione, il Fornitore potrà seguire la tempistica adottata per la prima, oppure ristabilire la tempistica ordinaria delle richieste, ma, in questo ultimo caso, il calcolo dell'adeguamento dovrà tener conto dei mesi già considerati in sede di prima revisione e così via per tutte le revisioni successive;

2) dovrà essere inviata tramite PEC agli indirizzi di posta certificata di REGIONE TOSCANA (*da indicare solo se la procedura è ricompresa nelle categorie merceologiche e dunque è indetta come soggetto aggregatore*) e di ESTAR, indicati nella Convenzione/Accordo Quadro;

3) dovrà essere motivata, ovvero, dare evidenza dei fattori produttivi interessati dagli incrementi di costo, con relativa quantificazione;

4) dovrà contenere l'indicazione esatta, in termini percentuali, della variazione richiesta.

Il coefficiente revisionale massimo che potrà essere riconosciuto al Fornitore, sarà pari all'incremento dei costi standard o, in mancanza, al 75% della variazione intervenuta nell'IGR. Il RUP condurrà apposita istruttoria, volta ad accertare la legittimità e la ragionevolezza della richiesta, ovvero:

- che quest'ultima provenga dal soggetto legittimato e risulti conforme per modalità e tempistica a quanto previsto dal presente articolo;
- che essa risulti ragionevolmente motivata, ossia, dia evidenza dei fattori produttivi interessati dagli incrementi di costo, con relativa quantificazione, prevedendo, se del caso, un supporto/integrazione documentale;
- che essa applichi correttamente i parametri di riferimento, ovvero tenga conto dell'aggiornamento dei pertinenti costi standard o, in mancanza, dell'IGR del mese oggetto della richiesta, rispetto al medesimo indice del corrispondente mese dell'anno precedente.

L'istruttoria sarà conclusa con l'adozione di un provvedimento motivato. In caso di accoglimento della richiesta, i prezzi offerti dal Fornitore saranno ricalcolati sulla base dell'adeguamento riconosciuto e sostituiranno quelli offerti secondo i criteri e le

tempistiche precedentemente indicate. Detti prezzi costituiranno la nuova base per l'applicazione delle future revisioni e dei relativi pagamenti.

Per le forniture gestite (anche solo parzialmente) dalla logistica Estar, il Fornitore dovrà presentare, entro 3 giorni dalla comunicazione della proposta finale di revisione, il Tracciato Prodotto contenente i nuovi prezzi che, unitamente alla dichiarazione di accettazione da parte del Fornitore, andrà a formare parte integrante del provvedimento finale. In caso di mancata consegna del Tracciato Prodotto e della comunicazione di accettazione, la revisione non produrrà effetti, mentre in caso di ritardo nella consegna della documentazione suddetta, la revisione riconosciuta produrrà effetti a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo a quello della trasmissione stessa, se quest'ultima avviene nella prima decade del mese, ovvero, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della data della trasmissione del Tracciato Prodotto, se quest'ultima avviene dopo la prima decade del mese.

In generale, la revisione sarà applicata, in aumento o in diminuzione, alle prestazioni eseguite successivamente alla data della richiesta, con esplicita esclusione delle prestazioni eseguite precedentemente alla richiesta medesima e degli Ordinativi di Fornitura già emessi da Estar in data antecedente l'entrata in vigore dei prezzi revisionati.

B) Revisione straordinaria

La revisione è definita straordinaria quando il Fornitore, a causa di eventi eccezionali ed imprevedibili, richieda un adeguamento dei prezzi superiore al 75% dell'incremento registrato dall'IGR.

Nel caso di revisione straordinaria, la richiesta dovrà essere corredata da idonea documentazione giustificativa, e contenere l'indicazione esatta, in termini percentuali, della variazione richiesta. Dalla documentazione prodotta dovrà evincersi, in maniera inequivocabile, l'incremento riscontrato dal Fornitore: a titolo esemplificativo, dovrà essere prodotta la documentazione contabile (es. fatture quietanzate) dalla quale riscontrare gli incrementi dei prezzi che hanno effetto sull'importo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato. In ogni caso, Estar, all'esito dell'istruttoria prevista, e tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, potrà riconoscere la percentuale richiesta dal Fornitore, riconoscerla solo in parte o non riconoscerla affatto.

A tal fine, il RUP condurrà specifica istruttoria, avvalendosi anche delle rilevazioni ISTAT riferite agli indici per divisione della spesa o di prezzari con carattere di ufficialità, all'esito della quale potrà riconoscere la revisione straordinaria ove, sulla base dell'evidenza documentale prodotta dal Fornitore e valutate le specificità della prestazione, riscontri che l'incremento dei prezzi correlati ai fattori che incidono sull'esecuzione della prestazione sia divenuto, a causa di eventi eccezionali e imprevedibili, effettivamente superiore a quello determinato in applicazione dei costi standard o, in mancanza, dell'IGR. Viceversa, qualora a seguito della specifica istruttoria il RUP riscontrasse solo parzialmente, o non riscontrasse affatto, la sussistenza dei presupposti che giustificano la revisione straordinaria, i prezzi delle prestazioni subiranno un adeguamento parziale o non subiranno alcun adeguamento, fatto salvo quanto precisato all'ipotesi b) sotto riportata. In caso di accoglimento, anche parziale, della revisione straordinaria, si procederà con l'adozione di un provvedimento debitamente motivato.

Nel caso di accoglimento della richiesta di revisione straordinaria, i nuovi prezzi saranno applicati per un periodo massimo di 6 mesi, decorrenti:

- 1) per le forniture gestite (anche solo parzialmente) dalla logistica Estar, dal primo giorno del primo mese successivo a quello della data della richiesta, se quest'ultima è presentata nella prima decade del mese, ovvero, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della data della richiesta, se quest'ultima è presentata dopo la prima decade del mese;
- 2) per le altre tipologie contrattuali, dal primo giorno del mese successivo a quello della data della richiesta.

Per le forniture gestite (anche solo parzialmente) dalla logistica Estar, il Fornitore dovrà presentare, entro 3 giorni dalla comunicazione della proposta finale di revisione, il Tracciato Prodotto contenente i nuovi prezzi che, unitamente alla dichiarazione di accettazione da parte del Fornitore, andrà a formare parte integrante del provvedimento finale. In caso di mancata consegna del Tracciato Prodotto e della comunicazione di accettazione, la revisione non produrrà effetti, mentre in caso di ritardo nella consegna della documentazione suddetta, la revisione riconosciuta produrrà effetti a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo a quello della trasmissione stessa, se quest'ultima avviene nella prima decade del mese, ovvero, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della data della trasmissione del Tracciato Prodotto, se quest'ultima avviene dopo la prima decade del mese.

I prezzi potranno essere confermati o ulteriormente rivisti ove sia registrata, previa nuova istruttoria condotta sulla base dell'evidenza documentale prodotta dal Fornitore, la permanenza delle situazioni che hanno determinato il primo accoglimento della revisione stessa. Per procedere in tal senso, il Fornitore dovrà richiedere di mantenere il valore dei prezzi revisionato con apposita comunicazione che dovrà pervenire almeno 20 giorni precedenti la scadenza del periodo (semestre o periodo inferiore). Ove, a seguito della specifica istruttoria, non fosse riscontrata la permanenza delle situazioni che avevano determinato la prima revisione straordinaria, i prezzi delle prestazioni, alla scadenza del periodo (semestre o periodo inferiore), saranno ricondotti al valore preesistente al riconoscimento della revisione straordinaria.

Qualora il Fornitore presenti la richiesta di revisione straordinaria unitamente alla richiesta di revisione ordinaria (secondo la tempistica prevista per quest'ultima), potranno verificarsi le seguenti situazioni:

- a) se all'esito della specifica istruttoria la revisione straordinaria venisse riconosciuta, il relativo provvedimento dovrà dare espressa e separata evidenza della quota di incremento riconosciuta a titolo di revisione ordinaria (che sarà strutturalmente incorporata nei prezzi), e della quota di incremento riconosciuta a titolo di revisione straordinaria (che sarà incorporata nei prezzi per il solo periodo accordato, che non potrà superare i 6 mesi);
- b) se all'esito della specifica istruttoria non venisse riscontrata la sussistenza delle situazioni che giustificano la revisione straordinaria, i prezzi delle prestazioni, potranno essere aggiornati tenendo conto dell'incremento dei costi standard o dell'incremento percentuale massimo previsto dalla revisione ordinaria (75% dell'IGR).

C) altre disposizioni sulla revisione a carattere generale.

La base di calcolo per la revisione ordinaria è sempre rappresentata dai prezzi al netto degli eventuali adeguamenti concessi a titolo di revisione straordinaria. Viceversa, la base di calcolo per la revisione straordinaria, è sempre rappresentata dai prezzi comprensivi degli adeguamenti sino a quel momento concessi a titolo di revisione ordinaria.

In tutte le ipotesi di revisione, l'accoglimento della richiesta comporta un aggiornamento dei prezzi offerti, secondo le specifiche sopra riportate, e non genera incremento dell'importo massimo dell'Accordo quadro.

Il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali secondo le condizioni in essere, nel periodo necessario per l'attivazione delle nuove condizioni economiche.

Qualora l'istanza sia inoltrata dal RUP della presente procedura e supportata dall'eccessiva onerosità sopravvenuta dei corrispettivi contrattuali e qualora il Fornitore non accetti di adeguare prontamente i prezzi vigenti a quelli di mercato, senza adeguata motivazione, si potrà procedere alla risoluzione unilaterale della Convenzione/Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1467 del C.C. con preavviso di 15 giorni, fatto salvo il principio del contraddittorio e senza obbligo di indennizzo.

In questo caso sarà scorsa la graduatoria o espletata nuova gara, con obbligo al Fornitore aggiudicatario di fornire ed eseguire il contratto fino alla individuazione del nuovo fornitore e della stipula del nuovo contratto.

ART. 4.1.3 – Opzione di proroga del Contratto Attuativo

La durata del Contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni (proroga tecnica).

Il Contratto Attuativo può essere stipulato entro la vigenza del Contratto.

ART. 5 – IMPORTO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO

Il quadro economico del sistema dinamico è stimato in un importo indicativo di 50.000.000,00 di euro al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli eventuali oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

La predetta stima è effettuata in ragione della previsione del fabbisogno delle Aziende di riferimento per le forniture oggetto del presente sistema dinamico ed è determinata al meglio delle possibilità e conoscenze attuali sui presunti profili di uso delle forniture e/o servizi da parte delle predette Aziende nell'arco temporale di durata del sistema dinamico. Detta stima, pertanto non è in alcun modo impegnativa, né vincolante.

ART. 6 – DESTINATARI DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO

Le amministrazioni destinatarie del Sistema Dinamico sono le Aziende USL e Ospedaliere del Servizio Sanitario della Regione Toscana, nonché tutti gli Enti del SSN o istituti pubblici che, in base ad apposita convenzione, abbiano affidato o affideranno all'ESTAR mandato per l'approvvigionamento o l'aggiudicazione di beni e servizi.

Per tale ragione ESTAR curerà per conto dei soggetti sopra indicati le singole procedure ristrette conseguenti il bando istitutivo SDA nonché procederà alle successive adesioni mediante ordini o contratti specifici in nome e per conto delle Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere della Regione Toscana.

ART. 6.1 - PROCEDURA DI ADESIONE E STIPULA DEI CONTRATTI ATTUATIVI

1- Nel caso in cui l'adesione avvenga mediante l'emissione di ordinativi di fornitura, gli stessi conterranno l'esatto quantitativo della fornitura ed il luogo di esecuzione. Detti ordini, se richiesti, dovranno essere trasmessi all'Amministrazione ai fini del monitoraggio dell'intera fornitura.

La somma degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni contraenti non potrà essere superiore all'importo massimo del Contratto.

2- Nel caso la procedura di adesione al Contratto avvenga mediante contratto attuativo essa potrà avvenire anche utilizzando i mezzi telematici ed in particolare la piattaforma START di Regione Toscana – Modulo Negozio Elettronico. A tale scopo i fornitori saranno chiamati a qualificarsi sulle piattaforme dedicate ed a fornire a ESTAR e alle Aziende Contraenti, un indirizzo PEC dedicato (anche in via non esclusiva).

ESTAR e ciascuna Azienda procederà alla quantificazione del singolo contratto, in ragione alle singole opzioni previste nei documenti di gara e in relazione ai fabbisogni stimati, anche in relazione alla possibilità di effettuare l'acquisto dei beni attraverso la stipula di un contratto estimatorio.

In prima istanza l'Azienda, a mezzo del RES o soggetto delegato, procederà alla Richiesta di Adesione al Contratto.

ESTAR, previa analisi di compatibilità dell'oggetto contrattuale e soprattutto della capienza economica, autorizzerà l'adesione, dandone comunicazione all'Azienda richiedente e al Fornitore.

L'Azienda, una volta ricevuto il nulla osta da parte di ESTAR e l'accettazione del Fornitore provvederà alla formale adesione al Contratto con idoneo atto deliberativo che provvederà ad inviare ad ESTAR. L'Azienda provvederà inoltre ad inviare apposita comunicazione al Fornitore al fine del successivo perfezionamento del Contratto Attuativo.

Qualora l'Azienda non provvederà a formale adesione e successivo invio ad ESTAR dell'atto deliberativo, entro 15 giorni dall'autorizzazione ricevuta di ESTAR, l'adesione non si considera perfezionata e ESTAR potrà procedere a liberare l'importo preventivamente autorizzato ed eventualmente ad autorizzare altre Aziende Sanitarie che nel frattempo ne abbiano fatto richiesta.

Se non diversamente indicato da Estar, è a carico dell'Azienda contraente assolvere agli obblighi relativi alla acquisizione del CIG derivato e ai successivi adempimenti con ANAC.

L'azienda deve inoltre inviare a ESTAR copia del Contratto Attuativo al fine della corretta gestione del Contratto stesso.

Il Fornitore dovrà trasmettere il Contratto Attuativo controfirmato.

All'attivazione di ogni Contratto Attuativo, ESTAR e/o l'Azienda Contraente si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla procedura di gara, a prescindere dai controlli già effettuati in fase di aggiudicazione.

ART. 7 - PERIODO DI PROVA

Per i primi sei mesi dalla data di effettivo inizio del Contratto l'affidamento della fornitura s'intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire ad ESTAR e alle Aziende Sanitarie una valutazione ampia e complessiva.

La valutazione sarà effettuata dalle stesse Aziende in modo autonomo ed indipendente, con riferimento agli standard indicati nel presente capitolato.

Qualora durante tale periodo, che si intenderà iniziato con il verbale di inizio del primo Contratto Attuativo o con il primo ordinativo di fornitura che fa da verbale di inizio fornitura, l'esecuzione della prestazione abbia sortito esito negativo, potrà essere concesso, a discrezione di ESTAR in accordo con le Aziende interessate, all'impresa aggiudicataria un ulteriore periodo di mesi tre, al termine del quale, se sussistono le medesime valutazioni circa l'operato svolto, ESTAR potrà procedere alla risoluzione del contratto con comunicazione mediante posta elettronica certificata e aggiudicare il Contratto all'impresa che segue in graduatoria se presente, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa null'altro pretendere (art.1456 C.C. - clausola risolutiva espressa).

In tal caso la ditta aggiudicataria:

- deve proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda interessata, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo;
- ha diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite fino a quel momento. ESTAR/L'Azienda Contraente provvederà ad incamerare la polizza fideiussoria, salvo eventuali maggior oneri.

ART. 8 - PERSONALE IMPIEGATO

ART. 8.1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Il Fornitore per l'esecuzione del servizio/fornitura deve impiegare personale idoneo.

Il Fornitore conformemente a quanto prescritto nel Capitolato Prestazionale è tenuto a garantire l'organizzazione delle risorse umane in termini di obblighi contrattuali della normativa contrattuale in materia di lavoro verso i propri dipendenti, oltre al fine di garantire i più alti livelli di performance.

Tutto il personale adibito al servizio/fornitura lavorerà alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità del Fornitore sia nei confronti della Azienda Contraente che nei confronti di terzi. Il Fornitore è obbligato ad osservare e a far osservare, ai propri dipendenti, le disposizioni operative dell'Azienda uniformandosi a tutte le norme generali e speciali stabilite, nonché ai regolamenti interni.

L'azienda rimane estranea ad ogni rapporto tra il fornitore ed il suo personale.

ART. 8.2 – REFERENTE DEL FORNITORE

I Fornitori devono nominare un Responsabile dell'attività e comunicarlo ad ESTAR e/o alle Aziende Contraente prima dell'inizio del servizio/fornitura.

Il Referente costituisce l'interfaccia del fornitore nei confronti delle stesse. Il Referente è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento della corretta fornitura e deve assicurare, per eventuali urgenze, una reperibilità telefonica.

Il Responsabile dell'attività sarà responsabile di tutti gli adempimenti contrattuali, a cui inviare ogni eventuale comunicazione e/o contestazione che dovesse rendersi necessaria.

Per quanto sopra assicurerà un contatto continuo con il RES aziendale e con i funzionari dell'Azienda Contraente deputati al controllo dell'andamento della fornitura. Su richiesta specifica del RES/DEC il fornitore avrà l'obbligo di presenziare agli incontri di cooperazione e di coordinamento.

ART. 8.3 - CONTRATTO DI LAVORO E OBBLIGHI FISCALI, PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI

Il Fornitore si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nei CCNL per il personale impiegato nell'esecuzione del servizio. Si impegna inoltre al rispetto degli accordi integrativo dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sia qualificazione giuridica, economica o sindacale, restando esclusa qualsiasi responsabilità da parte dell'Azienda.

La ditta aggiudicataria si impegna ad esibire, su richiesta di ESTAR o della Azienda Contraente, la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

Il personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto dall'Impresa aggiudicataria, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'Impresa medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

La ditta dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale, di igiene e sicurezza ed assicurativa nei confronti del personale in servizi/forniture, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Azienda Contraente si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui, nel corso del contratto, emergano inadempienze tra appaltatore e personale dipendente fino alla definizione della vertenza. Per tale sospensione o ritardo di pagamento il Fornitore non può opporre eccezione alcuna, neanche a titolo di risarcimento danni.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 in caso di subappalto.

ART. 8.4 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO/ADEMPIMENTI D. LGS. 81/2008

Il Fornitore aggiudicatario deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto del contratto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi. Il fornitore garantirà altresì, laddove la natura e le specifiche di prestazione lo richiedessero, idonei interventi informativi e formativi del proprio personale in relazione ai rischi ed alle misure di sicurezza proprie dell'appalto.

Fermo restando che al momento della stipula del contratto, qualora si evidenziassero costi aggiuntivi per la sicurezza dovuti ai rischi per le interferenze, saranno valutati congiuntamente con la ditta aggiudicataria. In tal caso l'aggiudicatario si impegna, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, entro il termine indicato dall'Azienda a:

- compilare in tutte le sue parti il “Documento di valutazione dei rischi dovuti alle interferenze” (DUVRI) ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 che l’Azienda provvederà a predisporre, qualora necessario;
- leggere e sottoscrivere per accettazione il foglio informativo “Informazioni sui rischi presenti nelle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere di Estar per gli addetti delle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, ai sensi del D. Lgs. 81/08 pubblicato sul sito www.estar.toscana.it

Resta a carico dell’aggiudicatario la predisposizione e la comunicazione di quegli adempimenti tipici in materia di legislazione della sicurezza del lavoro di cui al suddetto D.Lgs. 81/08. In particolare l’Impresa, qualora dovuto, prima dell’inizio dell’attività, dovrà redigere e tenere aggiornato un documento di valutazione dei rischi specifici propri dell’attività oggetto di appalto e delle misure di prevenzione e protezione e consegnarlo all’Azienda. L’Impresa aggiudicataria è tenuta, prima dell’inizio dell’attività e solo se dovuto:

- a fornire ai propri operatori tutti i materiali e presidi di autotutela da rischi professionali in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81, provvedendo agli adempimenti previsti dal citato decreto;
- a fornire prima dell’inizio delle attività e/o del servizio la documentazione attestante la nomina e l'avvenuta comunicazione agli enti preposti del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza e del nominativo del Medico Competente, e dimostrare di aver adempiuto agli obblighi di informazione e formazione di cui al d. Lgs 81/08 citato;
- a dotare il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento. La tessera di riconoscimento di cui all’art.18, comma 1, lettera u) del D.Lgs. 81/2008, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’art.21, comma 1, lettera c) del citato D.Lgs. 81/2008 deve contenere anche l’indicazione del committente.

Nessun onere aggiuntivo sarà previsto per l’Azienda per gli obblighi di cui al presente articolo.

ART. 8.5 - NORME COMPORTAMENTALI

L’aggiudicatario deve garantire che i propri operatori dedicati al servizio siano di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d’ufficio, senza divulgare notizie, fatti e informazioni conosciuti durante l'espletamento del servizio. In generale deve essere garantito il rispetto della normativa e delle disposizioni aziendali in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’azienda e/o ESTAR hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Attuativo ovvero il Contratto, fermo restando che il Fornitore dovrà risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Azienda.

I dipendenti/collaboratori del Fornitore, che presteranno servizi/forniture nei settori e nelle strutture delle Aziende, saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti sia degli operatori sanitari, e ad agire in ogni occasione con diligenza professionale così come richiesto dal servizio/fornitura.

Il Fornitore inoltre si dovrà impegnare a sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'Azienda che richiede il servizio/fornitura.

In particolare il Fornitore dovrà curare che il proprio personale/collaboratori:

- sia munito di cartellino di riconoscimento.
- abbia sempre con sé un documento di identità personale
- segnali subito agli organi competenti dell'Azienda ed al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento della fornitura.
- rispetti gli orari per le consegne concordati con ESTAR/Azienda Contraente.

Il Fornitore sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti e collaboratori. Esso risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti dell'Azienda, da comportamenti imputabili ai propri dipendenti e collaboratori.

ART. 8.6 - ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DEL CODICE ETICO DI ESTAR

Il Fornitore, in ottemperanza del Codice di Comportamento dei dipendenti di ESTAR e del Codice Etico (reperibili sul sito www.estar.toscana.it > amministrazione trasparente > disposizioni generali) , quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

Il Fornitore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento e del Codice Etico si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

ART. 9 - OBBLIGAZIONI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

ART. 9.1 – OBBLIGAZIONI GENERALI

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di recepire norme e prescrizioni che entreranno in vigore successivamente alla stipula del Contratto, nonché ai Contratti Attuativi, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale offerto. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Aziende Contraenti e/o di ESTAR.

ART. 9.2 – OBBLIGAZIONI DI COMUNICAZIONE

Il Fornitore con la stipula del Contratto ha l'onere verso ESTAR:

Ogni 6 mesi dalla stipula:

- di rendere le dichiarazioni di possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per tutta la durata contrattuale. Resta inteso che ESTAR, per tutta la durata contrattuale, potrà richiedere l'aggiornamento di tale documentazione anche con altra cadenza periodica.
- di inviare dati e reports (anche su tracciato che verrà definito in corso di esecuzione definito) ai fini del monitoraggio del Contratto, delle seguenti informazioni:
 - Importi effettivamente fatturati, liquidati e pagati
 - Importo delle Penali applicate
 - Cause di inadempimento in corso e relativa motivazione
 - Altre informazioni richieste di volta in volta da ESTAR.

Ad ogni evento:

- a comunicare entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo, ogni modifica e/o integrazione relativa
 - alle attestazioni rilasciate nelle dichiarazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 - alle variazioni della struttura organizzativa e dei soggetti con potere di rappresentanza;
 - al personale impiegato ognqualvolta si verifichino modifiche all'organico impiegato o per sostituzioni di personale o per impiego di nuovo personale;
 - all'occorrenza di eventi dannosi/o potenzialmente dannosi;
 - altre informazioni richieste di volta in volta da ESTAR.

Tali ultime comunicazioni devono essere inviate necessariamente a ESTAR e anche alle singole Aziende Contraenti qualora siano in corso dei Contratti Attuativi.

ART. 9.3 - RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

E' a carico del fornitore l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato. La fornitura, che in qualunque modo risulterà non conforme alle caratteristiche richieste, sarà formalmente contestata, con conseguente applicazione delle penalità previste.

E' fatto obbligo al fornitore di mantenere ESTAR/Amministrazioni Contraenti sollevate ed indenni, da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto, nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti degli stessi ESTAR/Amministrazioni Contraenti.

Il fornitore sarà comunque tenuto a risarcire ESTAR/Amministrazioni Contraenti del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolo.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione del contratto dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre 24 h dal suo verificarsi ai DEC o ai RES nominati, incluso qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti del fornitore nel corso del Contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

ART. 10 – VERIFICHE, INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALITÀ

ART. 10.1 – VERIFICHE E VISITE ISPETTIVE

La verifica di conformità è finalizzata a comprovare l'attività svolta e ad accertare la rispondenza del servizio effettuato a quanto previsto dal presente capitolo, in termini di prestazioni, obiettivi e specifiche tecniche e qualitative.

ESTAR e le Aziende Contraenti potranno effettuare verifiche ispettive di conformità, durante il periodo contrattuale sui prodotti anche tramite soggetti terzi da esse incaricati, con facoltà di effettuare unilaterali verifiche, in corso d'opera, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quelli offerti dall'aggiudicatario e, comunque, con i requisiti minimi descritti nel capitolato prestazionale, inclusa la verifica sul servizio offerto. Le Aziende/ESTAR si riservano la facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari anche su gli stabilimenti della ditta e sui mezzi di trasporto utilizzati per la consegna.

Il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) o il RES o suo delegato, al fine di accertare la regolare esecuzione del contratto, svolge le attività di verifica di conformità dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

A seguito dell'attività di controllo le Amministrazioni Contraenti potranno emettere rapporti di non conformità ai quali l'Appaltatore dovrà rispondere attraverso proposizione di immediate azioni risolutive e correttive, così come meglio definito nel Capitolo Prestazionale.

Qualora nel corso del rapporto sorgessero difficoltà operative derivanti da cause di forza maggiore il Referente dell'Appaltatore e le Amministrazioni Contraenti, concorderanno la soluzione reputata più idonea per la funzionalità del servizio/fornitura.

Il DEC, ove nominato, predispone il certificato di conformità che viene controfirmato dal RES – nel caso in cui il DEC non sia nominato il certificato di conformità verrà firmato dal RES. A margine del certificato di conformità viene emesso il certificato di pagamento.

Pertanto il Fornitore è tenuto a fornire la massima collaborazione, a fornire i documenti e qualsiasi atto che l'incaricato per la verifica di conformità richiederà nell'espletamento del suo mandato.

ART. 10.2 – PENALI

ART. 10.2.1 – PENALI SUL FORNITORE

Fatte salve le eventuali responsabilità penali che gravano sul Fornitore, nel caso di accertati inadempimenti contrattuali e procurato disservizio, si applicano le penali di cui all'art. 10 del Capitolo Prestazionale.

ART. 10.3 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO

ESTAR o l'azienda Contraente se, nell'ambito delle verifiche e dei controlli o nel corso dello svolgimento del servizio, riscontra l'inosservanza delle obbligazioni contrattuali procede con la contestazione formale mediante PEC delle inadempienze riscontrate da parte dell'Azienda stessa e con assegnazione di un termine non inferiore a 7 giorni per la presentazione delle controdeduzioni scritte.

Nel caso in cui la Ditta non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, ESTAR o l'Azienda Sanitaria provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel Capitolo Prestazionale.

Il fornitore dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale che sarà

contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture al momento del ricevimento della nota di accredito.

Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al successivo art. 14 del presente documento, che dovrà essere integrata dalla Ditta senza bisogno di ulteriore diffida.

Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

Nel caso in cui l'Azienda accerti la validità delle controdeduzioni presentate dalla Ditta fornitrice non procede con l'applicazione delle penali. Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Amministrazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso il Fornitore ad interrompere lo svolgimento del servizio.

L'aggiudicatario sarà comunque responsabile delle sanzioni (p. es. multe) a carico dell'Amministrazione contraente per inadempimenti causati dal mancato rispetto delle normative vigenti da parte dell'aggiudicatario stesso.

ART. 11 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI

ART. 11.1 - FATTURAZIONE

I prezzi offerti saranno comprensivi di ogni spesa, imposta, tassa o tributo ad esclusione della sola IVA.

La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell'esecuzione abbia accertato, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati.

Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell'ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell'ordine, dovrà essere intestata all'Azienda di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento

A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55.

Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: "fatturazione elettronica: informazione ai fornitori".

La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell'ESTAR e/o delle Aziende. L'attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto.

La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l'indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda.

Le informazioni sull'Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito www.indicepa.it.

Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata:

codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assemblato)

codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009).

Per effetto della L.190/2014 che dispone l'applicazione dello “Split payment”, l'affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti).

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell'ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce.

La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico).

L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornito.

ART. 11.2 - PAGAMENTI

La contabilità relativa all'esecuzione del contratto sarà tenuta e curata da ESTAR/Azienda Contraente secondo il proprio ordinamento. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2002. Anche quando i pagamenti dovessero essere effettuati direttamente da ESTAR, il termine è fissato in 60 giorni in ragione della stretta connessione e strumentalità all'attività sanitaria, ai sensi della LRT 40/2005, art.100 e ss. come modificati dalla LRT 66/2011.

Il termine decorre, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 231/2002, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione condotte. Il termine per la conclusione delle verifiche è di sessanta giorni dal relativo avvio, in attuazione dell' art. 111 del D.Lgs 50/2016.

Nel caso di contestazione per vizio o difformità di quanto oggetto del servizio rispetto anche a quanto attestato, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di invio della contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, ESTAR o le Aziende Contraenti provvederanno a richiedere per iscritto al Fornitore la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria.

Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi/forniture e, comunque, le attività previste nel presente Capitolato.

L'azienda/ESTAR provvederà ad operare una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell'art. 30 del D. Lgs. 50/2016.

Resta fermo quanto previsto all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, in caso di DURC negativo.

ART. 12 - SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, in caso di scioperi, assemblee sindacali o altre cause di forza maggiore si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia (Legge 146/90) che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti del personale.

L'Appaltatore dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo, di norma, di giorni 5, a segnalare alle Amministrazioni Contraenti la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale, con la presentazione del piano delle prestazioni minime per garantire il servizio. Le Amministrazioni Contraenti non corrisponderanno il minor servizio erogato.

Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza sostitutivo non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze delle Amministrazioni Contraenti, queste ultime provvederanno al regolare svolgimento dello stesso nel modo che riterranno più opportuno, riservandosi di addebitare all'Appaltatore inadempiente il maggior onere sostenuto. Si intende che, per il periodo di tempo in cui l'Appaltatore non avrà svolto il servizio, le Amministrazioni Contraenti effettueranno le corrispondenti detrazioni. L'ammontare da trattenere sarà sempre calcolato in base ai prezzi di aggiudicazione ed il relativo onere sarà decurtato dalla fattura dello stesso mese in cui si è verificato l'evento di forza maggiore.

ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.

In particolare i pagamenti relativi al contratto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accessi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto.

Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti la presente procedura, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati.

Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136.

Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l'azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n. 231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015.

ART. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA

In ragione della stipula dei contratti il Fornitore sarà chiamato, nella fase di perfezionamento del Contratto stesso, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva a garanzia della relativa esecuzione, per un importo complessivo pari al 1% dell'importo definito sulla base del valore del Totale Quadro Economico (escluso Proroga) relativo al lotto di riferimento, a favore di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, legittimate ad aderire al Contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Alla fine del periodo contrattuale sarà richiesta, nel caso di prosecuzione della fornitura, una nuova cauzione definitiva o la posticipazione della scadenza, qualora l'importo contrattualizzato sia il medesimo.

Per le adesioni dei soggetti individuati dal comma 3 del D.L. 66 /2014, convertito in Legge 89/2014 che insistono al di fuori del territorio regionale dovrà essere costituita, esclusivamente a favore della Amministrazione che aderisce, apposita cauzione definitiva.

La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti e sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dai soggetti di cui all'art. 103, comma 4, ossia da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, ai sensi del comma 4 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale;
- espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Azienda in base quanto previsto dal contratto, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quello relativo alla mancata stipula del contratto attuativo e quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

Detta fideiussione deve chiaramente riportare il periodo di validità contrattuale.

L'Istituto fideiussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell'Azienda in base quanto previsto dal contratto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

L'importo della suddetta cauzione è ridotto delle percentuali, anche cumulabili, previste all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario, o contratto GEIE o Contratto di RETE, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia, nelle stesse modalità previste per la costituzione della garanzia provvisoria.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Azienda. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell' art. 21 del presente Capitolato.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto negoziale di cui al Contratto Attuativo e sino alla conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

La garanzia, ai sensi dell'art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli statuti di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi.

Lo svincolo è subordinato alla soluzione ed allo scioglimento di contestazioni o riserve di cui all'art. 16.6 del presente capitolo

In caso di risoluzione del contratto il fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

ART. 15 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ESTAR individua e nomina la sig.ra Cinzia Malesci quale Responsabile per la fase di gara per lo svolgimento del procedimento di individuazione del contraente.

ART. 16 ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 16.1– RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando quanto precisato nel Capitolato Prestazionale, il Contratto verrà eseguito sotto la cura del Responsabile del procedimento per l'esecuzione (RES) e del Direttore dell'Esecuzione (DEC), laddove nominato.

Il Responsabile dell'esecuzione nominato da ESTAR/Azienda contraente, in conformità all'art 31 del D.Lgs. nr 50/2016 nonché alle Linee Guida Anac n. 3/2016, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto Specifico/Attuativo e alla sua rendicontazione al termine della loro esecuzione.

L'avvio dell'esecuzione, autorizzata dal Responsabile del procedimento aziendale (RES) per l'esecuzione, potrà essere formalizzata in apposito verbale.

Verrà nominato, nei casi previsti dalle Linee Guida ANAC n. 3/2016, un Direttore dell'esecuzione cui viene affidata la responsabilità della gestione del contratto. In tal caso il DEC riceve dal RES le disposizioni sulla cui base quest'ultimo impedisce istruzioni volte a garantire la regolare esecuzione della fornitura e stabilisce in relazione al valore/importanza della fornitura la periodicità con cui il DEC è tenuto a presentare rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto.

Le Amministrazioni, su indicazione del DEC, sentito il RES, possono nominare uno o più assistenti con funzione di direttore operativo per svolgere compiti relativi alle funzioni di controllo, coordinamento e verifica nonché coadiuvare il DEC nell'ambito delle sue funzioni.

ART. 16.2– ATTIVITA' DEL DEC

Il Direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità delle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni di cui all'offerta oggetto di aggiudicazione.

Il DEC impedisce all'esecutore le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite indicazioni di servizio scritte che vengono comunicate al RES. L'esecutore è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni di cui all'ordine di servizio, fatta salva la facoltà di scrivere le proprie riserve.

ART. 16.3– ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL DEC

Il DEC potrà svolgere il seguente controllo in relazione:

- A) alla qualità della fornitura**, intesa come conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel capitolato prestazionale nonché in conformità di eventuali condizioni migliorative delle condizioni di capitolato previste nell'offerta di gara.

PER I PRODOTTI IN TRANSITO

- ✓ **Modalità di svolgimento del controllo:** verifica di conformità dei beni consegnati rispetto all'ordine;
- ✓ **Controllo quali-quantitativa della merce:**

L'addetto Area controllo merce procede:

- a. all'apertura del pacco seguendo le priorità comunicate dal personale addetto allo smistamento in ingresso dei DDT (prima prodotti da frigo ecc.);
- b. ad eseguire i controlli qualitativi:

- b1) controllo sull'integrità delle singole confezioni;
- b2) se il prodotto è un farmaco scansionare il codice MINSAN presente sulla confezione del farmaco, se il prodotto non è un farmaco confrontare il codice REF/PARAF/Codice ditta presente sul documento di pre-carico e il codice presente sulla confezione del prodotto arrivato;
- b3) confronto del numero di lotto e della scadenza presenti sul documento di pre-carico con quelli presenti sulla confezione del prodotto arrivato: o nel caso di numero lotto o scadenza errati: modificare i dati nel palmare; o nel caso di numero lotto o scadenza

non indicati sul documento di ingresso, ma presenti sulla confezione, inserire da palmare;

- c) se gli esiti dei controlli sono privi di anomalie si procede ad eseguire i controlli quantitativi;

c1) se le quantità presenti fisicamente sono conformi a quelle indicate nel documento di ingresso si conferma sul palmare le quantità proposte;

c2) se gli esiti dei controlli quali-quantitativi hanno evidenziato anomalie, l'addetto posiziona la merce nell'area stand-by e si reca nel box dell'addetto al carico per decidere le azioni correttive da intraprendere.

PER I PRODOTTI A SCORTA

- ✓ **Modalità di svolgimento del controllo:** verifica di conformità dei beni consegnati rispetto all'ordine;

- ✓ **Controllo quali-quantitativa della merce:**

L'addetto Area controllo merce procede:

- a) all'apertura del pacco seguendo le priorità comunicate dal personale addetto allo smistamento in ingresso dei DDT (prima prodotti da frigo ecc.);

- b) ad eseguire i controlli qualitativi:

b1) controllo sull'integrità delle singole confezioni;

b2) se il prodotto è un farmaco scansionare il codice MINSAN presente sulla confezione del farmaco, se il prodotto non è un farmaco confrontare il codice REF/PARAF/Codice ditta presente sul documento di pre-carico e il codice presente sulla confezione del prodotto arrivato;

b3) confronto del numero di lotto e della scadenza presenti sul documento di pre-carico con quelli presenti sulla confezione del prodotto arrivato: o nel caso di numero lotto o scadenza errati: modificare i dati nel palmare; o nel caso di numero lotto o scadenza non indicati sul documento di ingresso, ma presenti sulla confezione, inserire da palmare;

- c) se gli esiti dei controlli sono privi di anomalie si procede ad eseguire i controlli quantitativi;

c1) se le quantità presenti fisicamente sono conformi a quelle indicate nel documento di ingresso si conferma sul palmare le quantità proposte;

c2) se gli esiti dei controlli quali-quantitativi hanno evidenziato anomalie, l'addetto posiziona la merce nell'area stand-by e si reca nel box dell'addetto al carico per decidere le azioni correttive da intraprendere (es. verifica del pre-carico).

PER TUTTI I PRODOTTI (SIA IN TRANSITO CHE A SCORTA)

- ✓ **Standard qualitativi di riferimento:** verifica in contraddittorio con il personale tecnico del fornitore e con il personale utilizzatore dei principali parametri identificativi del bene oggetto di fornitura.

- ✓ **Informazioni (loro reperibilità e modalità di assunzione delle stesse):**

Le informazioni che costituiscono oggetto del controllo sono indicate nel capitolato tecnico-prestazionale e nell'offerta tecnica di gara e vengono acquisite preliminarmente dal RUP di gara.

- ✓ **Tempi e Intervalli temporali di verifica:** la verifica avviene al momento dell'accettazione del prodotto.

B) Rispetto dei tempi e delle modalità di consegna:

- ✓ **Modalità di svolgimento del controllo:** verifica rispondenza e conformità delle modalità di consegna e del rispetto dei tempi effettivi di consegna rispetto all'ordine e al capitolato tecnico prestazionale.
- ✓ **Standard qualitativi di riferimento:** verifica in contraddittorio con personale della ditta fornitrice e con personale delegato alla verifica.
- ✓ **Informazioni (loro reperibilità e modalità di assunzione delle stesse):** le informazioni oggetto di controllo sono presenti nel capitolato tecnico-prestazionale nell'offerta tecnica (scheda tecnica prodotto) e nel DDT. Le informazioni oggetto di controllo sono assunte dall'ordine di fornitura.
- ✓ **Tempi e Intervalli temporali di verifica:** la verifica avviene al momento della consegna.

C) Rilevazione soddisfazione del Cliente finale

- ✓ **Modalità di svolgimento del controllo:** verrà effettuato a partire dal secondo anno di validità del contratto di fornitura sulla base di un campionamento significativo in conformità a quanto stabilito nelle procedure aziendali.

Gli esiti del controllo di cui ai punti sopra elencati vengono riportati in appositi verbali. Il DEC segnale tempestivamente al RES eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RES delle penali ovvero della risoluzione per inadempimento nei casi consentiti.

ART. 16 .4– ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI ESTAR

ESTAR potrà procedere ad effettuare controlli a campione mediante Audit esterni sull'andamento delle attività di controllo tenute dai DEC e dalle Amministrazioni Contraenti che hanno aderito all'Accordo/Convenzione. I controlli avranno ad oggetto sia gli aspetti relativi agli elementi essenziali previsti dal capitolato di gara, sia gli aspetti relativi agli elementi rinvenibili nell' offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara che hanno costituito oggetto di valutazione qualitativa.

ART. 16 .5- AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del RES, dopo che il Contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel quale sono indicati laddove compatibile con la tipologia di prestazioni:

- a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante.

Il verbale contiene altresì la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

Quando, nei casi consentiti dall'articolo 32 del codice, è disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese. Quando il DEC ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

ART. 16 .6- CONTESTAZIONI E RISERVE

Qualsiasi divergenza o contestazione fra il fornitore e l'amministrazione aggiudicatrice nell'applicazione del Contratto, non darà diritto al primo di sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio/fornitura, né titolo a giustificare i ritardi nella continuazione dello stesso.

Le riserve del fornitore dovranno essere formulate per iscritto, a pena di nullità, al DEC durante il periodo contrattuale.

Il fornitore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli manifesti.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute e le relative ragioni; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, il fornitore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni dal termine di scadenza di esecuzione della prestazione.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Le riserve e le contestazioni sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante al più tardi entro il termine di effettuazione della verifica di conformità.

ART. 16 .7- VERIFICA DI CONFORMITÀ O DI REGOLARE ESECUZIONE

Le Aziende/ESTAR definiranno tempi e modi per l'effettuazione delle verifiche di conformità secondo i propri ordinamenti (Procedure Aziendali/Istruzioni Operative) Il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) o il RES o suo delegato, al fine di accertare la regolare esecuzione del contratto, svolge le attività di verifica di conformità dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Ai fini della liquidazione di singole fatture le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici necessari. La gestione del controllo contabile è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici. (piattaforme telematiche)

A seguito dell'attività di controllo le Amministrazioni Contraenti potranno emettere rapporti di non conformità ai quali l'Appaltatore dovrà rispondere attraverso proposizione di immediate azioni risolutive e correttive, da concordare con le stesse Amministrazioni Contraenti, nella tempistica che verrà definita a seconda della gravità della non conformità rilevata. Qualora nel corso del rapporto sorgessero difficoltà operative derivanti da cause di forza maggiore il Referente dell'Appaltatore e le Amministrazioni Contraenti, concorderanno la soluzione reputata più idonea per la funzionalità del servizio/fornitura..

Il DEC, ove nominato, predispone il certificato di conformità che viene controfirmato dal RES – nel caso in cui il DEC non sia nominato il certificato di conformità verrà firmato dal RES. A margine del certificato di conformità viene emesso il certificato di pagamento.

ART. 16 .8- VERIFICHE DI CONFORMITÀ AZIENDALI

Fermo restando l'obbligo di effettuazione delle attività di verifica di conformità in capo alle singole Amministrazioni Contraenti in relazione alle rispettive prestazioni del servizio/fornitura, ESTAR può svolgere attività di supervisione e controllo, anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'affidatario a favore delle Strutture interessate. Ove, in relazione alla singola prestazione, il direttore dell'esecuzione (DEC) abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, a seguito delle attività di verifica di conformità spettanti alle Amministrazioni Contraenti le prestazioni siano state dichiarate non idonee allo svolgimento del servizio/fornitura di cui trattasi, l'Amministrazione Contraente può disporre la risoluzione del contratto attuativo stipulato con l'affidatario. ESTAR potrà procedere, conseguentemente, ad affidare il servizio/fornitura ad altro fornitore, fatto salvo il buon esito delle preventive verifiche tecniche e di idoneità del contraente.

ART. 16 .9- VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI PROPOSTE DAL FORNITORE

Qualunque variazione contrattuale eventualmente proposta (qualitativa o quantitativa) dal fornitore deve essere espressamente autorizzata.

In caso di modifiche contrattuali non disposte dal DEC quest'ultimo dà al fornitore le istruzioni per il ripristino delle originarie prestazioni con spese a carico di quest'ultimo.

ART. 16 .10- DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DAL FORNITORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e preventivamente approvata dal RES.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la riattivazione delle prestazioni previste dal contratto attuativo e quindi delle situazione originaria preesistente, a carico dell'esecutore, secondo le disposizioni dello stesso direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

ART. 17 - SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice come modificato dalla L. 108/2021; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Il subappalto non

comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario dell'appalto che rimane unico e solo responsabile nei confronti di ESTAR/Amministrazioni Contraenti delle prestazioni subappaltate.

Le procedure per l'autorizzazione del subappalto sono di seguito indicate.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice. Non si configuran come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Si precisa peraltro che l'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi ex .Art. 49 D.L.n. 77/2021 (conv. da L.n. 108/2021) il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni:

- il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
- l'aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l'Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- l'appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 cod. civ. con l'Impresa subappaltatrice;
- con il deposito del contratto di subappalto l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016 e dei requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84 del D. Leg.vo 50/2016 (requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica ed economica, nonché requisiti di qualificazione con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore);
- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i..

È inoltre fatto obbligo all'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all'Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell'aggiudicatario.

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs 50/2016.

L'aggiudicatario non potrà sub-appaltare la fornitura oggetto del contratto senza il consenso di ESTAR.

ART. 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

E' vietata la cessione della Contratto, fatti salvi i casi di fusione, accorpamento o cessioni/acquisizioni di ramo d'Azienda

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'ESTAR o alle Aziende, il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Qualora la Ditta venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo contraente si impegna a comunicare immediatamente ad ESTAR la variazione soggettiva intervenuta o che interverrà e l'impegno a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura. In particolare il nuovo soggetto dovrà indicare:

- motivazione della variazione soggettiva;
- contratto interessato o atto di aggiudicazione (riferimenti), con indicazione dei codici (ref) aggiudicati o integrati, integrati dal tracciato;
- dichiarazione di mantenimento delle preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura;
- copia dell'atto di variazione soggettiva;

ESTAR formalizzerà l'atto autorizzativo della cessione della fornitura previo accertamento del consenso delle imprese interessate, previa verifica di conformità e comunque sarà subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all'autorizzazione di ESTAR.

Si applica in ogni caso quanto previsto all'art. 106 comma 1 lettera d) del D.Lgs 50/2016. In caso di Consorzi o ATI si applica quanto previsto dall'art. 48 del medesimo decreto.

Per quanto riguarda la cessione dei crediti si applica la disciplina di cui all'art.106 c. 13 del D.Lgs. 50/2016 nonché quella vigente al momento della stipula dei contratti attuativi.

ART. 19 – SOSPENSIONE CONTRATTUALE

Il DEC può ordinare la sospensione temporanea delle attività prestazionali indicando le ragioni e l'imputabilità delle stesse nei casi tassativamente indicati dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016.

Della sospensione è redatto apposito verbale che sarà controfirmato e controllato dal RES. Tale verbale dovrà contenere le ragioni della sospensione e le prestazioni eventualmente già effettuate, indicando altresì l'imputabilità delle stesse.

In caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art.107 del Codice, si applicano le penali indicate all'art. 9.13.

Il RES ordina la sospensione del contratto per motivi di pubblico interesse.

Alla cessazione delle cause di sospensione il DEC provvederà alla ripresa del contratto redigendone verbale, in contraddittorio con il fornitore. Il verbale di ripresa deve essere controfirmato dal RES.

Il verbale di ripresa riporta il nuovo termine di cessazione del contratto laddove ritenuto necessario e compatibile con la natura delle prestazioni dal RES.

RISARCIMENTO in caso di sospensioni illegittime

Nel caso in cui le sospensioni, totali o parziali, siano disposte per ragioni diverse da quelle previste all'art. 107 del codice, imputabili alla colpa dell'amministrazione contraente, si applicano i seguenti indennizzi massimi:

- a) Maggiori oneri per spese generali infruttifere:

$$[i - u - s] * 6,5\% \times ts$$

t

dove:

i = importo contratto attuativo

u = utile $[i * 10\%]$

s = spese generali $[i * 15\%]$

t = giorni di durata del contratto attuativo

ts = giorni di durata della sospensione (effettiva)

- b) lesione dell'utile (da ritardo):

$$I * 10\% * ts$$

dove:

I = interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002

n. 231

ts = giorni di durata della sospensione (effettiva)

il mancato ammortamento, riferito al valore reale all'atto della sospensione, dei macchinari presenti sul luogo di svolgimento delle prestazioni (laddove esistenti) e alle retribuzioni inutilmente corrisposte, così come accertate dal DEC.

ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

ART. 20.1 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Sono motivi di risoluzione sia del Contratto che dei Contratti Attuativi le seguenti cause:

- 1) Perdita da parte del Fornitore dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti pubblici;
- 2) Accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Azienda subentrante, qualora si verificasse una variazione soggettiva;
- 3) Subappalto non autorizzato;
- 4) Cessione del Contratto;
- 5) Violazione da parte del Fornitore degli obblighi derivanti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 6) Non superamento del periodo di prova;

- 7) Non accettazione di adeguamento dei prezzi in ribasso, nel caso di nuova Convenzione/Accordo Quadro di Consip o di ESTAR o di revisione dei prezzi;
- 8) Mancato reintegro della cauzione definitiva

Si applica l'art. 108 del codice degli appalti (risoluzione per reati accertati e per gravi inadempimenti, irregolarità e ritardi e relativi adempimenti successivi).

In tutti i predetti casi il RES, in coordinamento con il Direttore della Esecuzione (laddove nominato), provvede ad istruire motivata e documentata proposta di risoluzione contrattuale. Tale proposta sarà inviata ad ESTAR che potrà procedere alla risoluzione, anche parziale, del Contratto.

ESTAR si riserva la facoltà di risolvere il Contratto di diritto anche nel caso in cui vi sia stata la comunicazione di risoluzione di Contratto Attuativo da parte di una Azienda Contraente, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale, oltre che all'incameramento di tutte le cauzioni dei Contratti Attuativi in corso.

ART. 20.2 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

In caso di inadempimento da parte del Fornitore, in relazione alle prestazioni oggetto della presente documento e più precisamente qualora siano stati accertati

- tre inadempienze nel corso di ciascuna annualità di durata contrattuale
- e/o grave inadempimento

ESTAR avrà la possibilità di risolvere il Contratto, con semplice comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore a mezzo PEC, fatti salvi il diritto del risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale. Si procederà pertanto all'incameramento della relativa cauzione definitiva.

Per grave inadempimento vengono qualificate l'applicazione delle penali per un importo pari al 10% del valore del Contratto Attuativo. Al verificarsi della suddetta ipotesi si procede ai sensi del comma 3, dell'art. 108 del Codice e dunque, alle condizioni ivi previste, dispone la risoluzione del contratto.

Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente.

ART. 20.3 - OBBLIGHI PER IL FORNITORE IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Con la risoluzione del Contratto sorge in capo a ESTAR l'individuazione del nuovo Fornitore. Al Fornitore inadempiente verranno addebitate le spese sostenute per l'inadempimento.

ART. 21 – CAUSE DI RECESSO

L'ESTAR e le Aziende potranno recedere dal Contratto nonché dai singoli Ordinativi e Contratti Attuativi qualora nei servizi Aziendali intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio/fornitura appaltato. Il recesso potrà riguardare anche una parte del Contratto o di singoli Contratti Attuativi.

L'ESTAR o le Aziende possono recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare al fornitore del servizio, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni.

In entrambi i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore.

In caso di recesso il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 del codice civile. E' fatto divieto al fornitore di recedere dal Contratto.

ART. 22 - VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI

ESTAR, per tutta la durata Contratto, potrà richiedere l'aggiornamento della documentazione presentata per la stipula del Contratto stesso, sia per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni con scadenza temporale, sia con riferimento all'ulteriore documentazione relativa ai requisiti generali e speciali. ESTAR, potrà procedere ai controlli con cadenza semestrale sulla permanenza dei requisiti dichiarati dai fornitori parti del Contratto.

Resta comunque fermo che i Fornitori parti del Contratto hanno l'obbligo di tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi richiesti per la stipula del Contratto stesso, ciò al fine di consentire di non richiedere in sede di ordinativo o contratto attuativo (e, segnatamente, nella Documentazione amministrativa) detta documentazione, in quanto già resi disponibili.

In particolare, ciascun Fornitore parte del Contratto ha l'obbligo di:

- a) comunicare immediatamente ad ESTAR ogni modifica e/o integrazione relativa alle attestazioni rilasciate nelle dichiarazioni a corredo dell'offerta;
- b) trasmettere ad ESTAR la Dichiarazione Sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016 con cadenza semestrale a partire dalla data di stipula del Contratto e per tutta la sua durata (comprese eventuali proroga).

ART. 23 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

Il fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino i diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa, nei confronti della Amministrazione contraente, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione contraente è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui sopra, tenuta nei confronti della Amministrazione contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito RGPD), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Estar fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali forniti:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento è Estar, nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dr.ssa Monica Piovi domiciliata per la carica in Firenze Via di San Salvi 12 (Palazzina 14) – email direzione@estar.toscana.it, PEC estar@postacert.toscana.it.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)

Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è la Dr.ssa Silvia Gronchi domiciliata presso Estar Sez. Territoriale Nord Ovest Via A. Cocchi 7/9 Ospedaletto Pisa – email rpd@estar.toscana.it.

RESPONSABILE E SUB RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Qualora Estar si trovi a gestire dati personali relativamente alle funzioni trasferite dalla L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii., Estar svolge funzioni di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi della DGRT n. 742 del 02/07/2018.

La suddetta DGRT è resa disponibile sul sito di Estar nella sezione Privacy.

Il trattamento dei dati verrà effettuato da Estar anche attraverso soggetti terzi del cui supporto tecnico si avvale per l'espletamento della procedura (Gestore del sistema telematico acquisti regionale della Toscana).

Per quanto riguarda i dati trattati attraverso il sistema telematico di acquisti regionale, Regione Toscana tratta i dati per conto di Estar titolare del trattamento ed è pertanto nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del RGPD

Il Gestore del sistema telematico acquisti regionale della Toscana effettua i trattamenti secondo quanto stabilito nel contratto con I-Faber da Regione Toscana.

RELATIVAMENTE AI CONTRATTI ATTUATIVI

Con la stipula del Contratto Attuativo, le Amministrazioni Contraenti destinatarie del servizio, in qualità di titolari del trattamento dei dati, designano formalmente la Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, quale responsabile del trattamento. Conseguentemente la Ditta deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dati ivi compreso la sicurezza del trattamento ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679

Alle stesse Amministrazioni Contraenti, titolari dei contratti attuativi, sono attribuiti tutti i diritti su elaborazioni di documenti e rapporti predisposti dalla ditta aggiudicataria nell'ambito del servizio/fornitura prestato e gli stessi ne potranno liberamente usufruire per

pubblicazioni, atti normativi e regolamentari, ecc.. L'aggiudicatario non potrà farne uso, al di fuori di quanto previsto dal presente Capitolato, se non dietro autorizzazione di ciascuna Amministrazione Contraente.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia il rifiuto di fornire i dati richiesti da Estar potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

Finalità del trattamento

I dati personali conferiti sono trattati per le finalità previste dal RGPD quali l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito Estar.

I dati forniti vengono acquisiti dall'Ente, per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnicooeconomiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della fornitura nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. I dati forniti dai concorrenti aggiudicatari vengono acquisiti da Estar ai fini della stipula della convenzione, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione amministrativa della convenzione stessa. Tutti i dati acquisiti da Estar potranno essere trattati per fini di studio e statistici.

Modalità di trattamento

Il trattamento sarà svolto con modalità prevalentemente informatiche o telematiche nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal RGPD e dalla Delibera del Direttore Generale di Estar n. 168 del 24/05/2018 “Approvazione delle linee guida per l'applicazione del Regolamento UE 2016/679 in Estar. Adempimenti conseguenti.“

I dati personali saranno:

trattati in modo lecito, corretto e trasparente;

raccolti per finalità determinate, esplicite, legittime;

adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;

esatti e, se necessario aggiornati;

conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

Tempi di conservazione dei dati personali

I tempi di conservazione dei dati personali sono:

mutuati dal massimario di scarto di Estar approvato con delibera del Direttore Generale di Estav centro n. 153 del 28/06/2013;

strettamente dipendenti dagli ambiti di gestione e dalle norme vigenti in tali ambiti o sottengono ai tempi di conservazione degli atti amministrativi che li contengono.

Ambito di comunicazione e diffusione

I dati potranno essere comunicati:

alle amministrazioni contraenti che procederanno alla stipula dei contratti attuativi basati sulla convenzione;

al personale di Estar o del Gestore del Sistema che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente, nonché al personale in forza all’Ufficio Studi interno alla società;

a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza od assistenza a Estar in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;

ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;

al Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;

ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

all’Autorità Nazionale Anti Corruzione in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008.

I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed i prezzi di aggiudicazione, potranno essere diffusi tramite il sito di Estar www.estar.toscana.it e la piattaforma START <https://start.toscana.it/>.

Diritti dell’interessato

In ogni momento, il concorrente interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;
- e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
- f) proporre reclamo ad un’autorità di controllo.

I diritti sono esercitabili con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo email rpd@estar.toscana.it.

Sarà fatto obbligo al fornitore di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgare e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte delle amministrazioni contraenti interessate.

In particolare il fornitore dovrà:

mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;

non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell’attività contrattuale.

Trasferimento dei dati personali

I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Categorie particolari di dati personali

Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679, ad Estar potrebbero essere conferiti dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" e cioè quei dati che rivelano "l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona".

Tali dati potranno essere trattati anche senza il consenso secondo le deroghe stabilite dall'art. 9 par.1 del GDPR.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

Estar non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, del Regolamento UE 2016/679.

Misure di sicurezza

1. Con riguardo alle misure di sicurezza da osservare nel trattamento dei dati e allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi previste, il fornitore si impegna:

- a) ad adottare adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative, curandone il rispetto e l'applicazione da parte degli autorizzati al trattamento, effettuando, altresì controlli sull'operato dei medesimi;
- a verificare periodicamente e, ove necessario, ad adeguare le misure di sicurezza con riferimento all'analisi dei rischi, all'evolversi della normativa e al progredire dello sviluppo tecnologico;
- c) a fornire relazione scritta, almeno semestrale, ad oggetto le misure di sicurezza adottate e quelle in progetto in relazione ai rischi per la protezione dei dati personali.

ART. 25 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie tra il committente ed i fornitori parti del Contratto - così durante l'esecuzione come al termine dei contratti specifici, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica - che non si sono potute definire in via bonaria saranno risolte in sede giudiziaria, secondo la vigente normativa.

In tali casi sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

ART. 26 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia al Regolamento dell'attività contrattuale dell'ESTAR nonché alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016. e ss.mm.ii. per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara.

**ISTITUZIONE DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO PER DISPOSITIVI
MEDICI DI VARIO GENERE NECESSARI ALLE AZIENDE SANITARIE
DELLA REGIONE TOSCANA.**

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
DEFINIZIONI	3
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO	5
ART. 2 – QUANTIFICAZIONE DELLA FORNITURA/SERVIZIO.....	6
ART. 3 – SPECIFICHE TECNICHE DEI PRODOTTI E QUANTITATIVI.....	6
ART. 3.1 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI E QUANTITATIVI.....	7
ART. 3.2 – CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI.....	7
ART. 3.2.1. STERILIZZAZIONE	7
ART. 3.2.2 CONFEZIONAMENTO	7
ART. 3.2.3 ETICHETTATURA	9
ART. 3.2.4 MARCATURA CE	9
ART. 4. SPECIFICHE E CONDIZIONI DI FORNITURA	9
ART. 4.1. CONDIZIONI CONTRATTUALI DI FORNITURA	9
ART. 4.1.1. PERIODO DI PROVA	9
ART. 4.1.2. ACQUISTO SU CAMPIONE.....	10
ART. 4.1.2.1 CAMPIONATURA IN SEDE DI OFFERTA	10
ART. 4.1.3. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO	11
ART. 4.1.4. INNOVAZIONE TECNOLOGICA	11
ART. 4.1.5. AMPLIAMENTO GAMMA.....	12
ART. 4.2 - SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA	12
ART. 4.2.1. TRASPORTO E CONSEGNA	12
A. MODALITÀ DI TRASPORTO	12
B. EMISSIONE ORDINI.....	13
C. LUOGHI DI CONSEGNA	14
D. TERMINI DI CONSEGNA.....	14
E. INADEMPIIMENTO - TERMINI DI CONSEGNA	15
F. MODALITÀ DI CONSEGNA	15
G. DOCUMENTO DI TRASPORTO.....	16
ART. 4.2.2. DIFFORMITÀ, SOSTITUZIONI, RITIRI E INDISPONIBILITÀ.....	16
A. RITIRO DEI RESI IN CASO DI DIFFORMITÀ QUALITATIVA.....	17

B.	RITIRO DEI RESI E/O INTEGRAZIONE NEL CASO DI DIFFORMITÀ QUANTITATIVA	18
C.	RITIRO NEL CASO DI DIFFORMITÀ DI VALIDITÀ RESIDUA DEI PRODOTTI.....	18
D.	RESI PER DIFFORMITÀ	19
E.	INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DEL PRODOTTO PER ROTTURA DI STOCK	19
F.	INDISPONIBILITÀ DURATURA DEL PRODOTTO. INADEMPIENZA.....	20
G.	RITIRO PRODOTTI DICHIARATI NON COMMERCIALIBILI	22
	ART. 4.2.3. ASSISTENZA ALLA FORNITURA	22
A.	RESPONSABILE DELLA FORNITURA	23
B.	COLLABORATORE SCIENTIFICO	23
C.	SERVIZIO CLIENTI	23
	ART. 4.2.4 SPECIALIST..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.	
	ART. 4.2.5 - SERVIZI OPZIONALI COMPLEMENTARI.....	24
	ART. 4.3.1. CONTRATTI ESTIMATORI..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.	
	ART. 4.3.2. FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	24
	ART. 4.3.3. REPORTISTICA	24
	ART. 4.3.4. STRUMENTARIO IN COMODATO D'USO A TITOLO GRATUITO... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.	
	ART. 5. AVVISI DI SICUREZZA E INCIDENTI RIGUARDANTI I DISPOSITIVI.....	24
	ART. 6 - GARANZIA	25
	ART. 7 – CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLA FORNITURA	26
	ART. 7.1 CONTROLLO IN FASE DI UTILIZZO	26
	ART. 7.2 MONITORAGGIO DELLA CONFORMITÀ E VISITE ISPETTIVE	26
	ART. 8 - ALTRE PREVISIONI.....	27
	ART. 9 - REFERENTI.....	28
	ART. 10 - PENALI.....	28

AMBITO DI APPLICAZIONE

In applicazione della Legge Regione Toscana n. 40/2005, così come integrata e modificata dalla Legge Regione Toscana n. 26/2014, artt. 100 e ss., ESTAR è costituito centrale di committenza ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”) e dell'art. 37 del D. Lgs. 50/2016 che aggiudica appalti e stipula contratti per le Aziende Sanitarie e gli Enti Sanitari della Regione Toscana.

Il presente bando ha per oggetto l'istituzione di un Sistema Dinamico di Acquisto (SDA) per la futura acquisizione di Dispositivi Medici di vario genere in seguito all'indizione di Appalti specifici, in grado di garantire livelli minimi di assistenza e le attività svolte dalle Aziende destinate, uniformandone tipologia e prezzi a livello regionale.

La procedura di gara derivante dall'APPALTO SPECIFICO si basa sulla conclusione di un Accordo Quadro/Convenzione al fine di permettere l'adesione, in via prioritaria alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere delle Regioni Toscana, ivi compreso Estar, attuali aziende committenti ed usufruttrici della fornitura, ma anche di altri Aziende o Enti, qualora se ne presentasse la necessità, anche in relazioni a cambiamenti organizzativi decisi dalla Regione Toscana o da disposizioni regionali o nazionali in relazione ad altre necessità che si presentassero da altri Enti, con i quali ESTAR abbia stipulato appositi accordi.

Qualora intervengano modifiche normative e/o di indirizzo ministeriale, nazionale o regionale afferenti la tipologia del prodotto o servizio, durante la durata del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà adeguarsi a quanto eventualmente richiesto in applicazione di tali variazioni senza alcuna pretesa o diritto a tal titolo.

DEFINIZIONI

Apparecchiature biomediche: si intende un'apparecchiatura elettromedicale e più in generale un'apparecchiatura utilizzata a fini sanitari inclusi i dispositivi medici per la diagnosi in vitro come definiti dal Regolamento 2017/746 relativo ai dispositivi medico-diagnosticci (comprese quindi le apparecchiature da laboratorio, gli strumenti di misura ecc.) ed i relativi accessori. Nella definizione di apparecchiatura biomedica, come bene oggetto dei servizi in appalto, sono ricomprese anche tutte le apparecchiature collegate funzionalmente con la stessa, incluse le apparecchiature informatiche indispensabili per il funzionamento dell'apparecchiatura.

Apparecchiatura elettromedicale: si intende un sottoinsieme dei Dispositivi Medici (vedi definizione **dal Regolamento 2017/746 relativo ai dispositivi medico-diagnosticci** relativa ai dispositivi medici) che risponde alla seguente definizione : “Dispositivo medico munito di non più di una connessione ad una particolare sorgente di alimentazione destinato alla diagnosi, al trattamento o alla sorveglianza del paziente e che entra in contatto fisico o elettrico col paziente e/o trasferisce energia verso o dal paziente e/o rileva un determinato trasferimento di energia verso o dal paziente”. Il dispositivo comprende anche quegli accessori, definiti dal costruttore, che sono necessari per permettere l'uso normale del dispositivo. Sono compresi anche i sistemi elettromedicali ossia quei sistemi che comprendono apparecchi elettromedicali ed eventualmente anche

apparecchi non elettromedicali, interconnessi permanentemente o temporaneamente a scopo diagnostico o di trattamento del paziente (CEI/EN 60601-1-1 2).

Aziende: Aziende Sanitarie/Ospedaliere di Regione Toscana o Enti convenzionati aderenti alla Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, nonché ESTAR per le esigenze proprie dell'Ente.

Committente: Aziende Sanitarie od Amministrazioni richiedenti la fornitura o il servizio. I committenti per tale appalto sono le Aziende Sanitarie/Ospedaliere del Servizio Sanitario della Regione Toscana o altri Enti.

Contratti Attuativi: contratto stipulato dalla Azienda con il Fornitore che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nell'Accordo Quadro.

Convenzione: contratto stipulato tra ESTAR e il Fornitore che disciplina le modalità di adesione, di conclusione e di esecuzione dei singoli Contratti Attuativi che potranno essere stipulati nel periodo di durata stabilita.

Accordo Quadro: accordo concluso tra ESTAR e uno o più operatori economici il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;

Dispositivo medico: qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; di studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; di intervento sul concepimento, il quale prodotto non eserciti l'azione principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi farmacologici o immunologici né mediante processo metabolico ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi (Art. 2 comma 1 lett. a) d.lgs 24 febbraio 1997 n. 46).

ESTAR: ente firmatario della Convenzione/Accordo quadro per conto delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere di Regione Toscana nonché degli enti Convenzionati, interessati ai singoli Appalti Attuativi.

Fornitore: Operatore Economico aggiudicatario e firmatario della Convenzione/Accordo quadro e destinatario dei singoli Contratti Attuativi. Nel documento è sinonimo a Ditta Aggiudicataria, Aggiudicatario, Impresa aggiudicataria.

Referente: la/le persona/e delle Aziende Sanitarie designate dal Responsabile del Contratto per fungere da interlocutore con il personale tecnico del Fornitore per uno o più uffici dell'Amministrazione.

Stazione Appaltante: ESTAR quale centrale di committenza.

Sistema Dinamico (SDA): procedimento interamente elettronico e aperto per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione.

Appalto specifico: costituisce un invito a presentare un'offerta conforme a quanto previsto nella documentazione di gara, rivolto a tutti gli Operatori economici che hanno conseguito l'ammissione allo SDA entro la data di invio della lettera d'invito alle categorie di ammissione oggetto dell'AS

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto della procedura è la conclusione di un SISTEMA DINAMICO D'ACQUISTO (di seguito anche solo SDA) per la fornitura di dispositivi medici di vario genere, per le seguenti categorie merceologiche, da destinare alle Aziende Ospedaliere e Sanitarie della Regione Toscana:

CATEGORIE DEI DISPOSITIVI MEDICI	DESCRIZIONE
A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA
C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO
D	DISINFETTANTI, ANTISettICI E PROTEOLITICI (D. Lgs. 46/97)
F	DISPOSITIVI PER DIALISI
G	DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE
H	DISPOSITIVI DA SUTURA
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI
K	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA ED ELETTROCIRURGIA
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE
N	DISPOSITIVI PER SISTEMA NERVOso E MIDOLLARE
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI
Q	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOLOGIA
R	DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA
S	PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE
T	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. Lgs. 46/97)
U	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE
V	DISPOSITIVI VARI
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI

ART. 2 – QUANTIFICAZIONE DELLA FORNITURA/SERVIZIO

La quantificazione della fornitura prende come riferimento i dati storici dei consumi delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Toscana, il quale è stato aggregato da ESTAR, nonché dalla previsione del trend di attività e pertanto sulla stima effettuata allo stato delle informazioni in suo possesso.

Le quantità stimate per ogni Prodotto, riportate nel successivo articolo del presente Documento, riferite ad un fabbisogno presunto di 12 mesi, sono da ritenersi come fabbisogno indicativo poiché l'attività clinica ed il consumo di Prodotti ad essa correlata, è difficilmente quantificabile ex ante in quanto subordinata a fattori variabili ed ad altre cause e circostanze legate alla sua particolare natura, nonché alle eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposte dallo Stato o dalla Regione Toscana.

Pertanto, con riferimento alle quantità stimate di ciascun lotto, riportate nell'allegato H-1 "Specifiche tecniche e quantitativi" si precisa che trattasi di una stima del fabbisogno annuale della fornitura effettuata al meglio delle conoscenze attuali, in ragione della raccolta ed aggregazione dei flussi informativi.

Tali quantità sono determinate ai soli fini della aggiudicazione delle offerte e non sono vincolanti e garantite ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, il Fornitore si impegna a prestare le forniture e i servizi sino a concorrenza dell'Importo massimo del quadro economico contrattuale stabilito, come definito nel Disciplinare di gara. I quantitativi effettivi di Prodotti da fornire da parte del concorrente aggiudicatario di ciascun Lotto (nel seguito anche solo "Fornitore") saranno quelli indicati nei singoli Contratti attuativi o Ordinativi di Fornitura che saranno emessi da ciascun singolo Ente Sanitario, compreso ESTAR, mediante utilizzazione dell'Accordo Quadro.

ART. 3 – SPECIFICHE TECNICHE DEI PRODOTTI E QUANTITATIVI

Con riferimento a ciascun lotto degli Appalti Specifici i Prodotti da fornire, ed i servizi connessi alla fornitura devono rispettare, i requisiti minimi e le caratteristiche tecniche, in quanto elementi essenziali, precisati nei successivi paragrafi.

In merito all'indicazione delle caratteristiche tecniche richieste per i prodotti oggetto di gara, si precisa che la stazione appaltante applica il principio di equivalenza sancito dall'art. 68, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 68, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui l'operatore intenda proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti, lo stesso dovrà allegare all'offerta tecnica apposita dichiarazione nonché documentazione idonea a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Tale documentazione sarà valutata dalla stazione appaltante ai fini della verifica della sussistenza dell'equivalenza.

Tutti i prodotti dovranno soddisfare le esigenze di manualità, di tecniche in uso, di indirizzi terapeutici degli operatori delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere interessate e dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio, nonché

relative alla fornitura e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli che venissero emanati durante la fornitura.

Il difetto dei requisiti minimi riscontrato prima della stipula del contratto determina la decadenza e/o revoca e/o annullamento dell'aggiudicazione, mentre, se riscontrato in corso di esecuzione contrattuale, comporta grave inadempimento e, quindi, la eventuale risoluzione del contratto.

Tutti gli articoli dovranno possedere le caratteristiche indicate nell'allegato H-1 "Specifiche tecniche e quantitativi" allegato al presente Capitolato Tecnico Prestazionale.

ART. 3.1 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI E QUANTITATIVI

ART. 3.2 – CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI

Di seguito vengono indicate le specifiche generali dei prodotti.

Tutti i prodotti devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal Decreto Lgs n. 46 del 24 febbraio 1997 (Attuazione della direttiva 93/42/CE concernente i dispositivi medici) e successive modifiche e aggiornamenti con particolare riferimento al Decreto lgs n.37 del 25 gennaio 2010 (recepimento della Direttiva 2007/47/CE) ovvero dovranno essere conformi al Regolamento UE 2017/745 (MDR), che abroga le direttive 90/385/CE e 93/42/CE, dalla data di entrata in vigore.

Tutti i prodotti devono essere interamente latex free, se non diversamente indicato.

I prodotti consegnati dovranno avere una validità residua non inferiore ai 2/3 di quella totale.

ART. 3.2.1. STERILIZZAZIONE

I prodotti devono essere conformi ai sistemi e alle metodologie previste dalla Direttiva 93/42 CEE recepita con D.Lgs. n. 46/97, ovvero dal Regolamento UE 2017/745 (MDR). Tutti i prodotti sterili dovranno essere confezionati in idoneo materiale, che consenta il mantenimento della sterilità del prodotto nel tempo e garantisca un'efficace barriera contro polvere ed umidità, come da normativa di riferimento UNI EN ISO 11607-1: 2017, apertura peel-open con invito all'apertura.

ART. 3.2.2 CONFEZIONAMENTO

Il confezionamento dei Prodotti si distingue in:

- **Confezione primaria:** il contenitore o qualunque altra forma di confezionamento che si trova a diretto contatto con il dispositivo medico in esso contenuto; a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, sono confezioni primarie i flaconi, le siringhe, i blister.
- **Confezione secondaria:** è l'imballaggio in cui è collocato il confezionamento primario.
- **Imballaggio esterno:** è lo scatolone esterno utilizzato per il trasporto, in cui al suo interno possono essere aggregate le singole confezioni (secondarie) di beni.

Il Fornitore deve garantire la conformità sia del confezionamento primario, sia del confezionamento secondario alle disposizioni vigenti in materia. Ogni confezione dovrà riportare tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e quelle necessarie per garantire una utilizzazione corretta e sicura del dispositivo. La confezione dovrà garantire la conservazione della sterilità del prodotto dal possibile deterioramento causato da fattori esterni e contenere il manuale di istruzioni d'uso, in ottemperanza alla normativa vigente.

Tutti i prodotti si intendono richiesti in confezione singola. Tutte le confezioni dei prodotti in gara (sia primario che secondario) dovranno essere provviste di codice a barre univoco (formato “EAN a 13 caratteri” o altro formato di codice a barre univoco), di opportune dimensioni e di nitidezza di stampa tali da consentire una rapida decodifica con i comuni lettori ottici.

Per tutti i prodotti i confezionamenti secondari devono essere tali da consentire un facile trasporto e di volume ridotto al fine di consentire un facile stoccaggio in spazi limitati (su scaffali e in armadi) presso i Reparti/Ambulatori delle Aziende. La ditta dovrà rendersi disponibile a concordare confezionamenti diversi da quelli proposti in sede di gara in caso di necessità.

La confezione secondaria deve riportare le informazioni della confezione primaria in italiano.

Il numero delle confezioni singole contenute in quelle secondarie deve essere costante nel corso della fornitura come dichiarato nella documentazione di gara.

L'imballaggio esterno usato per la spedizione è a carico del Fornitore e resta di proprietà dell'Azienda sanitaria (imballaggio e confezioni “a perdere”). Deve essere robusto, realizzato impiegando il materiale più idoneo, in rapporto sia alla natura del prodotto sia al mezzo di trasporto prescelto e deve garantire l'integrità finale dei prodotti consegnati.

Tutte le indicazioni riportate sulla superficie dell'imballaggio esterno devono essere realizzate a caratteri ben visibili con un inchiostro indelebile. Sull'imballaggio esterno deve essere apposta un'etichetta che consenta la facile lettura delle diciture richieste dalle norme vigenti, soprattutto in relazione alla data di preparazione, data di scadenza, numero di lotto di produzione, codice REF, oltre alle precauzioni particolari necessarie ad una corretta conservazione.

In particolare, l'imballaggio esterno deve essere in materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idoneo a garantire sia la corretta conservazione, che le condizioni di temperatura previste dalla relativa scheda tecnica, dalla monografia del Prodotto.

L'imballaggio esterno deve, altresì, soddisfare le prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 circa la prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, relativa alla limitazione sui carichi lombari cui sottoporre il personale di magazzino.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da osservare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente leggibili.

Gli imballaggi dovranno rispettare le normative vigenti anche in materia di tutela dell'ambiente.

ART. 3.2.3 ETICHETTATURA

I prodotti ed i relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi, ove previsti, devono essere conformi ai requisiti previsti dalle leggi ed ai regolamenti comunitari in materia, vigenti all'atto della gara. L'etichettatura deve essere conforme alla Direttiva 93/42/CEE sui "Dispositivi Medici", attuata con D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni ovvero dovrà essere conforme al Regolamento UE 2017/745 (MDR).i.

Tutte le indicazioni sulle etichette e sulle confezioni devono essere anche in lingua italiana così come stabilito dall'art.5 comma IV° del D.lgs.46/97 e successivi aggiornamenti.

ART. 3.2.4 MARCATURA CE

Devono essere presenti sulla confezione con caratteri ben visibili i seguenti dati: marcatura CE DM (Decreto Legislativo 24 febbraio 1997 n.46 in attuazione della direttiva CEE 93/42 e successive modifiche ed integrazioni concernenti i Dispositivi Medici), ovvero dal Regolamento UE 2017/745 (MDR) tipologia ed il materiale contenuto, il metodo di sterilizzazione, codice REF, la data di scadenza ed il numero di lotto.

ART. 4. SPECIFICHE E CONDIZIONI DI FORNITURA

Di seguito vengono indicati

- 4.1 le condizioni Contrattuali di fornitura
- 4.2 i servizi connessi
- 4.3 i servizi opzionali

ART. 4.1. CONDIZIONI CONTRATTUALI DI FORNITURA

La ditta aggiudicataria sarà tenuta ad effettuare le forniture richieste fino alla scadenza del contratto indipendentemente dalla situazione dei pagamenti relativi a somministrazioni già effettuate.

ESTAR si riserva comunque il diritto di autorizzare le Aziende Sanitarie/Enti a gestire direttamente il contratto, anche parzialmente, per ciò che attiene l'emissione degli ordinativi, i controlli quali-quantitativi della merce, la fase di liquidazione e pagamento fatture, l'applicazione di eventuali penalità per inadempienze contrattuali.

ART. 4.1.1. PERIODO DI PROVA

Per i primi sei mesi dalla data di effettivo inizio della fornitura l'appalto s'intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire ad ESTAR e alle Aziende Sanitarie una valutazione ampia e complessiva.

La valutazione sarà effettuata dalle stesse Aziende in modo autonomo ed indipendente, con riferimento agli standard indicati nel presente capitolo.

Qualora durante tale periodo, che si intenderà iniziato con il verbale di inizio del primo Contratto Attuativo, o con il primo ordine che fa da verbale di inizio fornitura, l'esecuzione della prestazione abbia sortito esito negativo, potrà essere concesso, a discrezione di ESTAR, in accordo con le Aziende interessate, all'impresa aggiudicataria un ulteriore periodo di mesi tre, al termine del quale, se sussistono le medesime valutazioni circa l'operato svolto, ESTAR potrà procedere alla risoluzione unilaterale del contratto. In tale eventualità alla Ditta spetterà il solo corrispettivo per la parte di fornitura correttamente eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo.

Inoltre in caso di risoluzione del contratto per mancato superamento della prova la ditta aggiudicataria dovrà assicurare l'esecuzione della fornitura fino al subentro nel nuovo contraente.

ART. 4.1.2. ACQUISTO SU CAMPIONE

(se e' stata richiesta campionatura in sede di gara)

La ditta fornitrice dovrà garantire la conformità dei prodotti, rispetto ad eventuali campioni richiesti e presentati in gara, per l'intera durata temporale della fornitura. Qualora non vengano richiesti campioni, la conformità dei prodotti dovrà essere conforme all'offerta tecnica presentata.

ART. 4.1.2.1 CAMPIONATURA IN SEDE DI OFFERTA

(se sia stata richiesta la campionatura in sede di offerta)

Per tutti i Lotti: l'Operatore economico dovrà inviare n. 1 campione per ogni prodotto, anche non sterile,(da verificare in ragione della gara) per ciascuna voce di ciascun lotto a cui intende partecipare. La campionatura presentata dalle ditte concorrenti è a titolo gratuito.

La ditta offerente dovrà trasmettere alla consegna della campionatura l'elenco dei campioni offerti. Viene richiesta idonea campionatura, per verificare la conformità e supportare le valutazioni, comprese anche quelle attraverso prove in uso clinico, della Commissione Giudicatrice. I campioni presentati dovranno riportare l'indicazione del numero del Lotto e della voce di riferimento.

Qualora la Commissione Giudicatrice lo ritenga necessario, al fine di verificare qualità e funzionalità dei dispositivi offerti, potrà richiedere al RUP idonea campionatura, anche se non richiesta originariamente in fase di presentazione delle offerte. Il RUP procederà pertanto a richiedere, con termine perentorio alle ditte partecipanti alla gara, di inviare, a titolo gratuito, un numero sufficiente di dispositivi per la valutazione o l'espletamento di prove in uso clinico presso i reparti Sanitari delle Aziende Sanitarie/Ospedaliero universitarie della Regione Toscana.

L'Amministrazione in corso di esame tecnico dei prodotti si riserva la facoltà di richiedere un'integrazione della campionatura nelle quantità e tipologie che riterrà opportune al fine di effettuare la valutazione più appropriata dei DM offerti. Le ditte si impegnano a consegnare, su richiesta, ulteriori campioni necessari entro il termine indicato nella richiesta.

Per ogni prodotto offerto dovrà essere dettagliatamente descritta il confezionamento, nel caso in cui la campionatura sia presentata in confezione diversa da quella di vendita.

I campioni presentati devono corrispondere alle prescrizioni previste dalla Direttiva CEE 93/42 ovvero dal Regolamento UE 2017/745 (MDR). **L'etichetta o la stampigliatura sulla confezione dovrà essere uguale a quella dei prodotti in vendita.**

Si precisa che l'Amministrazione non risponderà del mancato recapito dei campioni, della consegna ad un indirizzo diverso da quello sopraindicato e/o del confezionamento in difformità a quanto prescritto.

La campionatura della ditta aggiudicataria resterà a disposizione dell'Amministrazione per consentire le comparazioni tra i prodotti offerti in gara e quelli effettivamente consegnati durante l'esecuzione del contratto.

ART. 4.1.3. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora i dispositivi oggetto di aggiudicazione siano, nel corso del contratto, diventati obsoleti o siano in via di sostituzione sul mercato o l'Aggiudicatario ponga in commercio, durante il periodo di fornitura, nuovi dispositivi, i nuovi prodotti proposti dovranno possedere le stesse caratteristiche essenziali e preferenziali dei prodotti aggiudicati, ma con specifiche tecniche aggiuntive "migliorative" rispetto a quelle della fornitura in essere.

Verranno accettate unicamente sostituzioni di prodotti allo stesso prezzo aggiudicato in gara, previo avallo di un organo tecnico, che verificherà anche la non sovrapposizione con altri lotti di gara o altri contratti in essere. Per il prodotto offerto in sostituzione dovranno essere specificate dalla ditta proponente, le ragioni di detta sostituzione (es. cessata produzione, sostituzione per cambio codici aggiudicati, miglioramenti tecnologici introdotti, ecc.) e dovrà rilasciare idonea campionatura. L'organismo tecnico potrà accettare anche proposte di ampliamento gamma di misure e lunghezze, purché offerte allo stesso prezzo dei prodotti aggiudicati in gara. Le suddette variazioni di fornitura verranno formalizzate con apposito atto di Estar.

In caso di contestazione per non rispondenza del materiale fornito dall'Impresa aggiudicataria, l'Impresa sarà tenuta al ritiro e alla sostituzione immediata dello stesso. In caso di dissenso fra le parti circa la rispondenza del materiale alle prescrizioni del capitolato, Estar avrà il diritto di fare periziare la merce da un istituto di sua fiducia e le spese di tale perizia saranno a carico della parte soccombente.

Quanto sopra varrà anche nel caso di eccezionali fabbisogni di prodotti, non ricompresi nel Lotto aggiudicato, che dovessero sopravvenire nel corso del periodo di fornitura.

L'Aggiudicatario si impegna comunque alla sostituzione di qualsiasi quantitativo di prodotto, o in alternativa ad accreditarne il valore corrispondente, ove richiesto tre mesi prima della data di scadenza.

ART. 4.1.4. INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Per i dispositivi medici di recente introduzione nella pratica clinica, si precisa che all'avvio della fornitura sia attivato un monitoraggio del loro utilizzo "appropriato", all'interno di un percorso di valutazione strutturato e secondo criteri individuati dalla "Commissione di Valutazione delle tecnologie ed investimenti sanitari" istituita ai sensi dell'art. 10, commi 4

quinquies-octies della L.R.T. 40/2005 e s.m.i. ed il “Gruppo di lavoro Regionale Permanente sui Dispositivi Medici” (GR-DM), istituito con Decreto Dirigenziale n. 7468/2018.

I prodotti “innovativi” (immessi in commercio, per le stesse finalità terapeutiche dei prodotti aggiudicati, durante il periodo di validità del contratto) dovranno essere gestiti all'interno di un percorso valutativo secondo gli indirizzi della “Commissione per la Valutazione delle tecnologie e degli investimenti sanitari” di cui alla DGRT n. 302/2016, che definirà le modalità per la loro eventuale introduzione all'interno del Sistema Sanitario Regionale (quantità, periodo di tempo, Centri/Poli utilizzatori, indicatori di valutazione specifici).

ART. 4.1.5. AMPLIAMENTO GAMMA

ESTAR potrà accettare anche proposte di ampliamento gamma di misure (lunghezze, spessore, ecc.), purché offerte allo stesso prezzo dei prodotti aggiudicati in gara e qualora non vadano a influire, sia per quantità che per equivalenza, su altri lotti di gara.

Le suddette proposte di ampliamento gamma dovranno essere trasmesse dal Fornitore ad ESTAR correlate da apposita scheda tecnica e dovranno essere specificate le ragioni di detto ampliamento, per consentire all'Organo Tecnico di effettuare le necessarie valutazioni.

ART. 4.2 - SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA

I servizi descritti nel presente paragrafo sono connessi e accessori e pertanto necessari per la corretta esecuzione della fornitura dei dispositivi oggetto della presente fornitura. Detti servizi sono quindi prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima ed il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo unitario, IVA esclusa, della fornitura del Prodotto offerto in sede di gara. Riguardano:

- Trasporto e consegna
- Sostituzioni e ritiri
- Assistenza alla fornitura

ART. 4.2.1. TRASPORTO E CONSEGNA

Le attività di trasporto e consegna dei Prodotti oggetto della fornitura saranno effettuate a cura e spese del Fornitore nel luogo e nel locale indicato dall'Ente nelle relative Richieste di Consegna, emesse dall'Ente medesimo in esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura.

Gli oneri di consegna, con ciò intendendosi tutti i costi relativi al trasporto ed alla consegna dei Prodotti nonché ogni onere relativo ad imballaggio, carico, scarico, consegna nelle modalità di seguito riportate e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico del Fornitore che pertanto, dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste.

A. Modalità di trasporto

E' responsabilità del Fornitore garantire che il trasporto dei Prodotti avvenga con mezzi autorizzati tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei Prodotti consegnati. Pertanto, il Fornitore, ovvero il corriere specializzato incaricato della consegna, dovrà osservare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione dei Prodotti, in conformità a quanto previsto dalle linee direttive in materia di buona pratica di

distribuzione dei farmaci ad uso umano, approvate con il D.M.S. del 6/7/1999 e dalla normativa europea, nonché dalla Farmacopea ufficiale edizione in vigore alla data di consegna del Prodotto ed eventuali successivi aggiornamenti, a cui si rinvia anche per le modalità di trasporto di dispositivi medici.

Per i prodotti da conservare a temperature determinate, il trasporto dovrà avvenire mediante mezzi dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e di refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. Il mantenimento della catena del freddo, anche durante il trasporto, dovrà essere documentabile attraverso la tracciabilità dei movimenti del prodotto con relativi orari e temperature rilevate attraverso idonei strumenti di registrazione.

L'attestazione di conformità delle corrette condizioni di trasporto e consegna dovrà essere prodotta nella documentazione rilasciata al momento della consegna.

E', inoltre, responsabilità del Fornitore garantire che il trasporto di sostanze psicotrope e stupefacenti sia eseguito da soggetti competenti ed in possesso dell'autorizzazione al commercio all'ingrosso di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope, in conformità con quanto disposto dal D.P.R. 309/1990.

b. Emissione ordini

Gli ordini di acquisto verranno emessi dall'Ufficio competente della Azienda titolare del Contratto Attuativo, ivi compreso ESTAR. Gli ordini saranno trasmessi tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC del Fornitore o in via eccezionale per FAX. Gli ordini riporteranno, fra gli altri, i dati relativi all'aggiudicazione della fornitura/contratto, il luogo di consegna nonché il relativo cod. CIG derivato.

Il Fornitore si impegna ad accettare la trasmissione degli ordini in modalità telematica e dalla Struttura preposta. ESTAR e le Aziende Sanitarie non si ritengono responsabili nel caso di ordini emessi da altre strutture non autorizzate.

Ordini diversi non possono essere cumulati in un unico collo, è necessario evadere ciascun ordine come singolo collo e con singolo DDT, visibile alla consegna se pur in unica spedizione.

Il Fornitore non dovrà accettare consegne di merce non precedute da regolare ordine di acquisto.

In ogni caso, farà fede, quale data di ricevimento dell'ordine, la data di ricevimento della PEC, del fax, mail o altro mezzo indicato da ESTAR o dalla Azienda Contraente, o convenuta con il Fornitore, riportata nella conferma di invio/spedizione, senza che il Fornitore possa opporre eccezioni di alcun tipo. In caso di invio a mezzo mail o pec, farà fede la data di ricezione/accettazione della mail/pec come riportata nella mail di conferma di lettura in mano ad ESTAR o all'Azienda Sanitaria.

Il riferimento all'ordine di acquisto dovrà essere riportato nel DDT di consegna.

È facoltà di ESTAR/Azienda Sanitaria inviare ordini a consegna programmata, nei quali saranno indicate le date tassative di consegna periodica delle merci. Eventuali deroghe di consegna dovranno essere concordate con il Responsabile del Magazzino e/o altro incaricato designato dal responsabile stesso.

Non sono previsti minimi d'ordine: il Fornitore, pertanto, è tenuto a consegnare, nei termini previsti, i prodotti e le quantità ordinate, indipendentemente dal valore o dall'entità della fornitura richiesta, presso il punto di consegna indicato nell'ordine stesso.

c. Luoghi di consegna

La consegna dei Prodotti oggetto della fornitura sarà effettuata nei luoghi indicati dai competenti Uffici delle Aziende stipulanti il Contratto Attuativo, ivi compreso ESTAR, nei relativi Ordini “franco magazzino”.

Per ESTAR la consegna dovrà essere effettuata di norma dalle ore 8,00 alle 13,00 dei giorni feriali (sabato escluso) presso il Magazzino Centralizzato di ESTAR o comunque c/o i locali indicati nell'ordine di fornitura, emesso da ESTAR.

d. Termini di consegna

Dove non diversamente previsto, i termini temporali si intendono solari (pertanto inclusi, sabato, domenica e festivi). La consegna deve essere garantita anche in caso di sciopero, di impedimenti atmosferici o di viabilità.

Ai fini della decorrenza dei termini di consegna, farà fede, come già descritto, quale data di ricevimento dell'ordine, la data di ricevimento della pec o del fax o mail o altro mezzo indicato da ESTAR o dalla Azienda Contraente o convenuta con il Fornitore, riportata nella conferma di invio/accettazione sulla copia in mano a ESTAR o all'Azienda Sanitaria, senza che il Fornitore possa opporre eccezioni di alcun tipo.

La prova della tempestività della consegna è invece rappresentata esclusivamente dalla copia del DDT controfirmato per accettazione, senza riserve, da parte del destinatario della consegna indicato nell'ordine stesso.

I termini della consegna possono essere:

- **Ordini Normali**

La consegna deve avvenire tassativamente nel termine di 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine, se non diversamente indicato, e

- **Ordini Urgenti**

Gli ordini “urgenti” o “in emergenza” vengono identificati come tali nel fax o nella mail o altro mezzo convenuto di trasmissione. In questo caso la consegna deve avvenire tassativamente entro le 48 ore dal ricevimento dell'ordine stesso.

Con riferimento ai termini previsti nel presente documento, laddove non diversamente e specificamente previsto, i termini indicati devono intendersi perentori e, comunque, naturali e consecutivi, intendendosi per giorni naturali consecutivi tutti i giorni della settimana inclusi sabato e domenica, nonché le festività.

E. Inadempimento - Termini di consegna

L’Azienda nel caso in cui non vengano rispettati i termini di consegna di cui ai precedenti punti, ferma restando l’applicazione delle penali previste per le ipotesi di ritardo nella consegna (Art. 10 del presente Capitolato Tecnico Prestazionale) superato il quinto giorno successivo alla scadenza del termine di consegna nel caso di ordini normali e del secondo giorno, nel caso di ordini urgenti, previa comunicazione per iscritto al Fornitore, può procedere direttamente all’acquisto del prodotto dal secondo Aggiudicatario o sul libero mercato (acquisto in danno), per pari quantità richiesta. In tal caso il Fornitore non sarà più tenuto a consegnare i Prodotti richiesti.

In questo caso sarà a carico del Fornitore inadempiente sia l’eventuale differenza di prezzo tra il costo sostenuto per l’acquisto del prodotto equivalente e il prezzo del prodotto aggiudicatario, sia ogni altro maggior onere o danno comunque derivante ad ESTAR o all’Azienda Sanitaria a causa dell’inadempienza. Il Fornitore inadempiente in questo caso non può sollevare contestazioni di alcun genere.

Nel caso di urgenza o emergenza, ESTAR o l’Azienda Sanitaria potrà procedere all’acquisto in danno anche prima del quinto giorno (ordini normali) o del secondo giorno (ordini urgenti), sempre previa notifica all’Aggiudicatario.

Nel caso in cui l’Aggiudicatario si trovasse nell’impossibilità di rispettare i termini fissati, deve darne immediata comunicazione scritta (a mezzo e-mail, pec, fax), entro 2 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine (in caso di ordini normali) e di 18 ore (in caso di ordini urgenti).

Le consegne effettuate successivamente a tale data saranno considerate ritardo nella consegna e fonte di applicazione delle penali, come precisato nell’art. 10 del presente documento.

F. Modalità di consegna

Nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto per l’imballaggio e il trasporto, anche se effettuati per consegne urgenti. Non sono ammesse consegne parziali, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e ESTAR o l’Azienda Contraente.

La consegna avviene in porto franco, merce a terra, con mezzi dotati di sponda idraulica per i punti di consegna non attrezzati con apposita banchina di scarico. La quantità è esclusivamente quella accertata presso il luogo di consegna convenuto e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.

ESTAR e/o l’Azienda Sanitaria destinataria non si riterranno responsabili di eventuali smarrimenti della merce per consegne avvenute in deroga alle condizioni riportate nell’ordine e/o effettuate presso altre strutture anche se afferenti alla stessa Azienda.

Il Fornitore si impegna a fornire i prodotti di cui trattasi nelle condizioni migliori di imballaggio, di conservazione e di efficienza, con garanzia da ogni avaria o danni evidenti o occulti che possano prodursi o essere prodotti per effetto, ad esempio, dello stato di magazzinaggio precedente, delle operazioni di trasporto e di consegna, dell’influenza sui prodotti delle condizioni ambientali e meteorologiche, dello stato chimico-fisico delle

materie, di difetto imputabile al personale cui sono state affidate le operazioni predette, di imballaggi scarsi o inadatti.

Data l'impossibilità di verificare tutta la merce all'atto del ricevimento, la firma posta su tale documento indica la mera corrispondenza del numero dei colli consegnati rispetto a quanto previsto nell'ordine. In ogni caso, l'azienda si riserva di accettare l'effettiva quantità e qualità dei Prodotti consegnati in un successivo momento; tale verifica deve, comunque, essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Pertanto l'accettazione da parte di ESTAR/altra Azienda Sanitaria Contraente della merce consegnata non solleva l'Aggiudicatario dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti non rilevati all'atto della consegna.

Solo il personale dipendente, in servizio presso il Magazzino ESTAR o di altra Azienda Sanitaria e/o altro delegato indicato nell'ordine di fornitura, è autorizzato al ricevimento della merce ed alla firma per ricevuta dei Documenti di Trasporto.

Qualora il personale di cui al precedente comma rifiuti la merce reputandola non conforme, l'Aggiudicatario sarà tenuto a ritirarla immediatamente ed a sostituirla in conformità a quanto stabilito nel presente capitolo.

L'aver messo in condizioni il Magazzino di ESTAR o dell'Azienda Contraente di respingere, anche parzialmente, una fornitura, costituisce inadempienza contrattuale.

G. Documento di trasporto

Il DDT deve riportare le indicazioni previste dalla legislazione vigente e, in particolare:

- data e numero di ordine,
- luogo di consegna,
- riferimenti relativi all'ordinativo,
- data e numero del Buono di acquisto in caso di stupefacenti.

Nello stesso documento o in scheda allegata, devono essere specificati:

- ref del prodotto ordinato
- lotto di fabbricazione,
- data di scadenza del lotto,
- numero di confezioni consegnate per ogni lotto.

dette diciture devono figurare altresì sul confezionamento primario, così come definito dal D.Lgs. 219/2006.

Il DDT, e sue copie, deve essere rilasciato al destinatario (ESTAR o altre Aziende Sanitarie) per permettere la verifica amministrativa e la successiva liquidazione della fattura. Uno dei documenti, che deve firmato per esteso per accettazione dal ricevente, sarà restituito al Fornitore o all'incaricato della consegna, anche attraverso strumenti informativi o firme elettroniche.

ART. 4.2.2. DIFFORMITÀ, SOSTITUZIONI, RITIRI E INDISPONIBILITÀ

Nel caso di diffornità tra l'ordine e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate a seguito di utilizzi successivi rispetto a quanto riportato nella Documentazione di Consegna, o a prove e a verifiche effettuate anche da terzi soggetti, ESTAR o l'Azienda Sanitaria invia

una contestazione scritta, a mezzo fax/pec, al Fornitore, attivando le pratiche di reso, secondo quanto disciplinato nei successivi paragrafi.

In deroga alle disposizioni di cui all'art. 1495 del Codice Civile, le comunicazioni di difformità potranno validamente inviate da ESTAR o dalla Azienda Sanitaria nel termine di 30 giorni dalla data della scoperta del vizio.

Le situazioni di difformità sono:

- 1) *Difformità qualitativa*: è la mancata corrispondenza fra i Prodotti richiesti ed i Prodotti consegnati, quali prodotti viziati, ovvero prodotti difettosi ovvero prodotti aventi specifiche non conformi a quanto riportato nelle schede tecniche; a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, rappresentano cause di difformità qualitativa la mancata corrispondenza per nome commerciale, etichettatura, integrità dell'imballo, integrità del confezionamento ovvero Prodotti non correttamente conservati nella fase di trasporto nonché Prodotti non correttamente tenuti sotto controllo termico;
- 2) *Difformità quantitativa*: la quantità di Prodotti consegnati è in eccesso o difetto rispetto a quanto atteso nell'Ordine.

Con le modalità di seguito stabilite, il Fornitore ha l'obbligo di ritirare il/i Prodotto/i oggetto di reso. Peraltro, al positivo completamento dell'attività di ritiro dei Prodotti non conformi e/o in eccesso e della loro relativa sostituzione, laddove necessaria secondo quanto stabilito ai successivi paragrafi, dovrà essere redatto un apposito "Verbale di Reso", contenente la data di ricezione della comunicazione di contestazione (avvio della pratica di reso) e la data dell'avvenuto ritiro e/o sostituzione.

Nel caso in cui i Prodotti resi siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione della fattura a cui fanno riferimento e del numero di protocollo assegnato dall'Unità Richiedente alla Richiesta di Consegnna.

A. Ritiro dei resi in caso di difformità qualitativa

Nel caso di difformità qualitativa ESTAR o l'Azienda Sanitaria invierà al Fornitore una nota scritta di:

- a. **Diffida ad adempire**: l'Azienda diffida il Fornitore a inviare quanto indicato nell'ordine entro 3 giorni (o altro termine convenuto) dalla data di ricevimento della nota inviata e a ritirare i prodotti difformi consegnati ("sostituzione") entro 10 giorni dalla nota. I costi della sostituzione sono a totale carico del Fornitore.
Nel caso in cui il Fornitore non adempia, entro i tre giorni o altro termine convenuto, attraverso la sostituzione dei prodotti difformi, l'Azienda potrà procedere ad inviare nuova diffida ad adempire o a procedere con acquisto in danno.
- b. **Acquisto in Danno**: l'Azienda richiede al Fornitore di ritirare i prodotti difformi, a proprie spese, senza chiederne la sostituzione e comunica che procederà all'acquisto in danno, direttamente dal secondo Aggiudicatario in graduatoria o sul libero mercato, laddove ragioni di urgenza e di sicurezza lo richiedano.

In questo caso è a carico del Fornitore inadempiente sia l'eventuale differenza di prezzo tra il prezzo aggiudicato e il costo sostenuto per l'acquisto del prodotto equivalente, sia l'applicazione delle penali

- per il ritardo dovuto per il procedimento dell'acquisto in danno,
- per la consegna di merce difforme,

sia altro maggior onere o danno comunque derivante all'Azienda a causa dell'inadempienza.

In caso di reiterata consegna di prodotti difformi qualitativamente o mancando il Fornitore ad adempire quanto richiesto, l'Azienda potrà procedere a risolvere di diritto il contratto, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 cc e comunque previa comunicazione scritta da effettuarsi con PEC o lettera raccomandata A/R.

b. Ritiro dei resi e/o integrazione nel caso di difformità quantitativa

Nel caso di difformità quantitativa l'Azienda invia una contestazione al Fornitore, intimando

- a ritirare il quantitativo in eccesso rispetto all'ordine di acquisto;
- a integrare il quantitativo parziale rispetto all'ordine di acquisto, in quanto considerata consegna parziale,

applicando le penali per difformità quantitativa e mancata consegna.

c. Ritiro nel caso di difformità di validità residua dei prodotti

I prodotti consegnati dovranno avere una validità residua non inferiore ai 2/3 di quella totale.

Nel caso in cui ESTAR o le Aziende Sanitarie verifichino, anche in fase successiva all'effettiva consegna, il non rispetto di codesta condizioni contrattuale, Il Fornitore dovrà provvedere al ritiro dei prodotti su indicazione e comunicazione da parte di ESTAR o altra Azienda Sanitaria titolare di contratto attuativo.

Il Fornitore riconoscerà a Estar o ad altra Azienda Sanitaria il valore nominale dei prodotti in scadenza se la comunicazione da parte della Direzione Tecnica MAV avviene entro 60 giorni di vita residua dei prodotti. Il Fornitore Provvederà a emettere nota di credito o procedere alla sostituzione dei prodotti stessi.

La ditta dovrà provvedere al ritiro dei prodotti entro 15 giorni dalla comunicazione ovvero delegare Estar allo smaltimento per proprio conto.

Lo smaltimento per conto della ditta comporta l'addebito dei costi diretti di smaltimento sostenuti da Estar, aggravati di una percentuale pari al 10% del costo dello smaltimento a copertura delle spese generali aziendali.

I costi di smaltimento sono calcolati in base al peso per codice CER dei prodotti smaltiti.

Nel caso in cui la Ditta abbia dichiarato di provvedere in autonomia al ritiro dei prodotti, decorsi inutilmente 15 giorni dalla dichiarazione di responsabilità, Estar provvederà alla smaltimento con addebito dei costi come sopra indicati aggravati di una penalità pari al 15% del valore della merce non ritirata

La stessa procedura verrà adottata nel caso in cui la Ditta, decorsi 30 giorni dalla comunicazione, non dia alcuna indicazione sulle modalità di ritiro/smaltimento.

La fattura emessa sarà accompagnata dal certificato di avvenuto smaltimento.

In ogni caso la Ditta si impegna a riaccreditare il valore complessivo della merce ritirata/smaltita, secondo le modalità previste dalla vigente normativa

d. Resi per Difformità

In tutte le difformità (qualitativa o quantitativa o per validità non conforme) il Fornitore è tenuto a ritirare la merce difforme o in eccesso entro 10 giorni dalla comunicazione di ritiro: in pendenza o in mancanza del ritiro da parte del Fornitore, la merce è custodita a rischio del Fornitore stesso, e rimane a disposizione senza alcuna responsabilità da parte di ESTAR o dell’Azienda ricevente, per eventuali ulteriori degradamenti o deprezzamenti o per eventuali danni subiti dai Prodotti in conseguenza della giacenza.

Qualora Il Fornitore non provveda al ritiro della merce difforme da quanto ordinato dopo 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, ESTAR o l’Azienda può procedere, a suo insindacabile giudizio, allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore o a restituirli presso le sedi del Fornitore previa comunicazione scritta. ESTAR o le Aziende Sanitarie non rispondono di eventuali danni subiti dal Prodotto in conseguenza della giacenza presso le loro sedi e della eventuale riconsegna.

I costi sostenuti dall’Azienda per tali operazioni (smaltimento) saranno rimborsati completamente dal Fornitore. Inoltre saranno riconosciuti ulteriori rimborsi alla Azienda, per un importo pari ad **percentuale pari al 15% del costo dello smaltimento a copertura delle spese generali aziendali.**

I costi di smaltimento sono calcolati in base al peso per codice CER dei prodotti smaltiti. La fattura emessa sarà accompagnata dal certificato di avvenuto smaltimento.

In ogni caso la Ditta si impegna a riaccreditare il valore complessivo della merce ritirata/smaltita, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Qualora il Fornitore provveda al ritiro, deve essere redatto apposito “verbale di reso per difformità qualitativa” in contraddittorio con ESTAR o l’Azienda, riportante almeno le seguenti informazioni, controfirmato dalle parti:

- data di invio contestazione da parte dell’Azienda
- data di avvenuto ritiro da parte dell’Operatore Economico (attraverso firma del corriere)
- data dell’avvenuta eventuale sostituzione.

e. Indisponibilità temporanea del Prodotto per rottura di stock

In caso di temporanea carenza (indisponibilità temporanea) dei prodotti aggiudicati, dovuta ad eventi occasionali di rotture di stock del Prodotto, il Fornitore dovrà comunicare alla Azienda tempestivamente (e-mail, fax, PEC), e indipendentemente dall’emissione dell’ordine, la mancata disponibilità del prodotto, indicandone:

- denominazione,
- data a partire dalla quale non potranno essere garantiti i termini di consegna
- periodo previsto di indisponibilità,
- causa di indisponibilità.

La indisponibilità temporanea non deve superare un periodo di 15 giorni, data la particolarità del materiale oggetto della fornitura.

Durante il predetto periodo di indisponibilità, nel caso di consegne urgenti necessarie per lo svolgimento delle prestazioni sanitarie, ESTAR o l'Azienda, previa comunicazione per iscritto al Fornitore, potrà, altresì, procedere all'acquisto in danno effettuando l'acquisto direttamente sul libero mercato o dal secondo Aggiudicatario, ed addebitando l'eventuale differenza di costo al medesimo Fornitore.

Il Fornitore potrà attivare la pratica di indisponibilità temporanea non più di una volta per anno di durata del contratto, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Alla risoluzione del periodo di indisponibilità del prodotto, il Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto ad ESTAR ed agli Enti.

F. Indisponibilità duratura del Prodotto. Inadempienza

Tenuto conto della peculiare tipologia della fornitura e delle esigenze sanitarie e assistenziali che si intendono soddisfare, nonché, del rispetto delle condizioni contrattuali, in particolar modo della tempistica di consegna e dei quantitativi richiesti, determinati a seguito del rilevamento dei fabbisogni delle Aziende Sanitarie, l'appalto in oggetto prevede determinati strumenti che ESTAR potrà utilizzare al fine di garantire il rispetto o, comunque, l'effettiva esecuzione degli approvvigionamenti.

In particolare, tutti i casi di indisponibilità del Prodotto (e/o di impossibilità di esecuzione della fornitura) ascrivibile alla sfera del Fornitore, ivi incluse le ipotesi di:

- sospensione o ritiro dell'autorizzazione alla produzione e/o commercializzazione del Prodotto a seguito di provvedimento delle Autorità competenti;
- sospensione della produzione o impedimento e/o interdizione dall'utilizzo del sito produttivo (es.: sequestro, ecc.) a seguito di provvedimento delle Autorità competenti;
- revoca, recesso, risoluzione, interruzione, sospensione, scadenza dei contratti di licenza e/o concessione di vendita e/o commercializzazione e/o distribuzione del Prodotto;
- fermo, anche temporaneo, di produzione o distribuzione del Prodotto a seguito di decisione del produttore o, comunque, per fatto ascrivibile all'attività di impresa del produttore e/o, comunque, del Fornitore;
- sospensione e/o interruzione o, comunque, indisponibilità della fornitura a seguito di vicende contrattuali relative alla licenza di distribuzione e/o commercializzazione;
- rotture di stock oltre quelle previste dal precedente paragrafo

sono considerati casi di inadempimento del Fornitore a seguito dei quali ESTAR e i titolari dei contratti attuativi procederanno, in via di urgenza all'acquisto in danno. Procederà pertanto all'acquisto dei Prodotti direttamente sul libero mercato, o dal secondo aggiudicatario, se disponibile, o a scorrere la graduatoria di gara, per le quantità di Prodotti strettamente necessarie a soddisfare le proprie immediate ed improcrastinabili esigenze, addebitando al Fornitore (originario)

- l'eventuale differenza di prezzo rispetto al costo sostenuto sul libero mercato/aggiudicatari in graduatoria per l'acquisto di Prodotti equivalenti;
- la eventuale penale derivante dal ritardo per indisponibilità del prodotto;
- eventuale penale per indisponibilità non comunicata;

- altro maggior onere o danno comunque derivante all'Azienda a causa dell'inadempienza.

Il Fornitore inadempiente in questo caso non può sollevare contestazioni di alcun genere.

ESTAR procederà alla risoluzione della Convenzione stipulata con il Fornitore inadempiente, ai sensi e per gli effetti di cui al relativo Articolo nel Contratto Normativo, riservandosi la facoltà di attivare i seguenti strumenti al fine di garantire la continuità delle forniture alle Aziende Sanitarie:

- a) interpello progressivamente dei soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria per gli effetti dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) nuova aggiudicazione al soggetto che segue nella graduatoria di merito risultante dalla procedura di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 tutto come meglio precisato dal Codice dei Contratti, nonché ogni altro strumento previsto dalla normativa vigente.

Al contempo, solo ESTAR, al verificarsi dell'inadempimento per le ipotesi di indisponibilità del Prodotto di cui sopra, ha diritto di risolvere il Contratto Quadro/Convenzione con il fornitore inadempiente, previa comunicazione per iscritto al Fornitore. Le Aziende dovranno di conseguenza risolvere i relativi contratti attuativi.

Tuttavia, le conseguenze dell'indisponibilità del Prodotto relative alla risoluzione della Convenzione di cui sopra non si applicano solo qualora il Fornitore aggiudicatario comunichi tempestivamente ad ESTAR l'offerta di un prodotto equivalente o migliorativo sostitutivo del Prodotto indisponibile e allo stesso prezzo o migliorativo di quest'ultimo.

Contestualmente alla predetta comunicazione, e sempre ai fini della non interruzione della fornitura del Prodotto equivalente, il Fornitore dovrà presentare copia della scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione, corrispondente all'ultimo aggiornamento.

In caso di disponibilità della documentazione sopra elencata in lingua diversa da quella italiana, il Fornitore deve presentare la documentazione in lingua originale e corredata da una traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con comprovati poteri di firma.

Resta inteso che i tempi di comunicazione della richiesta di sostituzione ed i tempi di accettazione di ESTAR sono ad esclusivo carico del Fornitore, che pertanto - se la sostituzione del Prodotto verrà accettata dagli organi competenti di ESTAR e delle Aziende Sanitarie- risponderà comunque di eventuali ritardi nelle consegne (penali ed esecuzione in danno).

ESTAR procederà, quindi alla verifica di quanto offerto, con possibilità inoltre di richiedere al Fornitore campionatura, attraverso un organo tecnico, per la verifica di conformità e di valutazione della qualità, al fine di eventualmente accettare il nuovo Prodotto.

E' facoltà di ESTAR accettare, espressamente e per iscritto, l'alternativa proposta, senza che questo possa essere interpretato come obbligo per la stessa di acquistare, nell'ambito

del presente Contratto-Quadro/Convenzione, un prodotto diverso da quanto offerto ed aggiudicato in gara. La fornitura del nuovo Prodotto, qualora accettata, dovrà avvenire senza alcun aumento di prezzo rispetto al Prodotto sostituito e alle stesse condizioni convenute in sede di gara.

In caso di esito negativo di suddette verifiche, ESTAR avrà facoltà di risoluzione dell'Accordo Quadro/Convenzione, come previsto in questo stesso documento e di procedere ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.

g. Ritiro prodotti dichiarati non commerciabili

Nella fattispecie “prodotti non commerciabili” sono contemplati:

- prodotti oggetto di ritiro disposto dalla Ditta o dalle autorità competenti;
- prodotti non conformi, di cui al presente capitolo, contestati da Estar/Aziende al momento della ricezione o al momento dell'accertamento di vizio occulto.

L'elenco dei prodotti non commerciabili conservati presso il magazzino Estar viene comunicato alla Ditta unitamente agli estremi del DDT di consegna.

La ditta dovrà provvedere al ritiro dei prodotti entro 15 giorni dalla comunicazione ovvero delegare Estar allo smaltimento per proprio conto.

Lo smaltimento per conto della ditta comporta l'addebito dei costi diretti di smaltimento sostenuti da Estar, aggravati di una percentuale pari al 10% del costo dello smaltimento a copertura delle spese generali aziendali.

I costi di smaltimento sono calcolati in base al peso per codice CER dei prodotti smaltiti.

Nel caso in cui la Ditta abbia dichiarato di provvedere in autonomia al ritiro dei prodotti, decorsi inutilmente 15 giorni dalla dichiarazione di responsabilità, Estar provvederà alla smaltimento con addebito dei costi come sopra indicati aggravati di una penalità pari al 15% del valore della merce non ritirata

La stessa procedura verrà adottata nel caso in cui la Ditta, decorsi 30 giorni dalla comunicazione, non dia alcuna indicazione sulle modalità di ritiro/smaltimento.

La fattura emessa sarà accompagnata dal certificato di avvenuto smaltimento.

In ogni caso la Ditta si impegna a riaccreditare il valore complessivo della merce ritirata/smaltita, secondo le modalità previste dalla vigente normativa

ART. 4.2.3. ASSISTENZA ALLA FORNITURA

Per tutta la durata del Contratto e dei Contratti Attuativi di fornitura, il Fornitore dovrà mettere a disposizione

- Un Responsabile della fornitura
- Un collaboratore Scientifico
- un Servizio Clienti

i cui riferimenti dovranno essere indicati ad ESTAR nella documentazione richiesta ai fini della stipula del Contratto.

In caso di sostituzione del Responsabile della Fornitura e/o del Collaboratore Scientifico e/o dei numeri di Servizio Clienti, nel corso del Contratto e dei Contratti di Fornitura, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta all'Ente e ad ESTAR, inviando congiuntamente i riferimenti della modifica intercorsa.

È fatta salva la possibilità per il Fornitore di mettere a disposizione ulteriore personale specializzato per una corretta prestazione di servizi.

A. Responsabile della Fornitura

Il Responsabile della Fornitura dovrà essere in grado di:

- essere il referente per ESTAR e le Aziende Sanitarie che emettono Ordinativi di Fornitura e Richieste di Consegnna;
- implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi nonché il rispetto delle prestazioni richieste;
- essere costantemente in contatto con il Collaboratore Scientifico;
- gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di disservizi provenienti da ESTAR o dalle Aziende Sanitarie.

B. Collaboratore Scientifico

Il Collaboratore Scientifico dovrà essere in grado di:

- fornire tutte le eventuali informazioni di carattere farmacologico e clinico relative al Prodotto;
- fornire qualunque tipologia di informazione che supporti gli Enti nell'utilizzo operativo quotidiano del Prodotto.

C. Servizio Clienti

Alla data di stipulazione del contratto il Fornitore deve avere attivo e/o reso operativo un servizio Clienti, il quale deve essere disponibile per tutta la durata del contratto, mediante la predisposizione di almeno:

- un numero di telefono;
- un numero di fax;
- un indirizzo di posta elettronica (e-mail)/pec

Il servizio deve essere disponibile in tutti i giorni lavorativi dell'anno, inclusi il sabato, la domenica ed i giorni festivi, per almeno 8 (otto) ore lavorative giornaliere, anche non consecutive, distribuite orientativamente nelle seguenti due fasce orarie:

- Mattino: dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
- Pomeriggio: dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Durante l'orario di disponibilità del servizio, le chiamate effettuate dalla Azienda Sanitaria devono essere ricevute da un operatore addetto mentre dopo tali orari nonché il sabato, la domenica o i giorni festivi, deve essere attiva una segreteria telefonica che registri le chiamate, che si intenderanno come ricevute all'inizio dell'orario di lavoro del servizio del giorno lavorativo successivo.

Il Servizio Clienti deve consentire a ESTAR o alla Azienda Sanitaria di richiedere chiarimenti sulle modalità di consegna, su chiarimenti ed informazioni relativi allo stato delle consegne e su come inoltrare i reclami.

Il servizio dovrà essere costantemente in contatto con il Responsabile della corretta esecuzione della fornitura della azienda sanitaria, e con il responsabile della fornitura anch'esso messo a disposizione dal fornitore stesso.

ART. 4.2.5 - SERVIZI OPZIONALI COMPLEMENTARI

I servizi descritti nel presente paragrafo sono opzionali e pertanto attivabili solo su richiesta scritta, da parte di ESTAR o dalle singole Aziende titolari del Contratto Attuativo, anche nel corso di esecuzione della fornitura. L'attivazione dei servizi deve comunque essere comunicata, per conoscenza, anche ad ESTAR. Riguardano:

- Contratto Estimatorio;
- Formazione;
- Reportistica.

Tali servizi non comportano oneri aggiuntivi per le Aziende richiedenti.

ART. 4.3.2. FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

Il fornitore è tenuto ad effettuare con oneri a proprio carico un corso di formazione iniziale, destinato al personale addetto all'utilizzo dei beni oggetto dell'appalto di ogni singola Azienda stipulante un Contratto Attuativo e utilizzatrice del prodotto, su richiesta, e successivi aggiornamenti periodici obbligatori per tutto il personale addetto con cadenza annuale.

L'Impresa fornitrice dovrà garantire agli utilizzatori del sistema un adeguato apprendimento per i prodotti aggiudicati e per gli eventuali aggiornamenti tecnologici degli stessi.

Ciò potrà avvenire sia nella stessa sede di utilizzo, sia in centri nazionali e/o internazionali, con oneri a carico della ditta aggiudicataria, previa comunicazione alle Direzioni Aziendali.

ART. 4.3.3. REPORTISTICA

Per tutta la durata del contratto il Fornitore dovrà fornire, su apposita richiesta scritta, a ESTAR e alla Azienda appositi report mensili, di:

- dispositivi ordinati e dispositivi consegnati
- dispositivi consegnati con ordini urgenti
- dispositivi ritirati in seguito a richiamo o sospensione.

ART. 5. AVVISI DI SICUREZZA E INCIDENTI RIGUARDANTI I DISPOSITIVI

In seguito alla diffusione di avvisi di sicurezza (FSN) da parte del Fabbricante o nel caso di qualsiasi misura di ritiro (recall dei prodotti) dal mercato o altre azioni da parte del Fornitore, denominate Azioni Correttive di Campo (FSCA) o nel caso di altre segnalazioni del Ministero della Salute o in conseguenza di eventi imputabili a dispositivi medici, definiti "incidenti" secondo la normativa vigente sulla Vigilanza, il Fornitore dovrà produrre ad ESTAR almeno le seguenti informazioni:

- copia del rapporto finale o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese;
- identificativo di iscrizione nel Sistema Banca Dati/Repertorio DM del Ministero della Salute,
- nome commerciale/modello del dispositivo,
- codice identificativo del catalogo del dispositivo,
- numero di serie,
- lotto di aggiudicazione a cui appartiene il dispositivo

- ESTAR/Azienda Sanitaria/Ospedaliera a cui è stato consegnato (numero e data del/dei DdT, data di consegna).

Le suddette informazioni dovranno essere comunicate anche a:

- Aziende Sanitarie che hanno ricevuto il dispositivo (Responsabile aziendale Dispositivo-vigilanza);
- “Centro regionale di Farmacovigilanza e Dispositivo vigilanza” della Regione Toscana - Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale - Settore Politiche del farmaco e appropriatezza (PEC regionetoscana@postacert.toscana.it).

In seguito alla diffusione di avvisi di sicurezza da parte del Fabbricante o del Ministero della Salute o in conseguenza di eventi imputabili a dispositivi medici, definiti “incidenti” secondo la normativa vigente sulla Vigilanza, tutti i costi derivanti dall’attuazione delle procedure rese necessarie rispettivamente dall’applicazione delle indicazioni fornite negli Avvisi di Sicurezza o derivanti dall’evento occorso, saranno addebitate al Fornitore.

I costi in questione potranno essere originati dalla effettuazione di visite di controllo, da interventi o re-interventi, da ricoveri, dall’esecuzione di esami diagnostici e da altre azioni supplementari rispetto a quelle previste dai protocolli operativi per la patologia specifica del paziente.

Il Fornitore si farà carico dei costi di cui sopra anche oltre la scadenza del contratto di fornitura, per ogni episodio che rientra nelle eventualità sopra descritte. La rendicontazione dei costi sostenuti sarà a carico delle singole Aziende che la trasmetteranno al Fornitore interessato tramite gli uffici deputati, informando ESTAR.

il Fornitore si impegna inoltre a comunicare ed ad offrire ad ESTAR un prodotto in sostituzione di quello soggetto a recall o alle altre misure correttive, con le stesse caratteristiche e funzionalità, oltre alla destinazione d’uso, se non con caratteristiche migliorative, allo stesso prezzo e alle stesse condizioni contrattuali di fornitura, secondo la procedura già prevista al paragrafo “Indisponibilità duratura del prodotto”.

I prodotti oggetto di revoche/ritiri ministeriali devono essere ritirati dal Fornitore entro 10 giorni dalla comunicazione della Direzione Tecnica del MAV, se non diversamente concordato. A decorrere dal giorno successivo di quanto comunicato, ESTAR procederà ai sensi del paragrafo “Resi per difformità”, nel caso di non ritiro e smaltimento.

In caso di FSN, recall o altre azioni correttive, il Fornitore riconoscerà a ESTAR il valore nominale dei prodotti oggetto di contestazione, il costo del ritiro, dell’eventuale smaltimento oltre a tutti i costi diretti sostenuti dalle Aziende Sanitarie o da ESTAR, e procederà con emissione di nota di credito.

ART. 6 - GARANZIA

Ferma restando l’applicabilità delle disposizioni contenute negli artt.1490 e seguenti del c.c. in materia di garanzia per i vizi del bene venduto, il Fornitore non acquisisce il diritto al pagamento dei beni qualora i vizi vengano contestati nel termine di 30 giorni dalla scoperta del vizio.

Per ciascun dispositivo medico offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.) secondo quanto previsto dal Codice Civile.

Il fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dei dispositivi (e non dipendente da un vizio o difetto di produzione) o da fatto proprio della P.A.

Il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte.

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei Prodotti offerti, nonché ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro corretto impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore che, rendendosene garante, sarà tenuto all'osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell'affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate, durante tutto il periodo contrattuale, da parte delle competenti autorità per la produzione, il confezionamento la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto della fornitura.

ART. 7 – CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLA FORNITURA

Durante tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti stipulati da ESTAR e dalle Aziende Sanitarie (Ordinativi principali di fornitura), al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore in termini di efficacia dei prodotti offerti e aggiudicati, ESTAR e le Aziende Contraenti effettueranno il controllo e il monitoraggio del servizio, attraverso controllo in fase di consegna e utilizzo, verifiche e visite ispettive e monitoraggio sull'efficacia del prodotto.

ART. 7.1 CONTROLLO IN FASE DI UTILIZZO

ESTAR e le Aziende Sanitarie destinatarie e utilizzatrici dei dispositivi hanno il compito di controllare il regolare svolgimento del servizio e la buona qualità degli articoli forniti. Il controllo sarà effettuato, nell'ambito delle proprie competenze, da personale proprio, che verrà indicato dalle singole Aziende/ESTAR.

La non conformità dei prodotti forniti rispetto alle condizioni di capitolato e di offerta tecnica può essere contestata anche in tempi successivi alla consegna o in sede di utilizzo.

Le difformità o non conformità del prodotto attiveranno le procedure di reso, così come già descritte nei paragrafi precedenti.

ART. 7.2 MONITORAGGIO DELLA CONFORMITÀ E VISITE ISPETTIVE

ESTAR e le aziende Contraenti potranno, durante tutto il periodo contrattuali, effettuare delle verifiche ispettive sui prodotti, anche tramite terzi da essa incaricati, ha facoltà di

effettuare unilaterali verifiche, in corso d'opera, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati con quelli offerti dal Fornitore in sede di gara e, comunque, con i requisiti minimi descritti nel Capitolato Tecnico, comprese le verifiche sul servizio offerto. I costi di tali verifiche saranno a carico del Fornitore che dovrà corrisponderli direttamente al Servizio ispettivo che verrà comunicato nei tempi indicati nei singoli contratti attuativi o ordinativi di fornitura. La fattura, relativa al pagamento delle verifiche ispettive, sarà inviata da parte dell'Organismo di Ispezione anche a ESTAR in copia conoscenza.

Inoltre, le Aziende/ESTAR si riservano la facoltà di effettuare tutti i controlli che ritengano necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni, anche presso gli stabilimenti della Ditta e sui mezzi di trasporto utilizzati per le consegne a domicilio.

La Azienda Contraente, qualora lo ritenga necessario, si riserva di costituire uno specifico Nucleo di Valutazione per la valutazione e il controllo sull'esecuzione del servizio.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi previsti in sede di gara. I controlli potranno essere eseguiti in contraddittorio in presenza dell'addetto alla qualità aziendale della Ditta o da persona da lui delegata. La comunicazione della convocazione in contraddittorio sarà inviata nelle settantadue ore precedenti della data individuata.

L'Amministrazione si riserva di verificare in ogni momento la corretta esecuzione della fornitura anche attraverso la richiesta di reportistica ad hoc e di avvalersi di terzi per il supporto allo svolgimento di attività di propria competenza nel governo della fornitura.

A tal fine il Fornitore si obbliga a prestare la propria fattiva collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e ad accettare incondizionatamente ed insindacabilmente, ora per allora, i relativi risultati.

Tali attività di verifica devono essere comunque e sempre attestate attraverso un verbale di verifica sulla qualità dei prodotti (modulo di reclamo), comprovanti "il disservizio".

ART. 8 - ALTRE PREVISIONI

Il Fornitore, in tutte le attività, deve rispettare gli standard e le policy adottate dal Committente e dall'Azienda e diffonderli al proprio interno, applicarli proattivamente e recepire tempestivamente eventuali variazioni.

L'Azienda e il Fornitore, di comune accordo, possono modificare le modalità di esecuzione descritte nel presente capitolato, di introdurre nuove modalità, di definire/modificare gli standard concordati, anche in corso d'opera. Inoltre, potranno essere concordate opportune semplificazioni o variazioni.

L'Azienda si riserva di chiedere al Fornitore di utilizzare prodotti o modulistica specifica di supporto alla gestione delle attività previste nel contratto.

Il Fornitore si impegna altresì ad acquisire e rendere disponibili flussi dati in modalità digitale, con caratteristiche e formati conformi alle specifiche della Regione Toscana riguardanti la dematerializzazione dei documenti.

Il Fornitore si impegna inoltre a provvedere gratuitamente, per la durata del contratto, a:

- fornire in formato digitale, su specifiche definite da ESTAR, tutti i dati necessari per inizializzare/manutenere il catalogo prodotti nell'Anagrafica ESTAR, per tutti i prodotti oggetto di fornitura
- adeguare i flussi-dati di cui sopra nel caso di eventuali modifiche apportate da parte della Regione Toscana.

ART. 9 - REFERENTI

L'Azienda Sanitaria/ESTAR nominerà il RES/DEC di cui al relativo articolo del Capitolato Normativo che svolgerà le attività di controllo sull'esecuzione dei servizi e sull'andamento della fornitura. Il Responsabile del Contratto (RES) avrà cura di informare il Fornitore sulle eventuali variazioni che interverranno nel corso della durata del contratto per quanto riguarda l'interlocuzione con gli Uffici dell'Azienda.

Ai sensi del relativo articolo del capitolato normativo, è richiesto che il Fornitore prima dell'inizio della fornitura, indichi un Responsabile Unico dei servizi/forniture (e un suo sostituto) con relativi recapiti (telefono, e-mail, ecc..). Il Responsabile Unico dei servizi/forniture dovrà ricoprire il ruolo di responsabile unico all'interno dell'organizzazione operativa del Fornitore per quanto riguarda la fornitura ed operare quale interfaccia unica amministrativa verso il RES/DEC. Tale figura sarà responsabile di tutti gli adempimenti contrattuali, a cui inviare ogni eventuale comunicazione e/o contestazione che dovesse rendersi necessaria.

Il Responsabile Unico dell'Appaltatore risponderà della regolare esecuzione della fornitura, svolgendo la funzione di raccordo con i competenti Uffici delle Aziende Sanitarie e dovrà essere reperibile nella fascia oraria 9-17. Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni sul servizio svolto circa inadempienze e/o altro, saranno eseguite in contraddittorio con la persona sopra indicata, e dovranno intendersi a tutti gli effetti sollevate direttamente all'aggiudicataria stessa.

ART. 10 - PENALI

L'impresa è soggetta al pagamento di penali nei casi di seguito indicati:

- a) ritardata consegna oltre cinque giorni per ordini normali e oltre due giorni per ordini urgenti: si applicherà una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato per tipologia di beni, rispetto al termine finale pattuito per la consegna dell'ordine, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, oltre i maggiori costi sostenuti dall'Amministrazione per rifornirsi presso altro fornitore nei casi di urgenza.
- b) mancata consegna: decorsi inutilmente 30 giorni dal termine finale pattuito per la consegna dell'ordine, si applicherà una penale aggiuntiva, rispetto a quella determinata per il ritardo di cui alla lettera a), pari al 5% dell'importo contrattuale, oltre i maggiori costi sostenuti dall'Amministrazione per rifornirsi presso la ditta seconda aggiudicataria.
- c) Prodotti viziati o mancanza delle qualità promesse, cambio del codice REF, validità residua del prodotto inferiore ai termini previsti dal presente capitolato: si

applicheranno le penali previste per la ritardata o per la mancata consegna del materiale, da computarsi dalla data del verbale di contestazione redatto dall'Amministrazione con contestuale restituzione del materiale suddetto.

- d) Mancata tempestiva comunicazione relativa all'indisponibilità temporanea dei prodotti nei termini previsti per l'esecuzione dell'ordine: sarà applicata una penale fino al 3% del valore del contratto commisurato al valore complessivo del bene per il quale non è stata comunicata l'indisponibilità temporanea, oltre alle sanzioni previste per la mancata consegna del bene.
- e) Mancata presentazione della scheda di sicurezza del prodotto: sarà applicata una sanzione pari al 5% del valore contrattuale.
- f) Mancato rispetto della procedura relativa al ritiro dei prodotti in scadenza, di cui all'art 4.2.2 lettera C del presente capitolo: sarà applicata una sanzione pari al 15% del valore del quantitativo non ritirato oltre al pagamento dei costi di smaltimento.
- g) Mancato rispetto della procedura relativa al ritiro dei prodotti oggetto di revoca ministeriale/ritiro, di cui all'art 4.2.2 lettera G del presente capitolo: sarà applicata una sanzione pari al 15% del valore del quantitativo non ritirato oltre al pagamento dei costi di smaltimento.

Per le modalità di applicazione si rimanda al relativo articolo del Capitolato Normativo

Allegato n. 7

Modello Patto di integrità

(allegato al PTPC 2022-2024)

Modello

PATTO DI INTEGRITA' PER APPALTI DI SERVIZI, FORNITURE

Art. 1 **Ambito di applicazione**

- 1) Il Patto di Integrità degli appalti, da considerarsi allegato alla documentazione di gara nell'ambito di qualsiasi procedura di affidamento e gestione degli appalti di forniture, servizi e lavori esperita da ESTAR, regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti di ESTAR.
- 2) Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra ESTAR e gli operatori economici individuati nel comma 1), di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
- 3) Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati da ESTAR.
- 4) L'espressa accettazione del presente Patto di Integrità costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara indette da ESTAR.
- 5) Una copia del presente documento, debitamente sottoscritta per espressa accettazione dal titolare o legale rappresentante dell'Operatore, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento.

Art. 2 **Obblighi degli operatori economici nei confronti di ESTAR**

- 1) Con l'accettazione del presente documento l'Operatore:
 - 1.1) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - 1.2) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di ESTAR;
 - 1.3) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto,
 - 1.4) dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli art.li 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli art.li 2 e seguenti della Legge n° 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa,
 - 1.5) dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare con mezzi illeciti la concorrenza,
 - 1.6) si impegna a segnalare ad ESTAR qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto,
 - 1.7) si impegna a segnalare ad ESTAR qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti di ESTAR stesso o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto,

1.8) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti 1.6 ed 1.7 costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità Giudiziaria o alla polizia Giudiziaria,

1.9) si impegna a collaborare con l'Autorità Giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti e/o furti di beni personali o in cantiere, etc.),

1.10) si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro contenuti nei capitolati di gara, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza del beneficio. Il rispetto di tali clausole infatti, si individua come indicatore d'integrità e correttezza all'interno della prevenzione dell'illegalità prevista dal Piano triennale anticorruzione di ESTAR,

1.11) si impegna a dichiarare la assenza di conflitti di interesse, nella partecipazione alla procedura, con i funzionari coinvolti e responsabili dei procedimenti nonché con i rappresentanti legali, organi di indirizzo politico dell'amministrazione e segnalare ogni ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, derivante dalla partecipazione alla procedura o che si dovesse generare in corso di gara anche con riguardo ai soggetti facenti parte di collegi tecnici e commissioni di gara, ovvero che si dovesse ingenerare successivamente alla fase dell'aggiudicazione¹

1.12) dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (DPR 16.04.2013 n° 62) nonché quelli di cui al codice Etico e di Comportamento di ESTAR² si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con ESTAR,

1.13) dichiara di essere consapevole che il personale dipendente di ESTAR, al quale vengano offerti regali o vantaggi economici personali o altre utilità non aventi carattere personale il cui valore stimato ecceda, o probabilmente ecceda, la soglia del modico valore, provvede a rifiutarlo e ad informare dell'offerta in forma scritta il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione,

1.14) (*eventuale*) si impegna al rispetto delle clausole sociali e di tutte le pattuizioni a carattere sociale relativi agli impegni di assunzione di persone svantaggiate o di riassunzione di lavoratori in caso di cambio appalto" contenute nel capitolato di gara. Si impegna, altresì, a comunicare ad ESTAR l'assolvimento di tali obblighi ed accetta sin d'ora che ESTAR ed i suoi organismi interni possano effettuare controlli, ispezioni, verifiche in qualunque forma e in qualunque momento, prima e durante e dopo lo svolgimento delle prestazioni contrattuali. Riconosce espressamente che ogni ostacolo o impedimento, anche parziale, a tali attività di verifica saranno considerati inadempimento contrattuale; in ragione di tale adempimento, secondo quanto previsto dal contratto l'Amministrazione potrà applicare le penali nella misura determinata nel contratto ovvero, nelle ipotesi ivi previste, procedere con la risoluzione del contratto medesimo

1.15) (*eventuale*) si impegna ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte di ESTAR per tutti i sub- affidamenti, anche per quelli relativi alle categorie per cui sia obbligatoria la iscrizione alle cd. White List gestire dalle Prefetture;

2) Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. L'operatore si impegna ad inserire la clausola del rispetto degli obblighi di cui al presente patto nei contratti stipulati con i subcontraenti, con la specifica che la previsione di una tale clausola integra le ipotesi di autorizzazione al subappalto.

¹ Il riferimento al conflitto di interessi qui contenuto presuppone l'accettazione da parte dell'operatore economico di quanto previsto nel Piano Triennale per l'aprevenzione di ESTAR ed in particolare nell'allegato n. 3 documento strategico per la Gestione delle situazioni di conglitto di Interesse, reperibile al seguente indirizzo web:

<http://www.estar.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/74-anticorruzione>

² reperibile al seguente indirizzo web: <http://www.estar.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/74-anticorruzione>

Art. 3 Obblighi di ESTAR

1) ESTAR si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del DPR 16.04.2013 n°62 e del codice Etico di Comportamento ESTAR o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione della norma stessa.

Art. 4 Violazione del Patto di Integrità

1) La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento, condotto dal RUP di gara, di verifica nel corso del quale venga garantito adeguato contraddittorio con l'Operatore.

2) Nel caso di violazione grave o reiterata da parte dell'Operatore, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni assunti col presente Patto di Integrità saranno applicate, anche in via cumulativa, una o più delle seguenti sanzioni:

a) l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale dall'1% al 5% del valore del contratto (*secondo una scala di valutazione stabilita di volta in volta nel singolo capitolato*);

b) la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e l'incameramento dell'aggiudicazione definitiva. ESTAR può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, del D.Lgs. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali;

c) segnalazione del fatto all'ANAC ed alle competenti Autorità.

Le conseguenze in merito alla violazione del presente patto vengono inseriti nel contratto stipulato con l'amministrazione.

3) ESTAR terrà conto della violazione degli impegni assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'art. 80, comma 5 lettera c), del D.Lgs. 50/2016. La violazione del presente patto costituisce grave illecito professionale.

In caso di commissione di un reato previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 e succ. mod. e int. ed accertato con sentenza passata in giudicato, a seguito di applicazione della pena su richiesta delle Parti ex art. 444 c.p.c., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

In ogni caso, al momento dell'apertura di un procedimento in sede penale nei confronti dell'Appaltatore per reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001, dovrà esserne data immediata comunicazione ad ESTAR il quale avrà facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 c.c.


Art. 5 Efficacia del Patto di Integrità

1) Il presente Patto di Integrità per appalti di servizi, forniture e lavori dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento.

Codice Etico e di Comportamento di ESTAR

(*Allegato n. 10 al PTPCT 2022-2024*)

Adottato con Delibera n°65 del 03/02/2022



UOC AUDIT E COMPLIANCE

Allegato 10

Data	Revisione	Redazione	Validazione	Approvazione
01/02/2015		UOC Audit e Compliance Dipartimento Tecnico Amministrativo	Direzione Amministrativa	Direzione Generale
01/01/2018	Prima Revisione	UOC Audit e Compliance	Direzione Amministrativa	Direzione Generale
Data esecutività Delibera “Approvazione PTPC ESTAR 2022-2024”	Seconda Revisione	UOC Audit e Compliance Dipartimento Tecnico Amministrativo Dipartimento Risorse Umane di Sistema	Direzione Amministrativa	Direzione Generale

Codice Etico e di Comportamento di ESTAR

2022/2024



Sommario

SEZIONE PRIMA	4
Premessa	4
PARTE I – CODICE DI COMPORTAMENTO	5
Art. 1 - Disposizioni di carattere generale	5
Art. 2 - Ambito soggettivo di applicazione	5
Art. 3 – Finalità ed interessi primari di ESTAR. Il rischio corruzione in ESTAR.	6
Art. 3.1 – Il rischio corruttivo e gli interessi primari di ESTAR.....	6
Art. 4 - Regali, compensi ed altre utilità.....	7
Art. 5 - Partecipazione ad Associazioni e Organizzazioni	8
Art. 6 - Conflitti di interesse	9
Art. 7 - Comunicazione degli interessi finanziari, conflitti di interesse, incarichi del dipendente.....	9
Art. 8 - Obbligo di astensione.....	10
Art. 9 - Prevenzione della corruzione. <i>Whistleblower</i>	11
Art. 10 - Trasparenza e tracciabilità	12
Art. 11 - Comportamento nei rapporti privati.....	12
Art. 12 - Comportamento in servizio.....	13
Art. 13 - Rapporti con il pubblico.....	14
Art. 14 - Disposizioni particolari per i Dirigenti.....	15
Art. 15 - Contratti e atti negoziali	17
Art. 16 - Protezione dei dati personali	18
Art. 17 - Tutela della dignità dei lavoratori e lavoratrici - molestie e mobbing sul luogo di lavoro	18
Art. 18 - Protezione di beni aziendali.....	19
Art. 19 - Rispetto dell’ambiente	20
Art. 20 - Salute e sicurezza.....	20
Art. 21 - Accuratezza delle scritture contabili.....	20
Art. 22 - Rapporti con i media	21
Art. 22.1 - Linee comportamentali per l’uso del web.....	21
Art. 23 - Vigilanza, monitoraggio e attività formative.....	22
PARTE II - SETTORI SPECIFICI NELLE ATTIVITÀ DI ESTAR.....	23
Art. 24 – Norme di condotta nelle attività specifiche di ESTAR.....	23
Art. 24.1 - Aree ad alto rischio corruzione: attività di Centrale di Committenza	23
Art 24.2 - Aree ad alto rischio corruzione attività di servizio tecnico - amministrativo verso le aziende e Concorsi	23
Art. 25 - Norme di condotta correlate ai processi a rischio	24
SEZIONE SECONDA	28
PARTE I - PRINCIPI GENERALI – I VALORI ETICI DI RIFERIMENTO.....	28
Premessa	28
Art. 1 - I principi etici.....	29
Art. 2 - Rapporti con istituzioni, associazioni, comunità, portatori di interesse	31
Art. 3 - Comportamenti con soggetti con i quali siano instaurati rapporti contrattuali	32
PARTE II - RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE DEI DOVERI DEL CODICE E NORME FINALI	33
Art. 4 - Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice	33
Art. 5 - Il Responsabile della prevenzione della corruzione.....	33
Art. 6 - Norme finali.....	33

SEZIONE PRIMA

Premessa

I principi e le disposizioni della Sezione Prima (Codice di Comportamento - di seguito “Codice”) costituiscono specificazione degli obblighi generali di diligenza, onestà, trasparenza, correttezza e imparzialità che qualificano l'esercizio di pubbliche funzioni di responsabilità da parte dei dipendenti di ESTAR.

Le norme del Codice si applicano anche a tutti coloro che, con il solo limite della compatibilità, a qualsiasi titolo (personale somministrato, tirocinanti, frequentatori, consulenti e collaboratori occasionali) svolgono attività all'interno delle strutture dell'Ente.

Le norme di cui alla sezione Seconda (Codice Etico) costituiscono dettaglio per la gestione dei rapporti con i soggetti concorrenti nelle procedure ad evidenza pubblica nonché titolari di rapporti contrattuali o convenzionali con l'ente.

Questo rappresenta una delle misure ed azioni principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato, secondo quanto indicato dal Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.)

I riferimenti normativi cui il presente codice si ispira sono i seguenti:

Decreto legislativo 30 marzo n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

D.lgs. 20/06/2016, n. 116, “Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [...]”;

D.lgs. 25/05/2017, n. 75, “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [...]”;

Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento e di accesso ai documenti amministrativi”;

Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;

Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

Decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 39 marzo 2001 n. 165”;

Delibera Civit n. 75 del 24 ottobre 2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5 D.lgs. 165/2001);

Determinazione ANAC del 28 ottobre 2015 n. 12 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”;

Determinazione ANAC del 3 agosto 2016, n. 831 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;

Regolamento sui procedimenti disciplinari riguardanti il personale dipendente di ESTAR, adottato con Delibera DG del 27.07.2017, n. 278;

Regolamento sui procedimenti disciplinari riguardanti il personale dipendente di ESTAR aggiornato al CCNL comparto sanità sottoscritto il 21.5.2018 adottato con Delibera DG N° 182 del 12/06/2018;

Regolamento in materia di accesso documentale, di accesso civico semplice e di accesso civico generalizzato adottato con Delibera DG N° 397 del 24/11/2017;

Determinazione ANAC del 19 febbraio 2020 n.177 “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”.

PARTE I – CODICE DI COMPORTAMENTO

Art. 1 - Disposizioni di carattere generale

I dipendenti conformano la propria condotta ai doveri connessi alle funzioni istituzionali dell’Ente, con diligenza, rettitudine e trasparenza, nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Costituzione) nonché dei principi di fedeltà ed osservanza della Costituzione previsti dall’art. 54 della medesima.

A tal fine i dipendenti si impegnano a svolgere la propria attività nel rispetto della legge perseguitando l’interesse pubblico, senza abusare della posizione e del potere di cui sono titolari, evitando situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine della Pubblica Amministrazione.

Le disposizioni contenute nel presente Codice costituiscono integrazione e specificazione del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 “Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001” con il quale sono definiti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti sono tenuti ad osservare e sono redatti in coerenza con le linee guida in materia di codici di comportamento della Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche di cui alla **Delibera n. 177 del 19.02.2020**.

Art. 2 - Ambito soggettivo di applicazione

- 1 Il presente codice si applica ai dipendenti dell’ESTAR appartenenti all’area del comparto e della dirigenza, con rapporto a tempo indeterminato e determinato, nonché al personale, contrattualizzato e non, che presta servizio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, alle dipendenze dell’ESTAR, ai componenti di organi, nonché a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, si trovino ad operare nella sfera di competenza dell’ESTAR.
- 2 Gli obblighi di condotta previsti nel presente codice devono intendersi estesi a:
 - Direttore Generale
 - Direttore Amministrativo
 - Presidente e componenti del Collegio dei revisori;
 - Presidente e componenti dell’OIV;
 - Presidente e componenti ODV¹ e degli altri Organismi e Comitati aziendali;
 - Titolari di Borse di studio, tirocinanti, stagisti, titolari di frequenze volontarie;
 - Collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo conferito,
 - Collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrice di beni o servizi e lavori che realizzino opere in favore dell’ESTAR;
- 3 A tal fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o delle forniture di beni, dei servizi e lavori, l’ESTAR inserisce apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice e dal Regolamento, per quanto compatibili.
- 4 Tutti i riferimenti riferiti ai “dipendenti” contenuti nel presente codice si intendono estesi a tutti i soggetti di cui al presente articolo.
- 5 Il presente “Codice” ha validità nei confronti dei dipendenti, sia in Italia che all'estero.

¹ ODV Organismo di vigilanza ai sensi D.Lgs 231/2001

Art. 3 – Finalità ed interessi primari di ESTAR. Il rischio corruzione in ESTAR.

- 1 Tutti i dipendenti sono tenuti ad osservare norme, misure ed azioni indirizzate a prevenire il rischio di corruzione, contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, nel presente Codice ovvero in altri atti e documenti aziendali emanati in attuazione dei predetti documenti.
- 2 ESTAR è ente del servizio sanitario nazionale. Oltre a garantire l'osservanza dei principi generali dell'azione amministrativa e della corretta gestione, richiamati nel Codice Etico di cui alla parte II del presente documento, ESTAR persegue le finalità primarie riconosciute dalla legge e nella propria missione aziendale.
- 3 La **finalità primaria** dell'Estar è l'ottimizzazione della spesa pubblica regionale mediante la gestione centralizzata e standardizzata delle funzioni delegate. L'azione di ESTAR, contribuisce al perseguimento della finalità di sostenibilità del SSR, accessibilità ed appropriatezza delle prestazioni sanitarie. A tale scopo l'ente garantisce:
 - 3.a la definizione delle strategie di acquisto di beni e servizi occorrenti alle aziende sanitarie mediante la coerenza dei rispettivi atti di programmazione ed in condivisione con le indicazioni regionali orientate all'appropriatezza d'uso e alla compatibilità economico finanziaria;
 - 3.b l'unitarietà, l'efficacia e l'efficienza nella gestione dei processi relativi alle funzioni tecniche, amministrative e di supporto assicurando, altresì, livelli di servizio omogenei alle aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale, in un'ottica di miglioramento continuo;
 - 3.c l'obiettività, la trasparenza, l'imparzialità e la indipendenza dell'azione amministrativa e nella gestione dei processi, in particolare nella conduzione delle procedure concorsuali ed ad evidenza pubblica;
 - 3.d standardizzazione ed omogeneità per la funzionalità operativa dei livelli territoriali di intervento;
 - 3.e lo sviluppo di modelli organizzativi volti all'individuazione di strutture ad alta specializzazione;

Art. 3.1 – Il rischio corruttivo e gli interessi primari di ESTAR.

- 1 ESTAR ha individuato e valutato i rischi corruttivi e di frode connessi ai propri processi gestionali. Questi possono essere sintetizzati nei seguenti macro rischi:
 - 1.a Alterazione dei fabbisogni di approvvigionamento (qualificazione e quantificazione) per avvantaggiare alcuni operatori o soggetti esterni al processo di acquisto (Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi, Dipartimento Tecnologie Informatiche, Dipartimento Tecnologie Sanitarie, Dipartimento Farmaceutica e Logistica, Area Supporto al Governo Strategico beni sanitari di consumo);
 - 1.b Distorsione delle procedure di selezione del contraente o di concorso e dei relativi processi valutativi volta a procurare indebiti vantaggi ad alcuni partecipanti (Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi, Dipartimento Tecnologie Informatiche, Dipartimento Tecnologie Sanitarie, Dipartimento Risorse Umane di Sistema, Dipartimento Tecnico Amministrativo);
 - 1.c Mancati o incompleti controlli nella gestione dei rapporti di fornitura/servizio e nella gestione dei pagamenti per procurare vantaggi indebiti personali diretti o indiretti (Dipartimento Farmaceutica e Logistica, Dipartimento Tecnologie Informatiche, Dipartimento Tecnologie Sanitarie, LOG, Dipartimento Tecnico Amministrativo);
 - 1.d Alterazione dei fabbisogni di personale e competenze necessarie, per avvantaggiare alcuni soggetti esterni o interni; (Dipartimento Risorse Umane di Sistema, Dipartimento Tecnico Amministrativo);
 - 1.e Impropria gestione dei fondi contrattuali, dei rapporti di lavoro o delle competenze stipendiali volte a favorire interessi interni ed esterni al personale del SSR (Dipartimento Risorse Umane di Sistema, Dipartimento Tecnico Amministrativo);
 - 1.f Impropria gestione dei sistemi informativi e tecnologici, di approvvigionamento farmaci e dispositivi e materiali economici volti ad avvantaggiare indebitamente alcuni operatori economici o soggetti terzi (Dipartimento Farmaceutica e Logistica, Dipartimento Tecnologie Informatiche);
 - 1.g Cattiva gestione del patrimonio mobiliare o immobiliare volta ad alternarne in modo

fraudolento la valorizzazione e l'andamento del ciclo attivo e passivo (Dipartimento Tecnico Amministrativo);

- 1.h Produzione di atti, informazioni, dati falsi, incompleti nei procedimenti e nelle attività di competenza finalizzate a produrre vantaggi indebiti a sé o ad altri.

2 L'interesse primario di ESTAR consiste nell'efficace perseguitamento delle sue finalità riducendo al minimo i rischi sopra evidenziati e possono essere così sintetizzati:

- Trasparenza ed veridicità della elaborazione dei fabbisogni acquisitivi per conto delle AA.SS. sia nelle gare pubbliche che nelle procedure concorsuali;
- Imparzialità ed indipendenza effettiva e percepita nella conduzione dei procedimenti selettivi, sia nelle gare pubbliche che nelle procedure concorsuali;
- Correttezza ed efficacia nella gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni delegate;
- Correttezza ed efficacia nello svolgimento dei servizi tecnici ed amministrativi sia interni che rivolti alle AASS;

3 Tali interessi sono perseguiti dagli operatori conformando il proprio comportamento ai principi illustrati nella seconda parte del presente Codice e attuando le **modalità operative indicate negli articoli che seguono**.

Art. 4 - Regali, compensi ed altre utilità

- 1 Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità riconosciute, direttamente o meno, in ragione delle attività di servizio.
- 2 Indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere o aver compiuto un atto del proprio ufficio, da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.
- 3 Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali od altre utilità. Analogamente il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali od altre utilità ad un proprio sovraordinato.
- 4 Potranno essere ammessi, coerentemente con la normativa nazionale di riferimento, regali ed utilità di modico valore, ovvero non superiore in via orientativa a 150,00 euro l'anno, effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia.
- 5 In ogni caso non sono ammessi, a prescindere dal loro valore economico, regali di tipo "personale" (ad esempio: orologi, cravatte, viaggi/vacanze, etc.).
- 6 I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo sono immediatamente messi a disposizione dell'Ente, consegnati al dirigente di riferimento per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali. Dell'acquisizione all'ente di tali regali, con l'indicazione del nominativo del soggetto che li ha effettuati e del dipendente che li ha ricevuti, si dà atto in un'apposita sezione del sito istituzionale di ESTAR, unitamente alla successiva destinazione e indicazione del soggetto cui sono devoluti, le cui modalità di attuazione saranno oggetto di una procedura aziendale.
- 7 Salve le previsioni di cui al "Regolamento su incompatibilità ed autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni conferiti ai dipendenti di ESTAR" (Delibera DG n. 15/2015) e s.m.i, il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti la Unità Operativa di appartenenza del dipendente medesimo.
- 8 Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'Ente, il dirigente di struttura responsabile dell'Ufficio cui è assegnato il dipendente vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.
- 9 Ai sensi dell'art. 16 comma 2 del D.P.R. n. 62/2013, nei casi di particolare gravità, qualora concorrono la non modicita della regalia o di altra utilità e l'immediata correlazione di queste ultime con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, l'Ente potrà procedere ad irrogare al

dipendente la sanzione espulsiva del licenziamento alla definizione del procedimento sanzionatorio.

Art. 5 - Partecipazione ad Associazioni e Organizzazioni

- 1 I dipendenti dell'ESTAR non possono fare parte di associazioni e organismi i cui fini siano in contrasto con quelli perseguiti dall'ESTAR, né intrattengono o curano relazioni con organizzazioni vietate dalla legge.
- 2 Nel rispetto della disciplina vigente in materia di diritto di associazione, il dipendente **comunica**, al dirigente/Direttore sovraordinato, la propria **adesione o appartenenza** ad associazioni o organizzazioni anche senza fini di lucro, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi siano anche indirettamente coinvolti nello svolgimento delle funzioni di servizio o dell'ufficio, allo scopo di consentire una valutazione sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si citano l'appartenenza o l'assunzione di cariche (rappresentante legale/presidente o comunque incarichi di natura gestionale/decisionale) in organizzazioni o associazioni operanti in ambito sanitario, farmaceutico, scientifico, tecnico ecc. che hanno attinenza con il lavoro svolto presso l'ESTAR (produzione, commercializzazione e diffusione di beni strumentali o di consumo utilizzati nelle sfere di attività dell'ente; la creazione, gestione o sostegno di strutture in concorrenza, anche potenziale con l'Ente) la cui attività possa interferire, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, con quella della struttura di afferenza.
- 3 Il dipendente che fa parte a vario titolo di associazioni/società scientifiche/società/organizzazioni/enti privati di cui sopra, **deve astenersi** dall'interferire nelle decisioni/valutazioni che coinvolgano tale soggetto privato, quando in particolar modo lo stesso si trova ad interagire a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, con la struttura di propria afferenza. Non si configura, in linea di massima, una situazione di conflitto di interessi quando la natura del rapporto con i soggetti privati di cui sopra ha carattere esclusivamente scientifico, di ricerca e risulta privo di qualsiasi altro diverso interesse/effetto correlato, diretto o indiretto. Tale rapporto, è ad ogni modo oggetto di comunicazione ai sensi del presente comma.
- 4 ESTAR provvede, sulla base degli scopi che le associazioni o organizzazioni perseguono, a mappare preliminarmente gli ambiti di interesse che potrebbero confliggere con le funzioni proprie dell'ESTAR e delle sue articolazioni interne.
- 5 In via generale il dipendente è tenuto a rendere la relativa **dichiarazione tempestivamente** e comunque non oltre 10 giorni dall'iscrizione alla associazione/organizzazione. La comunicazione viene inserita nel fascicolo personale.
- 6 La **valutazione** circa l'interferenza dell'attività associativa con lo svolgimento dell'attività d'ufficio compete ad ogni dirigente responsabile. Quest'ultimo, mantiene la riservatezza circa le comunicazioni di appartenenza ad associazioni o organizzazioni da parte dei propri collaboratori, e valuta la sussistenza di condizioni che integrino ipotesi di incompatibilità anche potenziale, al fine di accettare la possibile insorgenza degli obblighi di astensione di cui al successivo art. 8. Tali valutazioni, nei confronti dei dirigenti, sono effettuate dal Direttore della struttura sovraordinata.
- 7 I direttori di Dipartimento trasmettono, con cadenza semestrale, al RPCT le comunicazioni ricevute nonché i provvedimenti eventualmente assunti ai sensi del comma 6.
- 8 Il dipendente non costringe o non esercita pressioni nei confronti di colleghi e altri operatori o utenti dei servizi, con i quali venga in contatto durante l'attività professionale, al fine di agevolare l'adesione ad associazioni o organizzazioni, indipendentemente dal carattere delle stesse o dalla possibilità o meno di derivarne vantaggi di qualsiasi natura.
- 9 L'eventuale mancata dichiarazione da parte del soggetto configura una violazione degli obblighi di servizio e conseguentemente può essere fonte di responsabilità accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

Art. 6 - Conflitti di interesse

- 1 Fermo restando quanto previsto ai successivi articoli 7 e 8, il conflitto di interessi è inteso come ogni situazione nella quale un interesse del soggetto tenuto al rispetto del Codice tenda ad interferire con lo svolgimento imparziale dei suoi doveri e, più in generale, con il perseguitamento degli **interessi primari di ESTAR** (vedi art. 3).
- 2 In particolare, il conflitto può essere:
 - 2.a **Attuale**, ovvero presente al momento dell'azione o decisione del soggetto tenuto al rispetto del Codice;
 - 2.b **Potenziale**, ovvero che potrà diventare attuale in un momento successivo;
 - 2.c **Apparente**, ovvero che può essere percepito dall'esterno come tale;
 - 2.d **Diretto**, ovvero che comporta il soddisfacimento di un interesse del soggetto tenuto al rispetto del Codice;
 - 2.e **Indiretto**, ovvero che attiene a entità o individui diversi dal soggetto tenuto al rispetto del Codice ma allo stesso collegati.
- 3 Ciascun dipendente
 - 3.a Si adopera al fine di evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale;
 - 3.b Ha cura di riconoscere, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti di cui al PTPCT, le situazioni di conflitto;
 - 3.c Comunica tempestivamente, o comunque non oltre 10 giorni da quando la situazione si è manifestata, al proprio Dirigente ogni situazione di conflitto;
 - 3.d Si astiene dall'assumere ogni decisione in conflitto di interessi.
- 4 Sulle segnalazioni delle situazioni di conflitto decide il dirigente preposto alla Unità operativa responsabile delle attività eventualmente sentito il RPCT. Per i dirigenti apicali decide il direttore generale, o suo delegato.
- 5 Fermo restando quanto previsto dal PTPCT vigente – **Documento Strategico sulla Gestione dei Conflitti di interesse (SCI ESTAR)** – ESTAR persegue politiche di gestione preventiva delle situazioni di conflitto d'interessi sia per il proprio personale che per coloro che, a qualsiasi titolo, si trovino a collaborare con l'ente (ad es. Commissari di gara, di concorso, componenti di collegi tecnici, ecc.) prevedendo adeguate misure per contrastare le frodi e la corruzione, attraverso:
 - 5.a diffusione della **cultura della integrità** ed utilizzo della **formazione come strumento operativo** per la promozione dei principi di imparzialità, correttezza ed integrità nella gestione dei processi;
 - 5.b utilizzo di **strumenti di persuasione** ed autocontrollo delle potenziali situazioni di conflitto (vd. ad es. l'utilizzo di vademecum di cui al PTPCT vigente)
 - 5.c **Responsabilizzazione dei singoli** operatori e l'utilizzo delle **dichiarazioni** circa l'assenza o meno di situazioni di conflitto.
- 6 Ciascun Dirigente vigila affinché siano rispettati i tempi ed i modi relativi a:
 - 6.a presentazione e sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e relativi controlli;
 - 6.b attuazione tempestiva delle decisioni assunte per gestire le situazioni di conflitto;
 - 6.c formazione ed aggiornamento del personale in materia di gestione dei conflitti di interessi.

Art. 7 - Comunicazione degli interessi finanziari, conflitti di interesse, incarichi del dipendente

- 1 Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assunzione e, successivamente, entro 10 giorni da quello di assegnazione a UUOO/strutture, informa², il Dirigente responsabile della struttura di appartenenza o sovraordinata di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
 - se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
 - se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o

² Attraverso posta elettronica o utilizzando piattaforma informatica

decisioni inerenti l'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

- 2 I soggetti privati di cui al presente comma sono tutti quelli che operano nel ramo di competenza della struttura di appartenenza del dipendente o nei confronti dei quali l'attività, anche provvidenziale, della medesima struttura è destinata a produrre effetti.
- 3 Il dipendente è tenuto ad aggiornare l'informazione di cui al presente articolo ogniqualvolta si determinino variazioni rilevanti e, comunque, con cadenza triennale fissata nel mese di giugno. A tal fine la UO Gestione Risorse Umane predisponde apposita modulistica, anche WEB, nei tempi utili per la gestione di tali adempimenti.
- 4 Il Dirigente responsabile della UO di appartenenza, eventualmente con il supporto del RPCT, valuta la presenza o meno di conflitto di interessi, anche potenziale. In presenza di situazioni di conflitto di interessi, personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, nonché nei casi indicati al comma 4, il dirigente responsabile della struttura invita il dipendente ad astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti. Il dipendente deve comunicare al superiore gerarchico, per le conseguenti determinazioni, se vi sono vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o convivenza rispetto a colleghi che prestino servizio in rapporto di subordinazione gerarchica nell'ambito della medesima struttura organizzativa.
- 5 I collaboratori esterni all'Ente sono tenuti a comunicare la presenza o meno di rapporti di parentela con i dipendenti dell'Ente mediante la sottoscrizione di apposita modulistica fornita dalla UO Gestione Risorse Umane
- 6 I dipendenti, compresi i dirigenti e tutti coloro che ricoprono all'interno dell'ESTAR un incarico economicamente e/o giuridicamente equiparato a un dirigente, non possono avere direttamente o per interposta persona, interessi economici in enti, imprese e società che operano nei settori oggetto dell'attività dell'ESTAR.
- 7 E' fatto obbligo al dipendente di comunicare tempestivamente a ESTAR³, il rinvio a giudizio in ogni procedimento penale a suo carico per una valutazione in merito all'adozione da parte dell'Amministrazione di eventuali misure disciplinari, obbligatorie/ facoltative. E' necessario altresì che l'Amministrazione venga messa opportunamente a conoscenza dallo stesso dipendente di indagini penali a suo carico.
- 8 La mancata tempestiva segnalazione prevista al punto precedente è oggetto di sanzione disciplinare fatto salve l'adozione di eventuali ulteriori misure di diversa natura

Art. 8 - Obbligo di astensione

- 1 Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti o di organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
- 2 In ragione della peculiarità delle attività di ESTAR, nonché dei collaboratori provenienti dagli enti del SSR che partecipano a vario titolo alle procedure di appalto e concorsuali gestite dall'ente, si presume la presenza di un potenziale conflitto di interessi qualora:
 - 2.a Dipendenti chiamati a redigere i capitolati tecnici o facenti parte di collegi tecnici (appalti), commissioni giudicatrici, partecipino, in circostanza di lavori di tali organismi collegiali, ad eventi formativi/congressi le cui spese di partecipazione siano finanziate direttamente da imprese private, anche in costanza di missione, qualora la richiesta di partecipazione sia indirizzata direttamente al dipendente, ovvero all'azienda, ma a carattere nominativo. Sono assimilati coloro che vi abbiano partecipato da 6 mesi prima dell'avvio delle attività

³ l'art. 64 del CCNL Comparto sanità prevede al comma 2, lett q, che il dipendente deve "comunicare all'Azienda o Ente la sussistenza di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali".

programmate. Nel caso in cui la formazione/partecipazione a congressi sia sponsorizzata con fondi provenienti da aziende private, ed indirizzata direttamente alla Direzione Generale dell'ESTAR - e non ai singoli dipendenti - si presume la non presenza di potenziali conflitti di interesse qualora l'individuazione del soggetto sia motivata con riferimento al principio della rotazione (**formazione sponsorizzata**).

- 2.b Dipendenti chiamati a redigere i capitolati tecnici o facenti parte di collegi tecnici (appalti), commissioni giudicatrici, svolgano, in circostanza di lavori di tali organismi collegiali, attività di consulenza verso imprese private che siano operatori economici interessati alla procedura d'acquisto. L'obbligo di astensione si estende a coloro i cui rapporti di consulenza siano cessati da non oltre un anno prima dell'avvio delle attività collegate alla procedura d'acquisto.
- 2.c Dipendenti chiamati a redigere i capitolati tecnici o facenti parte di collegi tecnici (appalti), commissioni giudicatrici, o a gestire rapporti contrattuali in veste di DEC/RES/RUP o soggetti a loro sovraordinati, che siano titolari di partecipazioni azionarie, brevetti, svolgano, in circostanza di lavori di tali organismi collegiali, attività di consulenza verso imprese private che siano operatori economici interessati alla procedura d'acquisto.
- 3 In tale ipotesi, e fatto salvo quanto previsto al precedente art. 6.3 lett a), in ordine al generale divieto di generare situazioni di conflitto di interessi, il dipendente comunica per iscritto, con congruo anticipo, la sua astensione e le relative motivazioni al Dirigente responsabile o sovraordinato.
- 4 Sull'astensione decide il suddetto Dirigente che potrà, in casi particolari, avvalersi del parere del Responsabile per la prevenzione della corruzione.
- 5 Il dirigente Responsabile, esaminate le circostanze e valutata la situazione sottoposta alla sua attenzione, ha l'obbligo:
 - 5.a Se ritiene che sussistano condizioni che determinano l'obbligo di astensione, di dare riscontro alla comunicazione del dipendente, per iscritto, sollevandolo dall'incarico e affidando il medesimo ad altri o, in assenza, di idonee professionalità, avocandolo a sé. Di tale decisione dovrà essere data comunicazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione e Trasparenza;
 - 5.b Se ritiene che non sussistano condizioni che determinano l'obbligo di astensione, di dare riscontro alla comunicazione del dipendente, per iscritto, motivando le ragioni che consentono al dipendente di espletare, comunque, l'incarico. In tal caso il dipendente è esonerato da eventuali responsabilità nell'astensione o nell'esecuzione delle attività stesse.
- 6 Il dirigente responsabile cura l'archiviazione nelle modalità previste da procedure e/o istruzioni operative interne alla struttura di riferimento tutte le decisioni adottate che comunica poi al Responsabile per la prevenzione della corruzione annualmente nel mese di dicembre.

Art. 9 - Prevenzione della corruzione. *Whistleblower*⁴.

- 1 Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'Amministrazione, in particolare, le prescrizioni contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e presta la sua collaborazione al proprio Responsabile ed al RPCT
- 2 Ogni dipendente segnala tempestivamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione eventuali situazioni di illecito nell'Amministrazione, utilizzando preferibilmente la piattaforma aziendale, di cui sia venuto direttamente o indirettamente a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro", fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile
- 3 La segnalazione deve avere ad oggetto "condotte illecite";
- 4 La segnalazione deve essere inoltrata ad almeno uno delle quattro tipologie di destinatari indicati nell'art. 54-bis, co. 1 (RPCT, ANAC, Autorità giudiziaria ordinaria o contabile).
- 5 Le segnalazioni che potrebbero configurare eventuali rischi probabili di corruzione, saranno trattate ai sensi della vigente normativa sulla privacy. Ogni violazione del predetto obbligo di riservatezza costituisce illecito disciplinare per violazione di doveri d'ufficio.

⁴ Aggiornamento a seguito della [Delibera n. 469 del 9 giugno 2021](#) ANAC ha emesso le "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)" con la chiara indicazione che le segnalazioni, al fine di tutelare il segnalante, debbano essere trattate con sistemi informatizzati e crittografici

- 6 La segnalazione può essere effettuata verso il RPCT utilizzando la piattaforma web messa a disposizione dall'ente ed il cui funzionamento è oggetto di apposita procedura aziendale (PA/7/2015). Tale strumento, garantisce la riservatezza del segnalante attraverso un sistema di crittografia dell'identità coerente con le specifiche tecniche dettate da ANAC.
- 7 Il "whistleblower" è l'autore di segnalazioni di reati o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro con ESTAR (dipendenti o equiparati)
- 8 E' necessario che la segnalazione sia effettuata nell'interesse all'integrità di ESTAR
- 9 Tutto il personale viene sensibilizzato sulla importanza della divulgazione delle azioni illecite, e periodicamente aggiornato circa i propri diritti ad essere tutelati in caso di denuncia, in occasione delle iniziative formative legate alla Prevenzione della corruzione nonché con apposita informazione sul sito WEB dell'ente.

Art. 10 - Trasparenza e tracciabilità

- 1 Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo ad ESTAR dalle disposizioni normative vigenti (es. D.lgs. n. 33/2013) nonché dal PTPCT di ESTAR, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito internet istituzionale, anche per mezzo dei referenti individuati dall'ente.
- 2 È equiparata alla trasparenza anche la tracciabilità dei processi decisionali, nonché l'obbligo della esaustiva motivazione dei provvedimenti adottati dai dipendenti che deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.
- 3 Ciascun dipendente cura e collabora per la celere e efficace gestione delle richieste di accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2 del D.lgs. 33/2013 e dell'allegato n. 6 al PTPCT di ESTAR, cui si rinvia.
- 4 Il Dirigente responsabile di struttura, in particolare, sovrintende all'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dal Programma triennale della trasparenza relativamente alla struttura di riferimento, assicurando che la comunicazione ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale, avvenga in modo regolare, e che i dati comunicati siano corretti e completi

Art. 11 - Comportamento nei rapporti privati

- 1 Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'Ente per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Ente.
- 2 Il dipendente pertanto è obbligato a tenere, nei rapporti privati, comportamenti consoni a principi generali di diligenza, onestà, correttezza ed imparzialità confronti della propria Amministrazione.
- 3 Il dipendente non anticipa i contenuti e/o diffonde gli esiti dei procedimenti di gara, di concorso, o comunque di selezione pubblica, prima che siano conclusi e ne sia data pubblicazione
- 4 Il dipendente che partecipa a titolo personale a convegni, seminari o dibattiti, pubblica scritti, studi, articoli o rilascia interviste su materie istituzionali facendo menzione della qualifica rivestita all'interno dell'ESTAR, se non svolge tali funzioni su mandato diretto dello stesso, è tenuto ad informare preventivamente il dirigente della struttura di appartenenza e a precisare che le opinioni espresse hanno carattere personale e non impegnano in alcun modo l'ESTAR.

Art. 12 - Comportamento in servizio

- 1 Fermo restando l'obbligo fondamentale disposto dal precedente art. 11, comma 2, il dipendente nel rispetto delle funzioni assegnate, svolge i compiti con sollecitudine, tempestività, elevato impegno ed ampia disponibilità e porta a termine gli incarichi affidati assumendone lealmente le connesse

responsabilità.

- 2 Il dipendente nei rapporti con i propri colleghi, collaboratori e superiori, assicura sempre la massima collaborazione nel rispetto delle reciproche posizioni istituzionali, ed ha cura di evitare comportamenti e atteggiamenti che turbino il clima di serenità, collaborazione e correttezza che deve costantemente caratterizzare l'ambiente lavorativo.
- 3 Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
- 4 Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente in caso di assenza dal servizio assicura, ove possibile, la tempestiva e preventiva comunicazione al responsabile della struttura, in modo da garantire il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi.
- 5 Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni previste da leggi, regolamenti e contratti collettivi.
- 6 Il dipendente rispetta gli obblighi di servizio, anche con riferimento all'orario di lavoro, adempiendo in modo puntuale e corretto agli obblighi previsti per la rilevazione della presenza in servizio.
- 7 Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, informando, tempestivamente, il responsabile della struttura della sussistenza di situazioni che potrebbero non consentirne il normale svolgimento.
- 8 Il dipendente utilizza i materiali, le attrezzature, i servizi e, più in generale, le risorse strumentali e il materiale di consumo di cui dispone per ragioni d'ufficio secondo le modalità e le procedure stabilite dall'ente.
- 9 Il dipendente ha cura dei fascicoli e delle pratiche di lavoro, tenendole in debito ordine e, non li abbandona mai in condizioni di incuria ed accessibilità ad estranei agli uffici. Il dipendente si impegna a mantenere la funzionalità ed il decoro della struttura in cui opera, ha cura degli spazi dedicati e del materiale e della strumentazione in dotazione e li utilizza con modalità improntate al buon mantenimento e alla riduzione delle spese, anche energetiche.
- 10 Il dipendente non utilizza a fini privati i materiali, le attrezzature, i servizi e, più in generale, le risorse strumentali di cui dispone per ragioni d'ufficio. Salvo i casi di urgenza, egli non utilizza i servizi telematici e le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'ESTAR a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione.
- 11 Il dipendente non accetta e/o propone lo scambio di agevolazioni riguardanti pratiche di ufficio con altri soggetti.
- 12 Il dipendente si astiene dal percepire corrispettivi di qualsivoglia natura nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali che non siano consentiti dalla legge, previsti dal contratto collettivo e autorizzati dall'ESTAR.
- 13 Il dipendente si attiene alle competenze proprie d'ufficio e sulle materie di propria competenza nel rispetto tra l'altro della gerarchia istituzionale; non interloquisce con superiori gerarchici e colleghi allo scopo di influenzare la gestione di pratiche dell'ufficio, facendo leva sulla propria posizione passata e attuale all'interno dell'amministrazione.
- 14 Il dipendente non diffonde informazioni e/o commenti, anche attraverso il web o i social network, volutamente atti a ledere l'immagine o l'onorabilità di colleghi, superiori gerarchici o dell'amministrazione in generale.
- 15 Fermo restando l'obbligo di aggiornamento professionale per il ruolo assegnato e le funzioni svolte, il dipendente ha l'obbligo di conoscenza e di osservanza dei comportamenti corretti nell'ambito delle seguenti materie e rischi, partecipando alla formazione periodica e specifica organizzata dall'ESTAR:
 - Privacy e sicurezza dei dati/rischio informativo;
 - Correttezza amministrativa e contabile/ rischio amministrativo e contabile;
 - Trasparenza etica e integrità/rischio corruttivo da conflitti di interesse.
- 16 Il dipendente si adeguà con tempestività e flessibilità ai cambiamenti determinati nell'organizzazione dal progresso scientifico e tecnologico nonché da quelli derivanti da processi di riorganizzazione nel rispetto delle previsioni contrattuali.
- 17 Il dipendente osserva le disposizioni normative ed aziendali che disciplinano i comportamenti individuali nello svolgimento delle attività di sperimentazione e ricerca.

- 18 Il dipendente è tenuto a garantire l'affiancamento e il “passaggio di consegne” nei confronti dei soggetti di nuova assegnazione o indicati dal proprio dirigente al fine di assicurare il buon andamento e l'efficienza dell'ESTAR, avendo cura di mettere a disposizione l'intero archivio di dati e documenti detenuti per ragioni d'ufficio.

Art. 13 - Rapporti con il pubblico

- 1 Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo fornito dall'ESTAR, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sua sicurezza.
- 2 Il dipendente opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia, disponibilità e completezza e nel riscontrare le richieste degli utenti, anche a mezzo corrispondenza, chiamate telefoniche e posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile, in modalità tali da garantire il rispetto dei termini del procedimento. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato o l'istanza al funzionario o ufficio competente dell'ESTAR.
- 3 Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche legate alla quantità di lavoro da svolgere o alla mancanza di tempo a disposizione. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.
- 4 Nella redazione di testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile e riporta nelle comunicazioni tutti gli elementi idonei all'individuazione del responsabile dell'attività amministrativa cui le comunicazioni afferiscono.
- 5 Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una Struttura che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'ESTAR e dai responsabili, anche nelle apposite carte dei servizi.
- 6 Il dipendente non assume impegni, non fa promesse e non anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti dell'ESTAR.
- 7 Il dipendente rispetta le procedure interne relative alla **regolamentazione dell'accesso** da parte di rappresentanti delle imprese ed in particolare di farmaci, dispositivi medici ed attrezzature sanitarie. In particolare ha cura di informare i rappresentanti delle imprese delle procedure di riconoscimento e registrazione in essere e degli obblighi relativi. Laddove richiesto ha cura di tracciare i contatti avuti con gli agenti di cui sopra annotando: identità, tempo, luogo e durata dell'incontro.
- 8 Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente.
- 9 Il dipendente che, in nome dell'ESTAR, intrattiene rapporti con altre Amministrazioni, Enti e Organismi, anche comunitari e internazionali, all'estero o in Italia, è tenuto a non riportare e a non utilizzare, al di fuori del mandato di rappresentanza ricevuto, le informazioni acquisite in ragione di tali rapporti o comunque considerate riservate.
- 10 Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'ESTAR e del suo personale, volte a rivelare dati e informazioni di cui è venuto a conoscenza per ragioni d'ufficio. Il dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.

- 11 In particolare, prima dell'avvio di contatti con gli organi di stampa e di informazione, informa il dirigente della struttura di appartenenza e il Direttore generale per acquisire la preventiva autorizzazione e concorda le modalità e il contenuto per il rilascio delle informazioni con la struttura incaricata della gestione dei rapporti con la stampa.

Art. 14 - Disposizioni particolari per i Dirigenti

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del presente Codice e del Regolamento, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, per l'ambito di propria competenza, ivi compresi i titolari di contratto di lavoro a tempo determinato e i soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni o nel corso del rapporto di lavoro, comunica alla UO Gestione Risorse Umane per iscritto, tempestivamente e comunque entro e non oltre 10 giorni dal conferimento dell'incarico, le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Le predette dichiarazioni sono rese mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e contengono l'impegno del dirigente medesimo di rendere edotto l'ESTAR in caso di variazioni sopravvenienti.
3. Salve le norme in materia di trasparenza di cui all'art. 14 del D.lgs. 33/2013, il dirigente fornisce in seguito a richiesta del competente UO Gestione Risorse Umane, informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta IRPEF previste dalla normativa vigente (art. 13 DPR n. 62/2013). In sede di verifiche campionarie di cui alla legge n. 662/1996 sul rispetto della compatibilità del rapporto di lavoro con incarichi esterni, il dirigente è tenuto a fornire copia della dichiarazione dei redditi e le informazioni complete sulla propria situazione patrimoniale ai fini del controllo della insussistenza di cause di incompatibilità o di conflitto di interessi.
4. I dirigenti osservano le regole generali in materia di incompatibilità stabilite dal D.lgs. n. 165/2001 e s.m.d. e le specifiche disposizioni previste dal D.lgs. n. 39/2013 e s.m.d., rendendo nei tempi e modi stabiliti da ESTAR le dovute dichiarazioni.
5. Il dirigente svolge con la massima cura, attenzione e diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue scrupolosamente gli obiettivi assegnatigli e adotta comportamenti organizzativi adeguati all'assolvimento dell'incarico.
6. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita il diffondersi di notizie non veritieri relative all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti in servizio presso la struttura che dirige e presso l'ESTAR. Evita il diffondersi di commenti sull'attività dell'ESTAR e sull'attività e i comportamenti in servizio dei colleghi e superiori. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi, al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'ESTAR. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.
7. Il dirigente, nell'ambito delle funzioni e responsabilità affidate, adotta o contribuisce ad adottare le misure necessarie per proteggere l'integrità fisica e psicologica delle persone, impegnandosi a mantenere ambienti e climi di lavoro sicuri e salubri in conformità alla normativa nazionale e internazionale.
8. Il dirigente responsabile di struttura è consegnatario dei beni mobili aziendali in carico alla struttura stessa e ne risponde della custodia e gestione sino a quando non ne abbia avuto formale discarico, nel rispetto delle procedure definite dall'Ente nel processo di conservazione dei beni.
9. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni

personali.

10. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione, anche in un'ottica di rotazione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.
11. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.
12. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito ed irroga, se vi sono i presupposti, il rimprovero, oppure, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, segnala per iscritto immediatamente, e comunque entro 10 giorni, all'Ufficio procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestivamente denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei Conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, secondo quanto previsto nel precedente articolo 9. Non sono prese in considerazione segnalazioni anonime che, se pervenute all'UPD vengono immediatamente trasmesse dal Segretario dell'UPD al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ed al Responsabile della struttura, cui afferisce il dipendente, per gli ulteriori approfondimenti che consentano di avere una piena conoscenza dei fatti.
13. Il dirigente segnala tempestivamente le infrazioni di cui venga a conoscenza, prestando la propria collaborazione quando richiesta, e provvede ad informare il dirigente gerarchicamente superiore delle eventuali situazioni che necessitano di una tempestiva denuncia alle Autorità competenti;
14. Il dirigente rispetta gli specifici obblighi di dichiarazione e rendicontazione previsti nel PTPCT rendendo conoscibili le relazioni e/o interessi che possono coinvolgere i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell'espletamento di attività inerenti alla funzione che implichino responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione, anche al fine di monitorare la ricezione di regali o altre utilità, valutarne la frequenza e l'abitualeità.
15. Il dirigente garantisce l'osservanza degli obblighi di cui alla legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché del d.lgs. 33/2013 e s.m.d. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". In particolare, per l'area di rispettiva competenza è tenuto a:
 - a Svolgere attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, dei referenti del Responsabile e dell'autorità giudiziaria;
 - b Partecipare al processo di gestione del rischio;
 - c Proporre le misure di prevenzione della corruzione;
 - d Assicurare l'osservanza del Codice promuoverne e accertare la conoscenza dei contenuti del presente Codice e del Regolamento, da parte del personale afferente alla propria struttura e verificare le ipotesi di violazione
 - e Adottare le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e la rotazione del personale;
 - f Osservare ed attuare le misure contenute nel PTPCT;
 - g Assicurare, anche nella programmazione annuale, la formazione continua in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità.
16. Il dirigente è tenuto inoltre a verificare che l'uso dei permessi di astensione dal lavoro avvenga con le modalità e i limiti previsti dalla vigente normativa, segnalando altresì i gravi comportamenti all'Ufficio procedimenti Disciplinari; vigila inoltre sul corretto utilizzo da parte del dipendente del sistema informatico di certificazione della presenza (badge di timbratura), segnalando tempestivamente eventuali pratiche scorrette all'Ufficio Procedimenti disciplinari.
17. Il dirigente ha l'obbligo di vigilare sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo degli impieghi e incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti e tiene conto degli esiti della

- vigilanza ai fini del rilascio di eventuali autorizzazioni e dei possibili conflitti di interesse.
18. Il controllo sul rispetto del Codice e del Regolamento, sulla mancata vigilanza da parte dei dirigenti responsabili circa l'attuazione e l'osservanza dei predetti documenti è svolto dal dirigente sovraordinato.

Art. 15 - Contratti e atti negoziali

- 1 Fermo restando quanto previsto agli art. 24 e 25 nella conclusione di accordi e negozi e nella stipula di contratti per conto dell'ESTAR, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione e l'esecuzione del contratto.
- 2 Il dipendente non conclude, per conto dell'ESTAR, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile (Contratto concluso mediante moduli o formulari). Nel caso in cui l'ESTAR concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.
- 3 Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione per conto dell'ESTAR, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
- 4 Qualora si trovi nella situazione del comma 2, il dipendente si astiene da qualsiasi attività negoziale, tecnica ed amministrativa con il soggetto privato ed informa per iscritto il proprio dirigente sovraordinato. I provvedimenti di competenza del dirigente verranno adottati dal dirigente sovraordinato, il quale informa per iscritto dell'astensione il Responsabile della UO Gestione Risorse Umane e il Responsabile della prevenzione della corruzione.
- 5 Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'ESTAR, rimozioni orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di norma per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale, o in mancanza il Responsabile di Area competente.
- 6 Il dipendente incaricato di esperire l'istruttoria inerente qualsiasi procedimento amministrativo finalizzato alla sottoscrizione di contratto avente ad oggetto acquisizione di beni, servizi o lavori, nell'ipotesi in cui si trovi nella situazione di fatto sopra descritta (sottoscrizione nel biennio precedente di contratto a titolo privato con operatori coinvolti nel procedimento di acquisto in corso di espletamento) dovrà darne immediata comunicazione di astensione al dirigente dell'ufficio, il quale provvederà ad incaricare dell'istruttoria diverso operatore dell'ufficio. Tale obbligo di astensione da parte dell'Operatore istruttore sussiste anche nel caso in cui l'operatore istruttore intrattenga trattative per la sottoscrizione di contratto privato con operatore economico in concomitanza all'esperimento del procedimento amministrativo in corso
- 7 Tutti i dipendenti, collaboratori o incaricati che nell'esercizio delle funzioni e dei compiti assegnati, intervengono nei procedimenti relativi agli appalti, negoziazioni e contratti, compresa l'esecuzione del collaudo, in ogni fase, devono porre in essere i seguenti comportamenti, oltre a quelli già disciplinati dal presente Codice:
 - 7.a Agire con imparzialità e garantire la parità di trattamento tra le imprese che vengono in contatto con l'ESTAR, osservando i principi e criteri di correttezza, trasparenza e lealtà astenendosi da qualsiasi comportamento o trattamento preferenziale, affinché la scelta dei fornitori sia realizzata nel rispetto dei principi di imparzialità, economicità ed efficacia, oltre che del quadro normativo vigente in tema di appalti;
 - 7.b Astenersi dal diffondere e utilizzare, per fini personali, le notizie ed informazioni di cui viene a disporre per ragioni d'ufficio, fatto salvo il rispetto delle disposizioni inerenti la tutela del diritto di informazione e di accesso;
 - 7.c Assicurare e mantenere la riservatezza inerente i procedimenti di gara;

- 7.d Astenersi dallo svolgere qualsiasi attività che sia in contrasto con il puntuale e corretto adempimento dei compiti di ufficio evitando situazioni, anche solo apparenti, di conflitto d'interessi;
- 7.e Valutare, nella fase di esecuzione del contratto, con oggettività e rigore il rispetto delle condizioni contrattuali e concludere la relativa contabilizzazione nei tempi stabiliti;
- 7.f Segnalare immediatamente al superiore gerarchico eventuali proposte, provenienti da parte dei concorrenti e/o dell'aggiudicatario, di impiego e/o commerciali che comportino vantaggi personali, oppure di offerte di denaro o di doni in generale effettuate in suo favore oppure in favore del proprio coniuge o del proprio convivente o in favore dei suoi parenti o affini entro il secondo grado.
- 8 Il dipendente dovrà, altresì, porre particolare attenzione a fenomeni ed episodi che costituiscano violazioni dei canoni di correttezza, trasparenza, tutela della concorrenza, imparzialità verso i fornitori che, a titolo esemplificativo, si riferiscono a : intimidazioni o pressioni indebite esterne o interne; presenza di cause di incompatibilità di membri di commissioni giudicatrici, presenza di conflitti di interesse tra i titolari di incarichi – RUP, DEC, RES, Membri tecnici di commissioni e Collegi – e le ditte partecipanti/aggiudicatarie sia nelle fasi propedeutiche che nel corso del procedimento di aggiudicazione; anomalie nella gestione del rapporto contrattuale; anomalie nella gestione delle penali, dei tempi e modalità di verifica di conformità delle prestazioni; nella corretta tenuta della contabilità contrattuale da parte dei Responsabili della esecuzione dei contratti. In tali casi, il dipendente, oltre che avvalersi degli strumenti di cui all'art. 9 (whistleblower), potrà riferirsi al RUP di gara, al RES, al DEC o al dirigente responsabile della procedura che riferiranno direttamente ed immediatamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza riportando compiutamente il contesto procedurale in cui i fenomeni si sono verificati.
- 9 Salvo quanto previsto all'art. 4, il dipendente non chiede e/o accetta benefit impropri per uso privato, quali, a titolo esemplificativo:
- a Eccedenze di fornitura conseguenti ad acquisti;
 - b Campioni gratuiti di beni in quantità superiore a quanto previsto dalla normativa o da specifiche procedure aziendali;
 - c Doni che, seppur presentati con valore al di sotto della soglia consentita, siano percepiti dal ricevente di valore superiore e/o siano elargiti con ricorrenza;
 - d Comodati d'uso e valutazioni in prova che non siano stati autorizzati dalla direzione aziendale e il cui impiego non sia pertinente alle funzioni svolte dal soggetto e/o dalla struttura presso cui lo stesso è incardinato;
 - e Benefici economici e non economici derivanti dall'instaurarsi di relazioni extra ufficio.
- 10 Gli operatori economici, i fornitori e/o appaltatori non possono svolgere pratiche in proprio favore o a vantaggio di terzi atte a costituire indebite posizioni di privilegio. I medesimi si astengono da pratiche in contrasto con i principi sopra enunciati e, in particolare, volte a favorire il verificarsi di situazioni di cui ai punti da a) ad e).

Art. 16 - Protezione dei dati personali

L'ESTAR previene e sanziona l'utilizzo dei dati e delle informazioni acquisite al di fuori dell'attività istituzionale e di ufficio, nonché la loro diffusione o comunicazione a soggetti non legittimati.

Art. 17 - Tutela della dignità dei lavoratori e lavoratrici - molestie e mobbing sul luogo di lavoro

L'ESTAR favorisce iniziative mirate a realizzare modalità operative improntate ad ottenere maggior benessere organizzativo ed esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non sia dato luogo a molestie o ad atteggiamenti comunque riconducibili a pratiche di mobbing che risultano comunque vietate.

Ogni dipendente pertanto non deve, a titolo esemplificativo:

- A) creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile, di isolamento o comunque discriminatorio nei

confronti di singoli o gruppi di lavoratori;

- B) porre in essere ingiustificate interferenze con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui;
 - C) ostacolare prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale
- E' vietata qualsiasi forma di discriminazione riferita alle diversità personali o culturali.

Art. 18 - Protezione di beni aziendali

- 1 I beni di proprietà dell'ESTAR devono essere utilizzati in modo appropriato e per scopi legittimi ed autorizzati. Tutti i dipendenti sono responsabili della salvaguardia e protezione di tali beni da perdite, furti, uso improprio, danni e sprechi al fine di preservarne il valore.
- 2 Sono esempi di beni di proprietà aziendale, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - 2.a Sistemi informatici, apparecchiature e tecnologie;
 - 2.b Telefoni, fotocopiatrici, scanner e fax;
 - 2.c Edifici, uffici ed altri beni fisici;
 - 2.d Forniture per ufficio;
 - 2.e Presidi ed apparecchiature;
 - 2.f Nome e logo aziendale.
- 3 L'uso per finalità diverse e l'appropriazione indebita di beni aziendali costituisce una violazione dei doveri nei confronti dell'ESTAR ed è perseguibile disciplinamente (salvo per maggiori ipotesi di reato). Inoltre, anche l'incuria e lo spreco di beni di proprietà aziendale possono essere considerati una violazione dei doveri nei confronti dell'ente. Qualora un dipendente venga a conoscenza di un ammanco, furto, uso improprio, danneggiamento o spreco di beni aziendali, dovrà avvisare il proprio dirigente responsabile.
- 4 Ogni dipendente è tenuto ad operare con diligenza a tutela dei beni dell'ente, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, adottando tutte le cautele necessarie per impedirne il deterioramento, la perdita o la sottrazione. In particolare:
 - 4.a Utilizza con scrupolo e parsimonia i beni affidati;
 - 4.b Evita qualsiasi utilizzo improprio degli stessi;
 - 4.c Applica le regole di utilizzo eco-sostenibili delle risorse;
 - 4.d Adotta tutte le misure disponibili per evitare appropriazioni indebite e furti (utilizzo dei sistemi di protezione e di sicurezza, anche minimi, quali la chiusura a chiave delle porte di accesso, inserimento dei sistemi di allarme, conservazione di documenti di particolare rilevanza con adeguate modalità ecc.).
- 5 In caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'ESTAR, il dipendente è tenuto a restituire tutti i beni aziendali in suo possesso per ragioni di servizio.
- 6 Il dipendente non utilizza materiali, strumento o attrezzature di cui dispone per ragioni di servizio per fini privati, fatti salvi i casi in cui ciò sia previsto dal contratto di assegnazione dietro pagamento, da parte del dipendente, di quanto effettivamente utilizzato per scopi personali.
- 7 Il dipendente non utilizza inoltre a fini di servizio materiale che non sia di proprietà dell'ente e/o il cui utilizzo non sia stato preventivamente autorizzato dall'ESTAR.
- 8 L'ESTAR si riserva, secondo le modalità consentite, il diritto di controllare l'uso che i dipendenti fanno delle infrastrutture informatiche, tecnologiche e di comunicazione dalla stessa fornite per ragioni di servizio.
- 9 Ai dipendenti e stakeholder non è permesso fare uso illecito, e, comunque, improprio del nome dell'Ente, del suo logo e dei simboli ad essa appartenenti: è fatto divieto di sfruttare ed utilizzare impropriamente, all'esterno, il nome dell'ente, specie se associato ad attività professionali esterne, anche non remunerate.
- 10 Il dipendente non utilizza, a fini privati, materiali o attrezzature di cui dispone in ragione dell'attività svolta (es. materiale di cancelleria, PC, stampanti, fotocopiatrici o altre attrezzature). L'accesso a sistemi telematici, di posta elettronica nonché l'accesso a Internet in orario di servizio è riservato all'attività lavorativa.

- 11 Il dipendente utilizza le risorse informatiche mediante l'adozione di tutte le norme di sicurezza in materia, a tutela della funzionalità e della protezione dei sistemi, nel rispetto delle vigenti normative in materia (illeciti informatici, sicurezza informatica, privacy e diritto d'autore), in particolare si assicura dell'integrità e della riservatezza dei codici di accesso ai programmi e agli strumenti, secondo le disposizioni aziendali relative all'utilizzo dei sistemi informatici.

Art. 19 - Rispetto dell'ambiente

Il dipendente si attiene alle disposizioni aziendali concernenti il rispetto dell'ambiente. In particolare, per quanto concerne il corretto utilizzo dell'energia; lo smaltimento differenziato dei rifiuti sanitari e non sanitari; la mobilità e sosta; il risparmio di carta.

Art. 20 - Salute e sicurezza

- 1 I dipendenti si impegnano al rispetto degli obblighi e dei doveri previsti dall'art. 20 del d.lgs. 81/2008 derivanti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- 2 In materia di sicurezza sul lavoro, il dipendente ha l'obbligo di conoscenza dei sistemi aziendali per la gestione dei rischi contenuti nel Documento di Valutazione dei Rischi, di adeguare ad essi il proprio comportamento, di partecipare alla formazione periodica e specifica organizzata dall'ESTAR e di osservare le norme sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI). Il dipendente non utilizza divise e indumenti forniti dall'ESTAR al di fuori dei luoghi e degli orari di lavoro.
- 3 In particolare, i dipendenti si attengono alle disposizioni aziendali relative all'applicazione del d.lgs. 81/2008, ai protocolli di sorveglianza sanitaria dei lavoratori dell'ESTAR, alle procedure aziendali organizzativo-gestionali, alle linee guida esistenti, anche per quanto concerne le tecnologie sanitarie, i dispositivi medici ed il materia sanitario.
- 4 I dipendenti si impegnano ad osservare e a fare osservare la normativa vigente ed il regolamento aziendale per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo.
- 5 I dipendenti si impegnano a rispettare il divieto di assunzione di alcol durante l'attività lavorativa e nelle ore ad essa precedenti.

Art. 21 - Accuratezza delle scritture contabili

- 1 Le evidenze finanziarie dell'ESTAR devono essere basate sul rispetto dei principi di verità, completezza e trasparenza dei dati registrati, devono cioè costituire informazioni precise, esaurienti e verificabili e riflettere la natura dell'operazione di cui si tratta, nel rispetto della struttura gerarchica ed organizzativa dell'Ente.
- 2 Ogni azione, operazione o transazione deve essere debitamente autorizzata e verificata secondo le procedure aziendali, legittima, coerente e congrua.
- 3 Le operazioni di natura economico-finanziaria vengono registrate nel sistema di contabilità aziendale, in conformità ai criteri ed alle modalità di redazione e tenuta della contabilità dettate dalle norme nazionali e regionali. Per ogni operazione economico-finanziaria deve essere consentita la riconducibilità al provvedimento dal quale la stessa è derivata e ne deve essere garantita la conservazione in appositi archivi cartacei/o informatici.
- 4 I dipendenti che operano in tali settori di attività si impegnano a garantire che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile e ordinata secondo criteri logici.
- 5 E' fatto divieto di porre in essere comportamenti che possono arrecare pregiudizio alla trasparenza e tracciabilità dell'informativa di bilancio.
- 6 Nessuna scrittura contabile falsa o artificiosa può essere inserita nei registri contabili dell'Ente per alcuna ragione. Nessun dipendente può impegnarsi in attività che determinino un tale illecito, anche se su richiesta di un superiore.
- 7 Tutti i dipendenti, nell'ambito delle funzioni ed attività svolte, concorrono alla definizione ed al corretto funzionamento del sistema di controllo e sono tenuti a comunicazione al superiore le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili delle quali fossero venuti a conoscenza.

Art. 22 - Rapporti con i media

- 1 Coerentemente con i principi di trasparenza e completezza dell'informazione, la comunicazione dell'Ente verso l'esterno è improntata al rispetto del diritto all'informazione.
- 2 Al fine di perseguire finalità di completezza delle informazioni rese, i rapporti con i mezzi di informazione, sugli argomenti istituzionali, sono tenuti dalla Direzione Aziendale e dalle strutture deputate o delegate alla comunicazione nel rispetto della politica di comunicazione definita dall'ESTAR
- 3 I dipendenti, pertanto, fatto salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, si astengono da dichiarazioni pubbliche che possano andare a detrimento del prestigio e dell'immagine della stessa, non intrattengono rapporti con i media in merito alle attività istituzionali e informano tempestivamente la Direzione Aziendale nel caso in cui siano destinatari di informazioni o chiarimenti da parte degli organi di informazione, salvo che siano direttamente incaricati o autorizzati. Sono equiparate alle dichiarazioni pubbliche quelle fatte a mezzo social networks.
- 4 Fermo restando il dovere di osservanza delle norme sul segreto d'ufficio, il dipendente, nel rispetto dei principi e delle norme sulla trasparenza delle attività, si astiene dal divulgare agli organi di informazione e di stampa le notizie connesse allo svolgimento delle attività lavorative e dal rilasciare dichiarazioni pubbliche che per le forme o i contenuti possano comunque nuocere agli interessi o all'immagine dell'ESTAR.
- 5 Ciascun dirigente, nell'ambito della propria sfera di competenza, segnala all'UOC Formazione e Comunicazione articoli di stampa o comunicazioni sui media di cui sia venuto a conoscenza, che appaiano ingiustamente denigratori dell'organizzazione o dell'azione dell'Ente, affinché sia diffusa tempestivamente una risposta con le adeguate precisazioni o chiarimenti; nonché segnala casi di buone prassi o di risultati positivi ottenuti dall'Ente affinché ne sia data notizia anche sul sito internet aziendale.

Art. 22.1 - Linee comportamentali per l'uso del web

- 1 I dipendenti si conformano alle Linee Guida per la redazione di una Social Media Policy Istituzionale adottata da ESTAR ed alle indicazioni di Netiquette in esse contenute.
- 2 I dipendenti devono attenersi alle leggi, ai rispettivi codici deontologici e al presente Codice nel momento in cui interagiscono su un Social Media.
- 3 Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione, osserva il segreto di ufficio e la normativa sulla tutela dei dati personali.
- 4 ESTAR si aspetta dai suoi dipendenti che riflettano i valori e gli interessi primari dell'ente quando postano in un social un contenuto circa la politica aziendale.
- 5 Il dipendente che posta contenuti attinenti all'attività aziendale è personalmente responsabile di ciò che inserisce sul social utilizzato.
- 6 E' vietata la diffusione, in qualsiasi forma e attraverso qualunque media e social media, di informazioni riservate e informazioni identificative personali di cui ne sia venuti a conoscenza con il proprio lavoro.
- 7 E' vietata la diffusione in qualsiasi forma e attraverso qualunque media e social media di informazioni confidenziali provenienti dall'attività clinica e assistenziale.
- 8 I dipendenti evitano, in qualunque strumento web utilizzato, un comportamento di scherno o discriminatorio sia verso persone che verso altri dipendenti del sistema.
- 9 I dipendenti rispettano il diritto alla privacy dei pazienti, utenti dei servizi e colleghi evitando di postare foto, immagini o descrizioni che non siano preventivamente autorizzate per iscritto dagli stessi pazienti, utenti dei servizi e colleghi. I dipendenti devono tenere presente che il diritto alla privacy può essere violato quando il post nel Social Media contiene abbastanza dettagli del paziente, utente del servizio o collega tali da essere identificati.
- 10 I dipendenti dell'ESTAR non devono screditare sul web i servizi che ESTAR eroga al SSR nonché le

cure che i pazienti e i cittadini ricevono. Tale violazione è più seria quando i pazienti e i cittadini hanno accesso ai post del social media utilizzato, e in particolar modo quando pazienti e cittadini risultano essere amici nella pagina personale del dipendente come può essere quella di facebook.

- 11 I dipendenti devono preventivamente ottenere l'autorizzazione scritta per postare loghi, foto, video o immagini riferite alle aziende o attività del sistema sanitario nel proprio sito/pagina personale.

Art. 23 - Vigilanza, monitoraggio e attività formative

- 1 Ai sensi dell'art. 54, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 vigilano sull'applicazione del presente Codice e del Regolamento, i Dirigenti responsabili di ciascuna struttura e l'Ufficio Procedimenti Disciplinari che collabora con il RPCT.
- 2 Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, l'ESTAR si avvale dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari di cui all'art 55 bis e ss. del D.lgs. 165/2001 ed al Delibera del DG n. 328/2017, il quale, oltre alle funzioni per esso individuate, cura l'esame delle segnalazioni di violazione del codice di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate.
- 3 L'Ufficio dei procedimenti disciplinari comunica con una relazione trimestrale avente ad oggetto i procedimenti attivati, in corso e conclusi nel periodo al RPCT.
- 4 Al fine di consentire un adeguato monitoraggio, i dirigenti responsabili di struttura redigono, con cadenza annuale (al 15.01 di ciascun anno), una relazione da consegnare al RPCT nella quale viene dato atto delle iniziative di divulgazione e diffusione della conoscenza del Codice presso il personale afferente la propria struttura, dei procedimenti disciplinari attivati mediante segnalazione o autonomamente e delle sanzioni eventualmente irrogate, per quanto di propria competenza, nonché delle segnalazioni relative a condotte illecite e/o fatti o illegalità.
- 5 Il Responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza del presente codice di comportamento, il monitoraggio annuale, ai sensi dell'art. 54, comma 7, del D.lgs. n. 165/2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità Nazionale anticorruzione, di cui all'art. 1, comma 2, Legge n. 190/12, dei risultati del monitoraggio. A tali fini si avvale della UO Gestione Risorse Umane.
- 6 I dirigenti responsabili di ciascuna struttura dovranno promuovere la conoscenza dei contenuti del codice di comportamento da parte dei dipendenti della struttura di cui sono titolari. I dirigenti provvedono, inoltre, alla costante vigilanza sul rispetto dei codice di comportamento da parte dei dipendenti assegnati alla propria struttura, tenendo conto delle violazioni accertate e sanzionate ai fini della tempestiva attivazione del procedimento disciplinare e della valutazione individuale del singolo dipendente.
- 7 Al fine di assicurare la massima diffusione nei confronti dei terzi, il Codice viene pubblicato sul sito internet aziendale, con l'esplicita precisazione che i rapporti da attivarsi con ESTAR comportano l'obbligo di uniformare la propria condotta ai contenuti del Codice stesso.
- 8 I dipendenti ed i collaboratori di ESTAR, sono obbligati in particolare a:
 - Informare i terzi sui contenuti del Codice e sull'obbligo di adeguare i relativi comportamenti alle indicazioni in esso contenute;
 - Richiedere ai terzi con i quali ESTAR entra in relazioni la conferma di aver preso conoscenza del Codice;
 - Riferire tempestivamente ai responsabili sovraordinati e al Responsabile della prevenzione della corruzione, eventuali violazioni del Codice delle quali si è venuti a conoscenza;
 - Adottare misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione e, in ogni caso, impedire qualunque tipo di ritorsione.
- 9 La formazione sui contenuti del presente Codice è obbligatoria. Al personale sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del Codice, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

PARTE II - SETTORI SPECIFICI NELLE ATTIVITÀ DI ESTAR

Art. 24 – Norme di condotta nelle attività specifiche di ESTAR

- 1 Ciascun dipendente contribuisce ai processi di gestione del rischio attuando le previsioni e le misure contenute nel PTPCT di ESTAR nonché nel Regolamento dei Sistemi di Controllo Interni (S.C.I.).
- 2 Ciascun dipendente ha l'obbligo di osservare le disposizioni **normative e procedurali interne** nei settori specifici di attività, informando la propria condotta ai principi di diligenza, correttezza, lealtà ed imparzialità. In particolare le procedure interne sono quelle Aziendali e le relative Istruzioni operative gestite nell'ambito del S.C.I.

Art. 24.1 - Aree ad alto rischio corruzione: attività di Centrale di Committenza.

- 1 Fermo restando quanto previsto all'art. 15, ESTAR ha, tra le proprie principali funzioni quella di svolgere attività di centralizzazione delle committenze. Il PTPCT ha individuato i processi ed i relativi rischi, nonché le misure per contenerli.
- 2 Tali attività, correlate agli obiettivi di performance, connotano specifici doveri di condotta per tutti i dipendenti dei Dipartimenti competenti nelle aree Acquisizione Beni e Servizi, Farmaceutica e Logistica, Tecnologie Informatiche, Tecnologie Sanitarie, Contabilità e Bilancio.
- 3 In particolare nello svolgimento dei seguenti processi:
 - 3.a Scelta del contraente nell'ambito degli appalti e di gare pubbliche;
 - 3.b Scelta dei componenti dei collegi tecnici e delle Commissioni giudicatrici;
 - 3.c Gestione dei contratti in essere e del rapporto con i fornitori;
 - 3.d Liquidazione e pagamento di lavori, servizi e forniture;concernenti la gestione delle procedure di gara e dei contratti per conto delle Aziende sanitarie, i dipendenti dovranno, nel rispetto della normativa vigente, assumere comportamenti imparziali, corretti e diligenti sia nei rapporti con i professionisti aziendali che nei riguardi degli operatori economici concorrenti nelle procedure ad evidenza pubblica.
- 4 Nei suddetti casi il dipendente dovrà porre particolare attenzione a fenomeni ed episodi che costituiscono violazione dei canoni di correttezza, trasparenza, tutela della concorrenza, imparzialità verso i fornitori che, a titolo esemplificativo, si riferiscono a: intimidazioni o pressioni indebite esterne o interne; presenza di cause di incompatibilità di membri di collegi e commissioni giudicatrici, presenza di conflitti di interesse tra i titolari di incarichi – RUP, DEC, RES, Membri tecnici di Commissioni e Collegi – e le ditte partecipanti/aggiudicatarie, sia nelle fasi propedeutiche che nel corso del procedimento di aggiudicazione; anomalie nella gestione del rapporto contrattuale; anomalie nella gestione delle penali, dei tempi e modalità di verifica di conformità delle prestazioni; nella corretta tenuta della contabilità contrattuale da parte dei Responsabili della esecuzione dei contratti; nei tempi e modi di liquidazione dei corrispettivi. In tali casi il dipendente, oltre che avvalersi degli strumenti di cui all'art. 6, potrà riferirsi al RUP di gara, al responsabile della esecuzione del contratto, al direttore della esecuzione del contratto o al Dirigente Responsabile della Procedura che riferiranno direttamente ed immediatamente al Responsabile Anticorruzione riportando compiutamente il contesto procedurale in cui i fenomeni si sono verificati.

Art 24.2 - Aree ad alto rischio corruzione attività di servizio tecnico - amministrativo verso le aziende e Concorsi

- 1 ESTAR ha, tra le proprie principali funzioni anche quelle elencate all'art. 101 della LRT 40/2005, comma 1 letto b) e ss.) (Magazzini e logistica, Tecnologie informatiche e sistemi informativi, Tecnologie sanitarie, Stipendi e concorsi). Il PTPCT ha individuato i processi ed i relativi rischi, nonché le misure per contenerli.
- 2 Tali attività, correlate agli obiettivi di performance connotano specifici doveri di condotta per tutti i dipendenti dei Dipartimenti competenti nelle aree Acquisizione Beni e Servizi, Farmaceutica e Logistica, Tecnologie Informatiche, Tecnologie Sanitarie, Contabilità e Bilancio.
- 3 In particolare nello svolgimento dei seguenti processi:

- 3.a Gestione delle richieste di intervento da parte delle diverse Aziende Sanitarie;
 - 3.b Gestione dei prodotti di magazzino ed esecuzione dei relativi contratti
 - 3.c Istruttoria tecnica di gara e valutazione delle ipotesi di esclusività, infungibilità e complementarietà delle acquisizioni;
 - 3.d Scelta dei componenti delle Commissioni e dei collegi tecnici.
 - 3.e Gestione delle procedure selettive del personale
 - 3.f Gestione delle procedure concorsuali
 - 3.g Gestione delle graduatorie
- 4 Le attività sopra descritte coinvolgono i dipendenti dei Dipartimenti competenti nelle aree di gestione dei servizi al personale, Tecnologie Sanitarie e Tecnologie Informatiche.
- 5 Nell’ambito delle attività sopra delineate concernenti la gestione dei rapporti con le aziende sanitarie di riferimento i dipendenti dovranno, nel rispetto della normativa vigente, assumere comportamenti imparziali, corretti e diligenti sia nei rapporti con i professionisti aziendali che nei riguardi dei soggetti terzi quali partecipanti alle procedure concorsuali.
- 6 Nei suddetti casi il dipendente dovrà porre particolare attenzione a fenomeni ed episodi che costituiscono violazione dei canoni di correttezza, trasparenza, tutela della concorrenza, imparzialità verso i fornitori che, a titolo esemplificativo, si riferiscono a: intimidazioni o pressioni indebite esterne o interne; presenza di cause di incompatibilità di membri delle commissioni esaminatrici, presenza di conflitti di interesse tra i titolari dei procedimenti, sia nelle fasi propedeutiche che nel corso dei procedimenti; anomalie nella gestione delle richieste che possono provenire dalle aziende sanitarie; anomalie nella gestione dei rapporti con i candidati alle procedure concorsuali.
- 7 Nel caso di procedure concorsuali il dipendente, oltre che avvalersi degli strumenti di cui all’art. 6, potrà riferirsi al Responsabile del procedimento o al Dirigente Responsabile, che riferiranno direttamente ed immediatamente al Responsabile Anticorruzione riportando compiutamente il contesto procedurale in cui i fenomeni si sono verificati.

Art. 25 - Norme di condotta correlate ai processi a rischio

Fermo restando quanto previsto negli articoli precedenti, con riferimento alle aree a rischio, i dipendenti assegnati alla gestione delle fasi e delle sotto-fasi dei relativi processi, nonché tutti i soggetti che vi intervengono a vario titolo inclusi in particolare i componenti dei collegi tecnici, delle commissioni giudicatrici di gara e delle commissioni di concorso, selezione, sorteggio o che comunque intervengono nel processo di reclutamento/affidamento di incarichi, sono tenuti a rispettare quanto segue:

1. AREA ACQUISIZIONE, PROGRESSIONE E VALUTAZIONE DELLE RISORSE UMANE E PAGAMENTI (AREE PTPCT: UOC Procedure Concorsuali e Selettive, Dipartimento Risorse Umane di Sistema, UOC Affari Legali, Area Organizzazione e Controllo)

1.A Reclutamento

I destinatari:

- a Evitano previsioni di requisiti di accesso “personalizzati”;
- b Pubblicano tutte le informazioni previste dalla normativa e dalle procedure vigenti;
- c Individuano meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati con le caratteristiche richieste per le esigenze aziendali;
- d Gestiscono i processi nel rigoroso rispetto delle procedure selettive previste, evitando di favorire candidati particolari;
- e Presidiano il processo di costituzione della Commissione Esaminatrice garantendone la regolare composizione;
- f Gestiscono le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell’anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove.

1.B Progressioni economiche/incarichi dirigenziali:

I destinatari:

- a Attivano i percorsi di sviluppo di carriera del personale, con equità e trasparenza: in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali nazionali ed aziendali in materia;
- b Evitano di attivare illegittimamente tali progressioni allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.

1.C Conferimento incarichi di collaborazione:

I destinatari:

- a Verificano rigorosamente la sussistenza dei presupposti di legge per l'attivazione dei contratti in coerenza con le regolamentazioni aziendali;
- b Pubblicano tutte le informazioni previste dalla normativa e dalle procedure vigenti;
- c Espletano procedure comparative predefinendo parametri e criteri di valutazione in stretta relazione alle tipologie d'incarico da attribuire;
- d Esplicitano le motivazioni poste a base della scelta del titolare dell'incarico.

1.D Valutazione del personale:

I destinatari:

- a Attuano le metodologie di valutazione del personale, sulla base di una pluralità di parametri il più possibile oggettivabili, favorendo trattamenti uniformi nel rispetto dell'organizzazione e dei ruoli rivestiti;
- b Garantiscono la conoscenza preventiva di tali parametri;
- c Applicano le metodologie di valutazione con modalità idonee a garantire equità e trasparenza;
- d Tutelano il diritto di accesso agli atti nel rispetto delle norme vigenti.

1.E Autorizzazione incarichi extra istituzionali:

I destinatari:

- a Applicano la normativa in materia di incarichi extra istituzionali;
- b Agevolano la conoscenza di tale normativa tra tutto il personale dipendente, predisponendo le misure utili a tal fine, ivi comprese direttive specifiche ed una modulistica idonea;
- c Predispongono il monitoraggio delle autorizzazioni fornite e delle comunicazioni pervenute;
- d Assolvono agli obblighi di informazione presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.

1.F Calcolo e pagamento stipendi:

I destinatari:

- a Utilizzano i dati di competenza contenuti nella banca dati informatica in uso nonché quelli ricevuti per via informatica da altri settori, esclusivamente sulla base delle specifiche tecniche e tabellari dei programmi informatici stessi. Gli interventi manuali, ammessi esclusivamente per motivi di regolarità tecnica, sono registrati e tracciati nella banca dati;
- b Conservano ordinatamente tutta la documentazione posta a base degli emolumenti liquidati in via accessoria, consentendone l'accesso ai diretti interessati ed ai soggetti istituzionali aventi titolo;
- c Danno corso all'elaborazione delle certificazioni e delle rendicontazioni contabili richieste, sulla base dei dati contenuti nella banca dati informatica;
- d Osservano il segreto d'ufficio relativamente alle informazioni di cui vengono a conoscenza per ragioni di servizio;
- e Danno comunicazione agli uffici/servizi competenti in caso di rilevazioni di errori o anomalie di timbratura del cartellino marcatempo.
- f Tutti i soggetti che concorrono al formarsi di diritti di natura economica in capo al personale, dipendente e non, che opera in ambito aziendale, sono tenuti ad improntare le proprie decisioni a principi di trasparenza ed equità, con osservanza delle norme

contrattuali e legislative vigenti.

2. AREA PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED AFFIDAMENTO SERVIZI, LAVORI E FORNITURE (*AREE PTPCT: Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi, Dipartimento Tecnologie Informatiche, Dipartimento Tecnologie Sanitarie, Dipartimento Farmaceutica e Logistica, Area Supporto Governo Strategico beni sanitari di consumo, UOC Supporto Amministrativo Funzioni Tecniche Trasferite e Trasversali*

I destinatari:

- a Evitano di favorire accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, voltati a manipolarne gli esiti, tramite utilizzo del meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
- b Definiscono i requisiti tecnico-economici di accesso alla gara in modo trasparente ed oggettivo al fine di evitare di favorire un'impresa a discapito delle altre;
- c Perseguono obiettivi di standardizzazione ed omogeneizzazione anche attraverso il regolare utilizzo di strumenti flessibili di contrattazione (Accordi quadro e convenzioni), motivando rigorosamente ogni ricorso a procedure esclusive, negoziate e che comunque non perseguono le finalità descritte;
- d Non rivelano e non utilizzano segreti d'ufficio voltati a favorire un concorrente;
- e Evitano l'uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa, progettando criteri di valutazione oggettivi, misurabili, attinenti l'oggetto di gara, e che rendano comparabili le prestazioni offerte;
- f Non utilizzano la procedura negoziata e non abusano dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa motivandone e documentandone rigorosamente il ricorso;
- g Non ammettono variazioni, estensioni e adesioni del contratto fuori dei casi specificatamente disciplinati in apposite clausole contrattuali che risultino chiare, precise e concordanti in termini di contenuto e procedura da seguire;
- h Gestiscono le richieste in maniera tempestiva anche al fine di ridurre il ricorso alle proroghe;
- i Perseguono finalità di aggregazione evitano il frazionamento delle acquisizioni e la ripetizione di procedure aventi oggetto simile, con l'effetto di frammentare la domanda;
- j Pubblicano tutte le informazioni previste dalla normativa e dalle procedure vigenti;
- k Adempiono con tempestività a quanto richiesto dalla norma per soddisfare i debiti informativi in Simog/Sitat nelle modalità previste dalla normativa vigente;

3. AREA GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (*AREA PTPCT: Area Tecnica*)

3.A Procedure di alienazione di immobili

I destinatari:

- a Non rivelano e non utilizzano segreti d'ufficio voltati a favorire un concorrente;
- b Non utilizzano la procedura negoziata e l'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e dai regolamenti aziendali;
- c Si astengono in presenza di un interesse proprio o di un congiunto e negli altri casi previsti dalla legge;
- d Tutelano la libertà ed il regime di concorrenza nello svolgimento delle gare pubbliche;
- e Rispettano, nell'ambito delle procedure di affidamento, i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, imparzialità nonché quello di pubblicità secondo quanto previsto dal codice dei contratti.

4. AREA CONTABILITA' (*AREA PTPCT: UOC Contabilità e Bilancio*)

I destinatari:

- a Si attengono scrupolosamente al regolamento aziendale;
- b Non effettuano operazioni contabili passive o attive volte a favorire un fornitore/Azienda a scapito di altri;
- c Non autorizzano od effettuano pagamenti senza la documentazione probatoria;
- d Assicurano la gestione di tutte le pratiche aziendali secondo i tempi e le modalità previste;

5. AREA PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (AREA PTPCT: Dipartimento Risorse Umane di Sistema e vari componenti UPD)

I destinatari:

- a Attivano con immediatezza i procedimenti di competenza nel rispetto dell'obbligo di esercizio dell'azione disciplinare;
- b Evitano abusi nell'esercizio del proprio ruolo, sia nel perseguire che nell'omettere l'azione disciplinare;
- c Eseguono un'adeguata ed attenta istruzione dei casi;
- d Rispettano rigorosamente tempi e procedure;
- e Conducono un'attività di controllo e di divulgazione delle informazioni, nel rispetto della riservatezza, con modalità tali da rafforzare il senso di equità e di parità di trattamento.

6. AREA ATTIVITA' LEGALE E ASSICURATIVA (AREA PTPCT: UOC Affari Legali)

6.A Conferimento incarichi a legali

I destinatari:

- a Evitano abusi nell'esercizio nel proprio ruolo, utilizzando criteri oggettivi di scelta;
- b Eseguono un'adeguata ed attenta istruttoria dei casi anche al fine di individuare il professionista in base all'esperienza specifica in rapporto alla materia oggetto del contendere;
- c Rispettano rigorosamente le procedure ed i criteri per l'affidamento stabilendo le condizioni dell'incarico;
- d Conducono un'attività di controllo rispetto agli accordi economici adottati verificando la documentazione prodotta a sostegno dell'attività;
- e Curano la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi;
- f Assolvono agli obblighi di informazione presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.

6.B Transazioni

I destinatari:

- a Evitano abusi nell'esercizio del proprio ruolo, non favorendo la controparte in danno dell'Ente;
- b Eseguono un'adeguata ed attenta istruttoria dei casi anche al fine di stabilire l'opportunità e la convenienza per l'Ente nell'ambito della normativa applicabile;
- c Rispettano rigorosamente la normativa di riferimento anche nella predisposizione degli atti transattivi nel rispetto delle deleghe conferite;
- d Curano e verificano la completezza della documentazione a supporto della chiusura degli atti transattivi.

6.C Definizione sinistri assicurativi

I destinatari:

- a Evitano abusi nell'esercizio del proprio ruolo, ristorando il danno secondo i criteri e le modalità stabiliti nelle procedure aziendali nonché nel rispetto dei contratti assicurativi;
- b Operano acquisendo le valutazioni tecniche necessarie e si attengono alle decisioni assunte dei competenti organismi aziendali;
- c Eseguono un'attenta istruttoria dei casi acquisendo la necessaria documentazione a supporto

- della liquidazione del sinistro;
- d Attuano tutte le procedure necessarie a garantire i dovuti controlli da parte degli organismi esterni.

7. AREA SICUREZZA SUL LAVORO (AREA PTPCT: Tutti)

7.A Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

I destinatari con funzioni di Dirigente Responsabile di struttura organizzativa ed i preposti:

- a Supportano il datore di lavoro nell'applicazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b Dispongono, in relazione ai poteri gerarchici e funzionali associati alla qualifica preventzionistica, l'attuazione delle disposizioni contenute nel documento sulla valutazione dei rischi aziendali di cui agli artt. 17 e 28 del D.lgs. n. 81/2008;
- c Frequentano corsi di informazione, di formazione e di aggiornamento professionale in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Tutti gli altri destinatari:

- a Si prendono cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
- b Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale e utilizzano correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto ed i dispositivi di sicurezza e di protezione;
- c Si sottopongono ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal medico competente;
- d Partecipano ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.

SEZIONE SECONDA

PARTE I - PRINCIPI GENERALI – I VALORI ETICI DI RIFERIMENTO

Premessa

Il Codice Etico definisce i principi ed i valori che fanno parte del patrimonio etico di ESTAR e che costituiscono fonte di ispirazione per la sua azione.

Il Codice ha quale scopo il rafforzamento della sensibilità etica dei collaboratori e di tutti i soggetti che hanno rapporti lavorativi o contrattuali con ESTAR, anche nella convinzione che questa favorisca il raggiungimento delle strategie aziendali.

Il presente Codice Etico fornisce linee guida e norme comportamentali per una corretta conduzione dei rapporti con soggetti terzi pubblici o privati.

In particolare, data la specifica attività di questo Ente, il Codice contiene norme di dettaglio per la gestione dei rapporti con i soggetti concorrenti nelle procedure ad evidenza pubblica nonché titolari di rapporti contrattuali o convenzionali con l'ente.

Per i dipendenti ed i collaboratori di ESTAR, le previsioni di cui al presente codice devono essere integrate con quanto previsto nel Codice di Comportamento.

Art. 1 - I principi etici

ESTAR informa la propria attività ai seguenti principi e valori etici:

- Imparzialità ed uguaglianza;
- Trasparenza e comunicazione;
- Riservatezza;
- Onestà e correttezza
- Confronto con le Comunità e le Istituzioni;
- Orientamento al risultato e cultura del controllo.
- Rispetto e tutela delle condizioni di lavoro
- Valore delle risorse umane
- Lavoro di squadra
- Senso di appartenenza
- Eccellenza nel servizio

1 Imparzialità ed uguaglianza

ESTAR si impegna ad evitare trattamenti espressione di parzialità ed ingiustizia.

In coerenza con il principio di uguaglianza sostanziale consacrato nell'articolo 3, primo comma della Costituzione ESTAR rifiuta ogni tipo di illegittima discriminazione basata sull'età, sul sesso, sullo stato di salute, sulla nazionalità o provenienza geografica, sulla razza, sulle credenze religiose, opinioni politiche e stili di vita diversi e si impegna affinché tale principio venga rispettato da tutti i suoi collaboratori a qualsiasi livello nelle relazioni con i cittadini/utenti.

2 Trasparenza e comunicazione

ESTAR impronta la propria attività alla massima trasparenza, mediante l'adempimento degli obblighi legislativamente imposti in materia ed impegnandosi altresì a garantire tracciabilità e comprensibilità ai propri processi decisionali.

I destinatari sono tenuti a prestare la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. In ogni caso, gli stessi devono garantire la tracciabilità dei processi decisionali adottati, attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

I collaboratori ed i dipendenti di ESTAR sono tenuti a fornire informazioni complete, comprensibili ed accurate agli utenti, ai terzi ed ai propri colleghi, al fine di consentire ai medesimi di effettuare scelte motivate e consapevoli.

3 Riservatezza dei dati personali

Nell'acquisizione, trattamento ed archiviazione delle informazioni, con particolare riferimento ai dati sensibili di cui al Codice della Privacy (D.lgs. n. 196/2003 aggiornato), ESTAR tutela la riservatezza dei dati personali, nel rispetto della legislazione vigente.

Ai dipendenti ed a quanti (persone fisiche e persone giuridiche) intrattengano rapporti con l'Ente è fatto divieto di utilizzare informazioni riservate, di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie attività, per scopi non connessi alle funzioni di ufficio o di servizio o per trarne vantaggio personale.

4 Onestà e correttezza

Tutti coloro che operano per conto di ESTAR uniformano la loro attività ai principi del presente Codice Etico e a quanto stabilito da regolamenti e procedure interne che ne danno attuazione. I medesimi agiscono con lealtà, correttezza, collaborazione reciproca e lealtà e non pongono in essere alcun atto che possa porsi in contrasto con i principi ivistabili.

5 Confronto con la comunità e le istituzioni

ESTAR sostiene il confronto con la comunità e le istituzioni locali come crescita per la ricerca di nuove soluzioni oltre che con le Aziende sanitarie destinatarie del servizio.

I Destinatari effettuano con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti di altre Pubbliche Amministrazioni e delle Autorità Amministrative indipendenti, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni dalle stesse esercitate.

6 Orientamento al risultato e cultura del controllo

ESTAR considera essenziale, per il raggiungimento dei fini istituzionali, sensibilizzare tutti i soggetti che cooperano con l'ente a vario titolo, siano essi persone fisiche, persone giuridiche, associazioni riconosciute o non, per far comprendere loro l'importanza della posizione che ricoprono e della responsabilità del proprio ruolo.

I dipendenti e coloro (persone fisiche e persone giuridiche) che intrattengano rapporti con l'Ente svolgono le attività affidate con impegno e professionalità, tenendo costantemente presenti i seguenti principi:

- la pronta ricerca della migliore soluzione possibile al problema posto dall'organizzazione;
- l'informazione sul come e quando è raggiunta la soluzione o il perché e cosa ritardi la decisione da assumere;
- la prevenzione e/o l'attivazione della soluzione che è subito possibile fornire;
- la gestione integrata dei processi e non la sommatoria di singole azioni.

7 Rispetto e tutela delle condizioni di lavoro

ESTAR promuove, nelle proprie strategie di gara, nonché nella gestione dei contratti di propria competenza, il rispetto delle migliori condizioni di lavoro, impegnandosi a divulgare la cultura e le buone pratiche in tale ambito. ESTAR sostiene ogni iniziativa nazionale e locale per la promozione delle clausole sociali, in particolare nei casi delle gare con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di precisare - in relazione a specifiche aree o ambiti d'intervento - la migliore formulazione del criterio valutativo dell'offerta.

I dipendenti e coloro (persone fisiche e persone giuridiche) che intrattengano rapporti con l'Ente contribuiscono al regolare funzionamento di ESTAR, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo previsto dalla legge e dalle procedure aziendali.

8 Valore delle risorse umane

L'ESTAR riconosce la centralità delle risorse umane e l'importanza di stabilire e mantenere con esse relazioni basate sulla fiducia reciproca. Nella gestione dei rapporti di lavoro e di collaborazione rispetta i diritti del lavoratore e favorisce la piena valorizzazione del loro apporto allo scopo di favorire lo sviluppo e la crescita professionale. L'ESTAR, nell'adempimento delle proprie funzioni, persegue, sul luogo di lavoro, l'affermazione dei principi di benessere organizzativo per favorire:

- Un clima lavorativo disteso e collaborativo con lo scopo di prevenire eventuali situazioni di conflitto, disagio e di esclusione dal contesto organizzativo, nonché condotte moleste, discriminatorie e lesive della dignità dell'onore e della reputazione della persona;
- La realizzazione di un'organizzazione del lavoro che coniungi, nel rispetto delle situazioni personali e familiari, le esigenze dei lavoratori con quelle dell'Ente.

9 Lavoro di squadra

Essere e sentirsi parte di un gruppo è sia un diritto che un dovere di tutti. Formare una squadra fortemente orientata al raggiungimento degli obiettivi è soprattutto un dovere del dirigente: i dirigenti sono infatti tenuti ad incentivare il lavoro di squadra fra i collaboratori, a motivarli e coinvolgerli, a favorire incontri che sviluppino la socializzazione, a stimolare la costruzione di gruppi di lavoro interfunzionali efficienti ed efficaci. Tuttavia è responsabilità di tutti partecipare con professionalità e la massima collaborazione a ogni iniziativa messa in atto sia a scopo lavorativo che relativa al miglioramento del benessere organizzativo.

10 Senso di appartenenza

Il personale che ha senso di appartenenza nei confronti dell'ESTAR ha la consapevolezza di far parte di una istituzione, che ha precisi compiti inerenti la propria missione, con la quale si condividono obiettivi e modalità per il loro raggiungimento in particolare con la sensibilità e preparazione necessarie a condividerne le linee di sviluppo di ordine strategico. I dipendenti devono avere inoltre coscienza che il loro lavoro si svolge in equipe per cui è indispensabile la cooperazione, soprattutto nei momenti di difficoltà. I collaboratori sono tenuti a rispettare l'ESTAR nella sua totalità, operando con profitto e con la massima professionalità nonché ad utilizzare in modo oculato i beni e le risorse aziendali.

Chiunque operi nell'ESTAR è tenuto a difenderne l'immagine sul posto di lavoro e nella propria vita

sociale, manifestando apertamente contrarietà e contrapposizione verso le persone che mettono in atto comportamenti non in linea con i valori dell'ESTAR.

11 Eccellenza nel servizio

La soddisfazione del cittadino è il principio ispiratore della nostra attività. Tutti i dipendenti e i collaboratori hanno il preciso compito di migliorare costantemente la qualità del servizio offerto, ai fini di garantire i livelli di sicurezza degli alimenti, della salute e del benessere animale, nonché del progresso scientifico, mediante la ricerca, attraverso:

- L'utilizzo di strumenti di ascolto e di monitoraggio delle aspettative degli stakeholder e dei livelli di soddisfazione da loro espressi;
- L'ottimizzazione dei processi interni garantendo l'appropriatezza e la ricerca di livelli di eccellenza nelle attività, nei servizi e nelle procedure interne;
- Lo svolgimento della propria attività con professionalità, dinamismo, precisione e rapidità di decisione ed esecuzione.

Art. 2 - Rapporti con istituzioni, associazioni, comunità, portatori di interesse

ESTAR promuove il dialogo ed il confronto democratico con le Istituzioni locali e nazionali e con le espressioni organizzate della società civile del territorio in cui opera, promuovendo ogni tipo di attività volta alla collaborazione con i predetti enti, atta ad implementare il senso della legalità e della correttezza, la promozione della cultura amministrativa e della professionalità dei propri operatori. ESTAR promuove le necessarie sinergie con il tessuto sociale del territorio in cui opera e con gli altri enti pubblici a vario titolo coinvolti dal proprio operato.

A tale scopo ESTAR informa tutti gli stakeholder della propria attività contrattuale mediante la pubblicazione delle procedure di gara sulla propria piattaforma informatica nonché del programma della attività contrattuale sul sito Web istituzionale.

Autorità e Istituzioni Pubbliche

ESTAR coopera attivamente e pienamente con le Autorità Amministrative ed impronta l'azione dei propri operatori al rispetto di regole di correttezza, trasparenza e tracciabilità.

È fatto divieto di rendere, indurre o favorire dichiarazioni mendaci alle Autorità.

ESTAR assume a regola etica del proprio operare la cooperazione con le autorità di settore, quali l'Autorità Nazionale per l'Anticorruzione, le Altre Centrali di Comittenza facenti parte del progetto legato alla Rete delle Centrali, l'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione.

Organizzazioni politiche e sindacali

ESTAR favorisce l'apertura ed il dialogo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel rispetto delle forme di partecipazione previste dai contratti collettivi nazionali vigenti.

Nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto dei relativi ruoli, ESTAR riconosce le Organizzazioni Sindacali quali soggetti portatori delle istanze e dei bisogni presenti nella comunità di riferimento.

ESTAR non eroga contributi, diretti o indiretti, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati.

ESTAR informa i propri rapporti con partiti politici o con loro rappresentanti o candidati al più rigoroso rispetto della normativa vigente, delle regole di trasparenza ed imparzialità.

ESTAR non promuove né intrattiene alcun tipo di rapporto con organizzazioni, associazioni o movimenti che perseguono, direttamente o indirettamente, finalità penalmente illecite o, comunque, vietate dalla legge o in contrasto con il presente codice.

Art. 3 - Comportamenti con soggetti con i quali siano instaurati rapporti contrattuali

I rapporti contrattuali con i terzi sono avviati solo a seguito dell'effettuazione di verifiche sulle informazioni disponibili relative alla loro rispettabilità e alla legittimità della loro attività, al fine di evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, ed agendo nel pieno rispetto delle procedure interne di

controllo e della normativa antiriciclaggio.

I titolari di contratti di qualsiasi natura con ESTAR improntano i rapporti negoziali alla ricerca del massimo vantaggio per l'ente, alla luce dei principi e dei criteri posti a garanzia della scelta del contraente, ed uniformano il proprio agire ai principi di trasparenza ed imparzialità.

Gli stessi agiscono nell'interesse di ESTAR astenendosi dal porre in essere condotte nelle quali possa, anche solo potenzialmente, essere ravvisata una situazione di conflitto di interessi con quello di ESTAR, ovvero configurarsi ipotesi di reato od altri illeciti.

Nello svolgimento delle procedure negoziali ed in particolare nelle pattuizioni delle condizioni contrattuali, gli operatori economici ispirano il proprio operato ai principi di correttezza, professionalità e buona fede.

Divieti

Gli operatori economici non possono svolgere pratiche in proprio favore o a vantaggio di terzi atte a costituire disparità di trattamento o indebite posizioni di privilegio. I medesimi si astengono da pratiche in contrasto con i principi di cui ai punti precedenti e, in particolare volte a favorire la il verificarsi di:

- ingiustificate eccedenze di fornitura conseguenti ad acquisti non previsti dai contratti o da accordi che l'ente conclude;
- consegna di campioni gratuiti di beni in quantità superiore a quanto previsto normativamente o da specifiche procedure interne codificate;
- il conferimento i bonus in denaro o altre utilità in qualunque forma condizionati e/o condizionanti la fornitura.

Violazione del Codice.

In caso di violazione del Codice Etico ogni dipendente riferirà al proprio superiore gerarchico ed ogni operatore economico al proprio referente contrattuale (DEC/RES). Ogni notizia in tal senso deve essere trasmessa tempestivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione, che provvederà ad acquisire tutte le informazioni ritenute necessarie al fine di verificare l'effettività della segnalazione, tenendo altresì in doverosa considerazione le eventuali mancate risposte degli operatori coinvolti.

Nella documentazione relativa ai procedimenti di scelta del contraente verrà inserita una specifica clausola di presa visione e di accettazione del Codice da parte dei concorrenti.

La violazione del presente Codice da parte degli operatori economici contraenti comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto di ESTAR di chiedere ed ottenere il risarcimento dei maggiori danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

ESTAR inserisce negli atti di gara, tra gli obblighi dell'aggiudicatario, le clausole di riassunzione del personale impegnato negli appalti di servizi, comunque nel rispetto delle specifiche disposizioni di diritto comunitario, nazionale e regionale, nonché dei C.C.N.L. di riferimento.

Nei capitolati di gara ESTAR promuove il rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché della legislazione e della contrattazione collettiva vigente, sostenendo l'applicazione dei contratti collettivi più favorevoli per i lavoratori, sempre nel quadro della normativa comunitaria e nazionale nonché della autonomia imprenditoriale degli operatori economici.

Per gli appalti strategicamente ed economicamente più rilevanti, nella fase istruttoria della nuova gara, ESTAR sollecita le Aziende sanitarie ed ospedaliere alla promozione di confronti preventivi con i soggetti portatori di interessi, soprattutto in caso di sostanziali mutamenti organizzativi o prestazionali rispetto all'appalto in scadenza.

PARTE II - RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE DEI DOVERI DEL CODICE E NORME FINALI

Art. 4 - Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

- 1 La violazione degli obblighi previsti dal presente codice costituisce inosservanza dei doveri d'ufficio. Tale inosservanza, fatta salva la specifica responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile, è fonte di responsabilità disciplinare, accertata all'esito del procedimento disciplinare nel rispetto dei fondamentali criteri di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
- 2 Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivato al decoro o al prestigio dell'Ente di appartenenza. Le sanzioni disciplinari applicabili sono quelle previste dalla legge, dal regolamento, dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi da valutare in relazione alla gravità.
- 3 Al fine di rendere maggiormente chiari i rapporti tra Codice di comportamento e Regolamenti e Codici disciplinari, la UO Gestione Risorse Umane redige e diffonde tabelle ricognitive di corrispondenza tra le violazioni delle norme previste dal presente codice e le infrazioni disciplinari previste dalle disposizioni, ferma restando l'immediata applicabilità delle norme stesse e la sanzionabili delle infrazioni.
- 4 Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 (licenziamento).
- 5 L'Ente, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del presente codice di comportamento.

Art. 5 - Il Responsabile della prevenzione della corruzione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione assicura l'idoneità, l'aggiornamento e l'effettiva attuazione del presente codice che, ad ogni effetto, deve intendersi parte integrante del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Pertanto al Responsabile della prevenzione della corruzione sono assegnati a titolo non esaustivo, i seguenti compiti:

- promuovere l'attuazione del Codice e l'emanazione di procedure di riferimento;
- riferire e proporre alla Direzione di ESTAR tutte le iniziative utili per la maggiore diffusione e conoscenza del Codice anche al fine di evitare il ripetersi di violazioni accertate;
- promuovere programmi di comunicazione e formazione specifica del personale dipendente;
- esaminare le notizie di possibili violazioni del Codice, promuovendo le verifiche più opportune;
- intervenire nei casi di notizie di possibili violazioni del Codice o di ritorsioni subite a seguito della segnalazione di notizie;
- comunicare alle strutture competenti i risultati delle verifiche rilevanti per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- informare le strutture competenti dei risultati delle verifiche rilevanti per l'assunzione delle misure opportune.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione presenta alla Direzione dell'ente, nella relazione annuale di cui alla Legge n. 190/2012, un resoconto sull'attuazione e l'eventuale necessità di aggiornamento del Codice.

Art. 6 - Norme finali

Il presente documento entra in vigore dalla data di approvazione della relativa deliberazione di adozione.